

**COMUNI DI CASTELCUCCO, CRESPANO DEL  
GRAPPA, PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO**  
Regione Veneto – Provincia di Treviso

**P.A.T.I.**  
“DIAPASON”

Elaborato

**R**

**3**

## Norme Tecniche

elaborato adeguato all'approvazione  
in sede di Conferenza dei Servizi del 19/10/2010

Comune di Castelvucco

Comune di Crespano del Grappa

Comune di Paderno del Grappa

Comune di Possagno

Regione Veneto

Provincia di Treviso



### PROGETTISTI

dott. arch. Silvano De Nardi  
dott. urb. Paolo Furlanetto  
dott. arch. Bruno Goggi

con  
dott. urb. Matteo Gobbo  
geom. Stefano Casetta  
geom. Paolo Daniel

### Contributi specialistici

dott. ing. Andrea Mori  
dott. geol. Eros Tomio

### Banche Dati e Quadro Conoscitivo

*SIT ambiente & territorio*  
dott. arch. Andrea Merlo  
dott. arch. Fabio Casonato

**Agroambiente – VAS e VincA**  
**GREENPLAN ENGINEERING**  
*Studio associato*

adozione: Castelvucco – delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 29/04/2009  
Crespano del Grappa – delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 30/04/2009  
Paderno del Grappa – delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 20/04/2009  
Possagno – delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 28/04/2009

Ottobre 2010

## **TITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - CONTENUTI DEL PATI**

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale. Quest'ultimo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (LR 11/2004) e successive modifiche ed integrazioni, si applica a tutto il territorio comunale articolandosi in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), come in questo caso ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

2. Le presenti norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal PATI con riferimento:

- a) alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- b) alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano.

#### **Art. 2 - FINALITA' DEL PATI**

1. Il PATI ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/2004 delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale con le seguenti finalità:

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. C della LR 11/2004;
- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22 della LR 11/2004;

- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della LR 11/2004;
- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della LR 11/2004 anche individuando standard specifici in relazione alle peculiarità di singoli ambiti territoriali;
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- determina, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della LR 11/2004;
- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;
- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 13 della LR 11/2004;
- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

### **Art. 3 - ELABORATI DEL PATI E LORO CONTENUTO PREVALENTE**

#### **1. Il PATI è formato dai seguenti elaborati:**

- a) R1 - RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- b) R2 - RELAZIONE DI PROGETTO E SINTETICA (contenente gli obiettivi, le scelte di piano e il dimensionamento);

- c) R3 - NORME TECNICHE;
- d) Elaborati grafici progettuali:
  - TAV. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CTRN sc. 1:10.000;
  - TAV. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI CTRN sc. 1:10.000;
  - TAV. 3 - CARTA DELLE FRAGILITA' CTRN sc. 1:10.000;
  - TAV. 4 - CARTA DELLA TRASFORMABILITA' CTRN sc. 1:10.000;
- e) V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale;
- f) V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- g) V.C.S. - Studio di Compatibilità Sismica – Relazione Tecnica illustrativa;
- h) V.Inc. - Valutazione di Incidenza;
- i) Banca dati alfanumerica e vettoriale (in formato DVD) contenente il Quadro Conoscitivo di cui all'art. 10 della LR 11/2004.

## **2. Contenuti prevalenti degli elaborati:**

In caso di contrasto tra i diversi elaborati del PATI prevalgono nell'ordine:

- le norme tecniche,
- gli elaborati grafici,
- la relazione di progetto.

## **Art. 4 - CONFINI COMUNALI – CONFINI DEL PATI**

1. Si dà atto, che i confini del PATI riportati negli elaborati grafici dello stesso, corrispondono ai confini comunali dei Comuni facenti parte del PATI .
2. Gli stessi sono stati notificati ai comuni contermini esterni al PATI.

## **TITOLO SECONDO ASSETTO DEL TERRITORIO**

### **Art. 5 - COMPONENTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO**

1. Il PATI suddivide il territorio comunale dei comuni del PATI nei seguenti Sistemi Territoriali:

*ambientale, insediativo, infrastrutturale.*

I sistemi ambientale e insediativo sono a loro volta articolati in sottosistemi e in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

2. Gli ATO sono individuati in base a specifici caratteri geografici, fisico-ambientali e insediativi del territorio. Essi sono rappresentati nella Tavola 4 (Carta della Trasformabilità) come segue:

- **SISTEMA AMBIENTALE**

- A.1 AMBITO DEL SISTEMA MONTANO

- ATO 1 - Ambito montano di Possagno;
    - ATO 4 - Ambito montano di Paderno del Grappa;
    - ATO 8 - Ambito montano di Crespano del Grappa;

- A.2 AMBITO DEL SISTEMA COLLINARE

- ATO 5 - Ambito collinare di Paderno del Grappa;
    - ATO 9 - Ambito collinare di Crespano del Grappa;
    - ATO 12 - Ambito collinare di Castelcucco;

- **SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO**

- A.3 AMBITO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, INSEDIATIVO AGRICOLO, INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INSEDIATIVO INTEGRATO

- ATO 2 - Ambito agricolo, insediativo e integrato di Possagno;
    - ATO 3 - Polo del Cotto di Possagno.
    - ATO 6 - Ambito agricolo, insediativo e integrato di Paderno del Grappa;
    - ATO 7 - Ambito agricolo insediativo e produttivo di Paderno del Grappa;
    - ATO 10 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Crespano del Grappa;
    - ATO 11 Ambito agricolo di Crespano del Grappa;
    - ATO 13 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Castelcucco.

- **SISTEMA INFRASTRUTTURALE**

- V.1 SISTEMA STRADALE

## Art. 6 - CARATTERI DEL TERRITORIO

1. I caratteri sono quelli propri dei tre sistemi territoriali che sono ricompresi all'interno delle singole ATO, così come riportato nella Tavola 4:

- Il sistema ambientale, è caratterizzato dalla prevalenza delle risorse naturali e paesaggistiche che qualificano gli ambiti montani, collinari, pedecollinari e agricoli afferenti al sistema del Massiccio del Grappa, della Valcavasia e del sistema collinare dell'Asolano.

- Il sistema insediativo, è caratterizzato dalla struttura insediativa storica e di recente formazione che qualifica tre sottosistemi: residenziale di interesse culturale; residenziale integrato e dei servizi; misto a dominante produttiva agricola e a dominante produttiva industriale.

- Il sistema infrastrutturale, è caratterizzato dalle reti stradali per i collegamenti di livello locale e territoriale.

2. Ogni sistema territoriale è interessato dalla presenza di un insieme di vincoli, di invarianti e di fragilità che determinano una struttura e un quadro normativo nel rispetto dei quali sono regolamentati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi propri del PATI.

Gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi di settore e da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata sono individuati nella Tavola 1 e distinti come di seguito specificato:

- Sistema dei vincoli: vincolo paesaggistico, vincolo monumentale, vincolo sismico;
- Biodiversità: siti SIC e ZPS;
- Pianificazione di livello superiore: Aree a tutela paesaggistica, ambiti naturalistici, zone umide, aree a rischio idrogeologico (PAI), Piano di Area del Massiccio del Grappa (PAMAG);
- Centri storici: perimetro centri storici da PRG vigente;
- Elementi generatori di vincolo – fasce di rispetto: idrografia, depuratori, viabilità, zone militari, elettrodotti, metanodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il PATI rimanda alle specifiche normative di riferimento di cui al Titolo III, Capo II delle presenti norme.

3. Gli elementi e gli ambiti di invariante, caratterizzati da particolari evidenze ed unicità, per i quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela, sono individuati nella Tav. 2 e distinti come di seguito specificato:

- Invarianti di natura storico – monumentale;
- Invarianti di natura ambientale;
- Invarianti di natura paesaggistica: ambiti di rilevanza paesaggistica;
- Invarianti di natura agricolo produttiva: ambiti agricoli a buona integrità;

Gli elementi di invariante sono specificatamente normati al Titolo III, Capo III delle presenti norme.

4. Gli ambiti di fragilità, che individuano i limiti relativi all'uso del territorio, sono individuati nella Tav. 3 e distinti come di seguito specificato:

- Compatibilità geologica;
- Aree soggette a dissesto idrogeologico;
- Zone omogenee in prospettiva sismica;
- Zone di tutela.

Gli elementi di fragilità sono specificatamente normati al Titolo III, capo IV delle presenti norme.

## **Art. 7 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI**

1. Gli obiettivi generali fanno riferimento al territorio comunale nel suo complesso senza specifiche distinzioni afferenti ai singoli ambiti territoriali.

2. Gli obiettivi generali si riferiscono a:

- a) Sviluppo socio - economico della comunità e sua sostenibilità;
- b) Riqualificazione strutturale del territorio in termini urbanistico-ambientali e relazionali in riferimento alla massima tutela e valorizzazione delle invarianti di natura fisica, ambientale e culturale;
- c) Definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e/o delle trasformazioni del territorio;
- d) Valorizzazione delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche.

## **Art. 8 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI**

### **1. Obiettivi specifici**

Gli obiettivi specifici e le scelte strutturali per l'assetto e lo sviluppo del territorio vengono definiti per ognuno dei sistemi territoriali identificati, con talune puntualizzazioni specifiche per ogni singolo territorio comunale dei quattro comuni coinvolti nel PATI.

#### **1.1. Sistema ambientale**

Per il sistema ambientale sono stati individuati una serie di obiettivi che si possono così riassumere:

- Salvaguardia e valorizzazione del sistema montano e collinare;
- Salvaguardia e valorizzazione delle aree di valore paesaggistico-ambientale;
- Valorizzazione delle attività agricole;

- Risanamento ambientale e messa in sicurezza delle aree in situazioni di degrado e sottoposte a rischio;
- Salvaguardia, recupero e valorizzazione dei beni storico - culturali.

### 1.2. **Sistema insediativo**

Per il sistema insediativo gli obiettivi individuati si possono così riassumere:

- Salvaguardia, recupero e valorizzazione dei centri storici e dei beni storico culturali;
- Recupero e riqualificazione urbanistico-ambientale delle aree urbane e della struttura produttiva;
- Rafforzamento e incremento dei servizi di interesse sovracomunale;
- Promozione di insediamenti pubblici e privati ecosostenibili e biocompatibili.

### 1.3. **Sistema infrastrutturale**

Per il sistema infrastrutturale gli obiettivi sono stati così definiti:

- Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità (tra cui la nuova "Pedemontanina");
- Ottimizzazione della circolazione veicolare interna all'ambito intercomunale e dei singoli comuni;
- Potenziamento del trasporto pubblico in coerenza con lo sviluppo delle nuove urbanizzazioni e della rete di percorsi pedonali e piste ciclabili.

## **Art. 9 - AZIONI STRATEGICHE AFFIDATE AL PATI**

1. Il PATI definisce una serie di azioni strategiche che si possono articolare per i singoli sistemi strutturali individuati all'interno del territorio comunale e che si possono così riassumere:

### 1.1 **Sistema ambientale**

Efficace protezione ambientale e riqualificazione degli ambiti naturalistici.

Definizione di adeguati collegamenti per la formazione di una "rete" ecologica.

Tutela degli spazi agricoli, efficace protezione ambientale e valorizzazione delle attività agricole.

Efficace protezione ambientale e riqualificazione degli ambiti e dei manufatti di interesse storico, ambientale e paesaggistico.

Riqualificazione ambientale anche mediante scelte volte alla promozione del turismo, al mantenimento della popolazione in loco ed al sostegno delle attività connesse con il territorio montano e collinare.

### 1.2 **Sistema insediativo**

Salvaguardia, recupero e valorizzazione dei centri, dei nuclei e dei manufatti di interesse storico-culturale, anche mediante interventi di eliminazione o mitigazione dei contrasti esistenti.

Recupero e riqualificazione dei nuclei abitati minori e delle aggregazioni insediative presenti nel sistema ambientale.

Contenimento della edificazione di abitazioni e di annessi rustici all'esterno dalle strutture insediative.

Riqualificazione urbanistico - ambientale dei centri urbani.

Ottimizzazione dell'offerta di aree per attività artigianali e industriali e degli spazi necessari per favorire il trasferimento delle attività improprie esistenti nei centri urbani e in altri ambiti inidonei.

Incentivazione degli insediamenti ecosostenibili e biocompatibili.

### 1.3 **Sistema infrastrutturale**

Incentivazione e potenziamento del trasporto pubblico.

Razionalizzazione e messa in sicurezza della rete stradale.

Formazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili diffusa nel territorio.

## 2. **Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI)**

Il PI rende operative le scelte strutturali delineate dal PATI, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le iniziative necessarie per garantire la fattibilità delle previsioni, anche in relazione alle effettive risorse disponibili e agli scenari territoriali previsti.

## **TITOLO TERZO DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO**

### **CAPO I TUTELA DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO**

#### **Art. 10 - TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

1. La tutela ambientale e paesaggistica è obiettivo fondamentale degli indirizzi di governo del territorio ed è affidata a specifiche azioni da promuovere sulle aree di interesse paesaggistico e/o ambientale identificate nei singoli ambiti ATO.
2. Il PATI nella Tav. 2 individua gli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità, ovvero dalla presenza di singolarità o di eccellenze floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria.
3. La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso, orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e sostenibilità, e a mantenere e valorizzare le condizioni di integrità ambientale e paesaggistica.
4. La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e degli appositi indirizzi e direttive che andranno tradotti in indicazioni progettuali e in normative specifiche e generali dal PI.
5. Il P.I. incentivi e favorisca all'interno dello spazio extraurbano le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia, la filiera della biomassa a fini energetici, la filiera corta del prodotto agroalimentare, la manutenzione ed il ripristino del paesaggio storico-culturale, lo sviluppo del turismo rurale e dei nuclei residenziali in territorio agricolo.

#### **Art. 11 - AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE**

1. Per tutti gli ambiti il PATI prescrive il divieto delle attività e degli interventi che alterano e/o distruggono le caratteristiche di naturalità e biodiversità e integrità dell'ambiente e del paesaggio.
2. Gli spazi aperti appartenenti al sistema ambientale possono essere interessati solo da interventi di salvaguardia, recupero e valorizzazione in ragione dei caratteri propri delle singole località, salvo interventi diversi specificati negli strumenti urbanistici o territoriali di area vasta, e/o nella disciplina degli ATO e da specificare in sede di PI.
3. L'edificabilità è consentita purché finalizzata alla riqualificazione urbanistica e ambientale secondo modalità definiti dalle presenti norme e rese operative dal P.I. .
4. Sono consentiti gli interventi finalizzati al recupero degli edifici e del territorio in conformità con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, secondo le modalità generali individuate nelle presenti norme e puntualizzate in sede di PI.

In particolare per gli interventi nei nuclei abitati e sugli edifici di interesse testimoniale individuati dal PATI, che ne favorisce il recupero, il PI definirà l'esatto censimento e le specifiche indicazioni progettuali.

In tali ambiti la manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, siepi e simili.

I perimetri di tali ambiti potranno essere meglio definiti in sede di PI, in ragione della scala degli elaborati, sulla base della verifica di limiti fisici e/o catastali accertati, e modificati in ragione di:

- accertata alterazione, per cause naturali o a seguito della realizzazione di opere e/o infrastrutture ad uso pubblico, dello stato di fatto;
- realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo;
- altre destinazioni di pubblico interesse.

5. In riferimento al PTCP il P.I. dovrà:

- prevedere strumenti di monitoraggio delle misure di recupero ambientale, incentivando la destinazione del sito recuperato a funzioni d'interesse generale.
- misurare il livello di sostenibilità delle trasformazioni in atto in ciascuna Unità di Paesaggio attraverso un set di indicatori opportunamente predisposto;
- verificare l'equilibrio ecologico ambientale del territorio, disponendo adeguati interventi di compensazione da realizzarsi in funzione dell'aggravio del carico ambientale determinato da cave, infrastrutture, edificazione in zona agricola, urbanizzazioni ed altri interventi che incidano sul valore ecologico ed ambientale del territorio"
- indirizzare la realizzazione delle opere di compensazioni nella medesima Unità di paesaggio, preferibilmente all'interno degli ambiti della rete ecologica;
- prevedere forme di garanzia fidejussoria per l'esecuzione delle compensazioni ambientali, qualora non vengano realizzate prima dell'intervento e prevedere la possibilità di monetizzare le compensazioni per ottenere risorse volte alla realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del PAT;
- definire i parametri minimi delle misure di compensazione come di seguito:
  - per interventi d'interesse generale: 3 m di siepi o 1 mq di bosco per ogni mc di nuova edificazione o ampliamento; 5 mq di bosco per ogni mq di strada; 3 mq di bosco per ogni mq disboscato
  - per case singole: i parametri precedenti ridotti ad 1/3"
- assicurare la tutela della biodiversità nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle risorse silvicole, agricole, naturalistiche ed agli habitat naturali;
- incentivare l'accrescimento delle specie arboree autoctone, la tutela di boschi, parchi ed alberature esistenti, l'impianto di nuove superfici boscate e di fasce filtro alberate lungo le infrastrutture;
- concentrare gli interventi di riforestazione negli ambiti della rete ecologica, nelle cave dismesse, nelle fasce filtro lungo i fiumi e lungo la viabilità;
- dare indicazioni affinché provveda al un programma di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto per dotare il territorio comunale di almeno un albero per residente;

- precisare confini e classificazione delle aree d' idoneità faunistica, normandole per limitare il disturbo alle specie, il deterioramento dei loro habitat ed incentivando le recinzioni che permettano il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni.

## **CAPO II VINCOLI E NORME GENERALI DI TUTELA**

### **Art. 12 - VINCOLI E NORME GENERALI DI TUTELA**

1. Nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - il PATI individua gli elementi generatori di vincoli e gli elementi di pianificazione di livello superiore presenti all'interno del territorio comunale.

2. La disciplina generale trova riscontro nell'applicazione delle seguenti disposizioni normative e di legge comunitarie, statali e regionali vigenti (elenco comunque non esaustivo):

Vincolo paesaggistico - D.Lgs. n. 42/2004;

Vincolo paesaggistico - corsi d'acqua - D.Lgs. n. 42/2004;

Vincolo idrogeologico - forestale - R.D. 30.12.1923, n. 3267 e L.R. 13.09.1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale);

Vincolo archeologico - D.Lgs. n. 42/2004;

Vincolo monumentale - D.Lgs. n. 42/2004;

Vincolo sismico - OPCM 3274/2003 - OPCM 3519/2006

Rete Natura 2000 - Direttiva 479/409/CEE, Direttiva Europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997, con DGRV 2803/2002, con DGRV 1180/2006;

Aree a tutela paesaggistica d'interesse regionale a competenza provinciale - NTA - PTRC – Piano di Area del Massiccio del Grappa (PAMAG);

Ambiti naturalistici di livello regionale - NTA PTRC;

Zone Umide - NTA PTRC;

Centri storici - LR 80/1980;

Aree a rischio idraulico (PAI) - legge 267/1998 e L 365/2000;

Fasce di rispetto idraulico - R.D. 368/1904, e R.D. 523/1904 e D.Lgs 152/2006;

Fasce di rispetto stradale - D.Lgs 285/1992, Circolare n. 6 del 23.06.1998, LR 21/1998;

Fasce di rispetto servitù militari - D.M. 780/1976 e L. 898/1976;

Fasce di rispetto elettrodotti - LR 27/1993;

Fasce di rispetto gasdotti - DM 24.11.1984;

Fasce di rispetto cimiteriale - R.D. 1265/1934;

Fasce di rispetto impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico;

Fasce di rispetto impianti di depurazione - Disp. Ministero LL.PP. del 04-02-1977 e D.G.R.V. n. 2529 del 14-07-1999.

3. Nella Tav. 1 – Carta del vincoli e della pianificazione territoriale – è altresì riportato l'ambito entro il quale è in vigore il Piano d'Area del Massiccio del Grappa (Delibera Consiglio Regionale 15 giugno 1994 – BUR 2 agosto 1994).

Entro tale ambito territoriale valgono le disposizioni normative di cui alle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano d'Area medesimo.

## **Art. 13 - VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli monumentali di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni.

Sono oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 i seguenti immobili:

#### Comune di Castelcucco:

- Oratorio di S. Francesco d'Assisi,
- Villa Perugini,
- Chiesetta S. Lucia,
- Oratorio di S. Bartolomeo,
- Municipio.

#### Comune di Crespano del Grappa:

- Villa Manfrotto-Canal,
- Duomo di San Marco (piazza S.Marco),
- Campanile del Duomo (piazza S.Marco),
- Canonica chiesa parrocchiale (piazza S.Marco),
- Patronato vecchio (piazza S.Marco),
- Botteghe comunali (piazza S.Marco),
- ex Biblioteca (piazza S.Marco),
- Palazzo Reale - Cà dei Martini (piazza S.Marco),
- ex Cinema (via XI Febbraio),
- Campanile vecchia parrocchia di San Marco (via XI Febbraio),
- Ca' Melchiorri (via F.Aita),
- Ospedale (via F.Aita),
- Municipio (via IV Novembre),
- Scuola media A.Canova (via Piemonte),
- Villa San Marco (via Molinetto),
- Cà Biotti - collegio di S.Maria del Belvedere (via San Pio X),
- Belvedere Cà Biotti (via San Pio X),
- Oratorio Cà Biotti - chiesetta dell'Angelo (via San Pio X),

- Chiesa di San Paolo (via San Paolo),
- Chiesa di San Pancrazio - cimitero (via San Pancrazio),
- Santuario Madonna del Covolo (via Madonna del Covolo),
- Canonica Madonna del Covolo (via Madonna del Covolo),
- Capitello di S.Vittore (Via Madonna del Covolo),
- Capitello di S.Lucia (via S.Lucia),
- Ossario di Cima Grappa.

Comune di Paderno del Grappa:

- Municipio,
- Villa Fietta,
- Chiesa di Paderno,
- Chiesa di Fietta,
- Canonica di Fietta,
- Istituto Filippin,
- Istituto Cavanis,
- Casa di Esercizi Mater Ecclesie,
- Ossario Cima Grappa,
- ex scuole di Fietta,
- Casera Prà Tondo,
- Casera San Liberale,
- Malga Val Vecchia,
- Chiesa Istituto Filippin,
- Chiesa Madonna della Salute,
- Chiesa Fusere,
- Chiesa S. Andrea,
- Fabbricato di proprietà comunale in piazza Fietta.

Comune di Possagno:

- Municipio,
- Gipsoteca Canoviana,
- Fondazione Casa di riposo Via Menegazzo,
- Scuola elementare,
- Istituto alberghiero,
- Edificio scolastico liceo classico e ragioneria,
- Casa del Sacro Cuore,
- Asilo Socal-Cunial,
- Padri Cavanis,
- Casa Spada,
- Tempio Canova ed adiacente campanile,
- Ex latteria sociale,

- Chiesa S. Rocco,
- Capitelli via Crucis,
- Chiesetta S. Giustina,
- Chiesetta S. Giacomo,
- Chiesetta S. Francesco,
- Chiesetta di S. Antonio,
- Sacello col Mandria,
- Chiesetta di S. Bartolomeo
- Chiesetta della Madonna della Neve.

## **2. Obiettivi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni monumentali di cui al D.Lgs. 42/2004, ne definisce il perimetro e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione attraverso interventi finalizzati a recuperare e mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

## **3. Direttive**

In sede di PI, nelle more della definizione degli interventi e delle opere, vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei beni monumentali e dei relativi contesti figurativi. Nell'ottica di valorizzazione del bene il PI potrà individuare gli interventi specifici finalizzati alla valorizzazione ambientale nel contesto di un programma specifico di interventi di riqualificazione e restauro del paesaggio e a un eventuale riuso compatibile.

Gli interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale e finalizzati alla tutela e valorizzazione del bene monumentale e del contesto figurativo, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004, fatto salvo il parere preventivo dell'Autorità preposta alla tutela.

Il PI potrà definire una serie di itinerari storico-ambientali finalizzati alla pubblica fruizione e conoscenza dei beni monumentali, anche in accordo con percorsi similari organizzati dai comuni contermini all'interno di percorsi storico culturali a valenza sovracomunale.

## **4. Prescrizioni**

Per i beni con vincolo monumentale e per i relativi contesti figurativi valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti dovrà essere verificata e, se necessario, attuata la sistemazione delle aree esterne di pertinenza o attigue, al fine del mantenimento e/o ripristino del contesto storico-figurativo.

## **5. Direttive per la formazione del P.I.**

il P.I. potrà regolamentare la trasformazione del territorio in prossimità degli edifici vincolati, vietando l'edificazione ove questa comporti una limitazione della percezione del complesso architettonico e del contesto figurativo di pertinenza.

**Art. 14 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua il vincolo idrogeologico-forestale. Le caratteristiche sono specificate all'interno del Quadro Conoscitivo al paragrafo "vincolo idrogeologico-forestale".

I territori comunali di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno, sono caratterizzati dalla presenza di boschi e foreste sottoposte a vincolo ai sensi del R.D. 30/12/1923 nr. 3267 e del relativo regolamento (R.D. 16/05/1926 n° 1126) e dalle leggi regionali di settore (L.R. nr. 52/1978)

**2. Indirizzi**

Il PATI si prefigge di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio boschivo attraverso l'applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

**3. Direttive**

- In tali zone e' vietato procedere a movimenti di terra , abbattimento di alberature, alla costruzione di strade carrabili, fatta eccezione per le opere funzionali alla manutenzione del bosco ed alla difesa del suolo.
- La posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica e' vietata all'interno delle zone boscate. Eventuali deroghe - in mancanza di alternative - sono concesse a condizione che i cavi aerei seguano strade esistenti, sentieri, tagliafuoco e altre tracce preesistenti.
- Eventuali zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non potranno assumere una nuova destinazione e su di esse vi e' assoluto divieto di compiere qualsiasi opera edilizia.
- In esse sono ammessi esclusivamente il rimboschimento e il ripristino della vegetazione.
- Nelle zone di dissesto e' vietato procedere a movimenti di terra, alterazioni di manti erbosi, abbattimento di alberature, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le opere funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco.
- Per gli edifici esistenti costruiti su aree idrogeologicamente insicure può essere ammessa la demolizione e ricostruzione in loco in aree agricole non boscate e idrogeologicamente più sicure adiacenti, anche se di superficie inferiore a quella minima prevista dalle norme del P.R.G.; nel frattempo - su tali edifici - sono ammessi solamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Valgono – comunque – le norme più restrittive del P.A.M.A.G.

**4. Prescrizioni**

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 19/05/1926 nr. 1126 e della legislazione regionale in materia.

## Art. 15 - VINCOLO SISMICO

### 1. Definizione

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua il vincolo sismico. Le caratteristiche sono specificate all'interno del Quadro Conoscitivo al paragrafo "Rischio sismico".

Il territorio comunale di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno, è classificato sismico, (grado 2) in base alla D.C.R. n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento.

### 2. Indirizzi

Il PATI si prefigge di garantire in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico.

### 3. Direttive

- La tav. 3 del PATI (Fragilità) codifica una microzonizzazione sismica del territorio risultante dalla raccolta delle indagini geologiche e geofisiche eseguite nei vari interventi edilizi ed urbanistici;
- Il P.I. dovrà prendere in considerazione le zone omogenee in prospettiva sismica, attraverso puntuali studi di microzonizzazione e con la determinazione dei parametri di caratterizzazione dei suoli necessari per la progettazione degli interventi, verificati anche con la misurazione in loco in considerazione delle diverse caratteristiche morfologiche topografiche strutturali e di categoria dei suoli, così come definito dalla DGR 3308/2008 e dalla legislazione vigente in materia sismica.

### 4. Prescrizioni

Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della DGRV n. 71 del 22/1/2008 e s.m.i..

Il P.I. dovrà provvedere per le aree trasformabili agli approfondimenti ex DGR 3308 del 04/11/2008.

Il P.I. dovrà altresì provvedere ad un aggiornamento annuale dei dati e l'eventuale elaborazione cartografica al fine di giungere ad una microzonizzazione sismica del territorio sempre più dettagliata e aggiornata nel tempo.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime, rispetto alle verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'OPCM n. 3274/2003, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

I progetti edilizi redatti dopo l'approvazione del PATI e del P.I., dovranno dichiarare esplicitamente la zona omogenea in prospettiva sismica nella quale ricadono, ed individuare gli eventuali elementi di pericolosità sismica locale dai quali sono interessati, adottando e dichiarando i relativi provvedimenti tecnici; gli stessi devono essere progettati, eseguiti, collaudati e soggetti a manutenzione con riferimento ed in ottemperanza alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008.

**Art. 16 - VINCOLO ZONA MONUMENTALE DEL COMMISSARIO GENERALE  
PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA**

**1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua il “Vincolo zona monumentale del Commissario Generale per le onoranze ai caduti in guerra” riguardante la parte del territorio sovrastante la curva di livello della quota 1700 s.l.m..

**2. Indirizzi**

Il PATI si prefigge di garantire in particolare la salvaguardia e la valorizzazione della zona, anche attraverso il censimento e l'individuazione cartografica dei siti ancora rintracciabili, dettando inoltre norme puntuali affinché l'assetto dei luoghi sia conservato nella conformazione attuale.

**3. Direttive**

Valgono le direttive del successivo art. 73 “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi complessi: Ambito progetto “Cima Grappa”.

**4. Prescrizioni**

Valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte.

**Art. 17 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AREE DI NOTEVOLE  
INTERESSE PUBBLICO**

**1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni. All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuati e specificati gli elementi oggetto di tutela.

**2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Il PATI individua e perimetra i beni paesaggistici e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

**3. Direttive**

In sede di PI, nella definizione e previsione degli interventi e delle opere vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei beni paesaggistici e dei relativi contesti. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti figurativi, nell'ambito di interventi di riqualificazione e restauro del paesaggio.

Interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale e finalizzati alla tutela e valorizzazione all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

In sede di PI potrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari storico-ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi beni, anche in collegamento con percorsi similari organizzati dai Comuni contermini, per la formazione di un circuito turistico sovracomunale.

#### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

La normativa del PI dovrà indirizzare gli interventi negli ambiti vincolati ai seguenti obiettivi:

- ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le possibili ri-destinazioni funzionali;
- mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo;
- mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, etc.);
- uso di materiali e di colori tradizionali;
- tutela delle specie arboree autoctone esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.

### **Art. 18 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – CORSI D'ACQUA**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni. All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuati e specificati gli elementi oggetto di tutela.

#### **2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Il PATI individua e perimetra i beni paesaggistici e i corsi d'acqua pubblici vincolati e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

#### **3. Direttive**

In sede di PI, nella definizione e previsione degli interventi e delle opere vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei corsi d'acqua pubblici vincolati e dei relativi contesti. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti figurativi, nell'ambito di interventi di riqualificazione e restauro del paesaggio.

In sede di PI potrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari storico-ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi beni.

#### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

Valgono le prescrizioni di cui al precedente articolo.

## **Art. 19 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AMBITI MONTANI PER LA PARTE ECCEDENTE I 1600 M SLM**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni. All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuati e specificati gli elementi oggetto di tutela.

Gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m. costituiscono degli insiemi di rilevante valore paesaggistico, caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da alcuni contesti edilizi di valore testimoniale (malghe).

### **2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Il PATI individua e perimetra i beni paesaggistici e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

### **3. Direttive**

In sede di PI, nella definizione e previsione degli interventi e delle opere vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei beni paesaggistici, dei siti montani e collinari e dei relativi contesti. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti figurativi, nell'ambito di interventi di riqualificazione e restauro del paesaggio.

Interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale e finalizzati alla tutela e valorizzazione all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

In sede di PI potrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari storico-ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi beni, anche in collegamento con percorsi similari organizzati dai Comuni contermini, per la formazione di un circuito turistico sovracomunale.

### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti presenti all'interno di tali ambiti dovrà essere verificata ed eventualmente attuata la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza o attigue agli stessi, al fine del mantenimento e/o ripristino dei caratteri figurativi storicamente caratterizzanti il sito.

**Art. 20 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AREE BOSCATI****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua le zone classificate a bosco e cartografate nella “Carta Forestale” della Regione Veneto, prevista dalla Legge Regionale del 13/09/1978 nr. 52.

All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuate e specificate le zone oggetto di tutela.

**2. Indirizzi**

Il PATI individua e conferma l'ambito di tutela individuato nella cartografia di progetto del PTRC. Il PATI individua e perimetra la zona a bosco e ne persegue la salvaguardia e la valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

**3. Direttive**

In sede di PI nella definizione e previsione di interventi ed opere vanno considerate e valutate le esigenze di tutela dei siti specifici e dei relativi contesti nel rispetto della normativa vigente all'atto delle nuove previsioni. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti anche nel contesto di interventi di riqualificazione degli ambiti circostanti.

In sede di PI potrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari didattico e scientifico – culturali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica.

**4. Prescrizioni**

Sono richiamate e ribadite le prescrizioni di cui all'art. 17 precedente.

- Sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001
- Eventuali nuove costruzioni sono ammesse solo in funzione del fondo agricolo e, comunque, nei limiti previsti dal PAMAG.
- Gli interventi di tipo silvicolturale negli ambiti forestali dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.
- Dalla data di adozione del PATI le indicazioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono prescrizioni immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione sino all'approvazione del PI in adeguamento al PATI stesso.
- I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra nelle forme e nei modi ritenuti possibili dalle direttive sotto riportate.

**Art. 21 -VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – USI CIVICI****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni. All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuate e specificate le "zone gravate da uso civico" di cui alla lettera h) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

**2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Il PATI individua e perimetra le zone gravate da uso civico e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni.

**3. Direttive**

I comuni del PATI devono provvedere alle operazioni di riordino delle terre di uso civico secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 31/94.

**4. Prescrizioni**

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I terreni di uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono subire cambiamenti di destinazione o essere venduti solo con il rilascio di una specifica autorizzazione regionale secondo le procedure previste dall'art. 8 della L.R. 31/94.

Nel caso la vendita avvenga tramite la permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione di terreni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L. 1766/27 sono nulli.

**Art. 22 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 –****ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni. All'interno del Quadro Conoscitivo, al paragrafo vincoli, sono individuati e specificati gli elementi oggetto di tutela.

**2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Il PATI individua e perimetra le aree nelle quali la Soprintendenza per la tutela dei Beni archeologici del Veneto ritiene probabili ritrovamenti archeologici .

### 3. Direttive

Il P.I. provvederà a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e delle aree limitrofe secondo quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004.

A norme dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado ricadenti nell'area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina la formazione di "credito edilizio".

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio.

Il P.I. infine dovrà disporre specifica disciplina di tutela per le aree a rischio archeologico, anche in relazione agli interventi di trasformazione ammessi in contiguità alle stesse.

### 4. Prescrizioni

Gli interventi previsti nelle zone di interesse archeologico sono subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente.

Sono ribadite le prescrizioni di cui al precedente art. 17..

## Art. 23 - BIODIVERSITA': SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) – ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

### 1. Definizione

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua le parti di territorio sottoposte a vincolo ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 357/1997 e della DGRV 1180/2006 "Rete natura 2000" – Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.

Comune di Castelcucco:

- (non sono presenti SIC/ZPS)

Comune di Crespano del Grappa:

- (SIC/ZPS IT3230022 - MASSICCIO DEL GRAPPA)

Comune di Paderno del Grappa:

- (SIC/ZPS IT3230022 - MASSICCIO DEL GRAPPA)

Comune di Possagno:

- (SIC/ZPS IT3230022 - MASSICCIO DEL GRAPPA)

### 2. Indirizzi

Il PATI assume e conferma la tutela dei siti SIC e ZPS e ne persegue gli obiettivi di salvaguardia.

### 3. Direttive

I siti sono soggetti alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con DPR 357/1997, alla DGRV 2803/2002 e DGRV 1180/2006.

In sede di PI, nella definizione e previsione di interventi ed opere, sono considerate e valutate le esigenze di tutela dei siti specifici e dei relativi contesti nel rispetto della normativa vigente. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti stessi.

In sede di PI dovrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi beni, anche in collegamento con analoghi tracciati nei Comuni contermini.

#### **4. Prescrizioni**

Le fasi di progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di singoli interventi, siano realizzate nel rispetto della normativa che regola la redazione degli Studi di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE <<Habitat>>;

In riferimento a quanto dichiarato a pag. 45 dello Studio sulla Valutazione di Incidenza, nelle aree individuate come punto di decollo per la pratica sportiva del volo libero, il decollo non dovrà essere svolto durante le ore crepuscolari di alba e tramonto;

In riferimento a quanto dichiarato a pag. 45 dello Studio sulla Valutazione di Incidenza, dovrà essere posto il divieto della pratica sportiva di volo libero in prossimità delle pareti rocciose poste tra Cima della Mandria e Monte Palla, nei periodi di nidificazione di Aquila chrysaetos e Falco peregrinus e precisamente nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di luglio.

### **Art. 24 - AMBITI DEI PARCHI O PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED A TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 33 NTA PTRC)**

#### **1. Definizione**

Il PATI individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali, così come previsto dall'art. 33 del PTRC e riportato nell'elaborato cartografico n. 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela paesaggistica", (scala 1:250.000) e n. 9 (scala 1:50.000 ) di progetto "Massiccio del Grappa".

#### **2. Indirizzi**

Il PATI assume e conferma la tutela degli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali e ne persegue la salvaguardia e valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

#### **3. Direttive**

In sede di PI, nella definizione e previsione degli interventi e delle opere vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela delle aree dei parchi e/o per l'istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche ed a tutela paesaggistica. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti figurativi, nell'ambito di interventi di riqualificazione e restauro del paesaggio.

Interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale e finalizzati alla tutela e valorizzazione all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

In sede di PI dovrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari storico-ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi beni, anche in

collegamento con percorsi similari organizzati dai Comuni contermini, per la formazione di un circuito turistico sovracomunale.

Nelle more dell'istituzione del parco di interesse regionale "Massiccio del Grappa" l'ambito territoriale individuato è sottoposto alle "Norme specifiche di Tutela di cui al Titolo VII delle norme di attuazione del P.T.R.C."

#### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti presenti all'interno di tali ambiti dovrà essere verificata ed eventualmente attuata la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza o attigue agli stessi, al fine del mantenimento e/o ripristino dei caratteri figurativi e paesaggistici del sito.

### **Art. 25 - PIANI DI AREA E DI SETTORE VIGENTI (ART. 33 NTA PTRC)**

#### **1. Definizione**

Il PATI individua gli ambiti entro i quali insistono vigenti piani di area e di settore.

La Regione Veneto, in ottemperanza a quanto previsto dal PTRC, ha approvato con DGR n° 930 del 15/06/1994 (Pubb. BUR n° 63 del 02/08/1994) il Piano di Area del Massiccio del Grappa redatto ai sensi delle ex L. 1497/39 e ex L. 431/85.

I comuni del presente PATI, ad esclusione del comune di Castelcuoco, sono interessati dal P.A.M.A.G. ed hanno a suo tempo redatto una apposita variante al Piano Regolatore di Adeguamento al Piano di Area.

Tali varianti sono state adottate dai comuni con le seguenti deliberazioni consiliari:

Paderno del Grappa: Del. c.c. n° 24 del 25/06/1996

Crespano del Grappa: Del.c.c. n° 26 del 28/06/1996

Possagno: Del.c.c. n° 40 del 10/06/1996

#### **2. Indirizzi**

Il PATI riprende e conferma le indicazioni progettuali definite dal P.A.M.A.G. rinnovando quelli che erano gli obiettivi fondamentali della ricerca dello sviluppo "eco-compatibile" e "sostenibile" dei comuni della Comunità Montana del Grappa.

La tavola 2 "Carta delle Invarianti" acquisisce il perimetro del P.A.M.A.G. e quindi implicitamente le invarianti di natura geologica, di natura paesaggistica, di natura ambientale e di natura storico-monumentale in esso contenute.

La normativa del P.A.M.A.G. costituisce, quindi, parte integrante delle presenti Norme.

#### **3. Direttive**

Il P.I. provvederà ad apportare opportune integrazioni ed affinamenti alle norme del PAMAG, anche in relazione ai riferimenti legislativi non più vigenti (L.R. 61/85 – L.R. 24/85)

#### **4. Prescrizioni**

All'interno dell'ambito PAMAG valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite nel P.A.M.A.G. stesso. Il P.I., pur nell'ambito delle direttive di cui sopra, non potrà apportare modifiche ai contenuti delle norme del P.A.M.A.G..

### **Art. 26 - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE (ART. 19 NTA PTRC)**

#### **1. Definizione**

Il PATI individua gli ambiti naturalistici di livello regionale, così come previsto dall'art. 19 del PTRC .

Trattasi di ambiti ad altissima sensibilità ambientale e ad alto rischio ecologico.

#### **2. Indirizzi**

Il PATI individua e perimetra l'area di interesse naturalistico in base alla cartografia del PTRC, e ne persegue la salvaguardia e la valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenere l'integrità di questi beni e del contesto figurativo nel quale sono inseriti.

#### **3. Direttive**

I siti sono soggetti alla direttiva regionale del PTRC ai sensi dell'art. 19 – Direttive per la tutela delle risorse naturalistico ambientali.

In sede di PI nella definizione e previsione di interventi ed opere vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei siti specifici e dei relativi contesti nel rispetto della normativa vigente all'atto delle nuove previsioni. In tal senso il PI potrà individuare interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti anche nel contesto di interventi di riqualificazione degli ambiti circostanti.

In sede di PI potrà essere prevista l'individuazione e la formazione di itinerari ambientali finalizzati alla conoscenza e fruizione pubblica di questi ambiti.

#### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità preposte alla tutela.

Nella formazione del PI si dovrà prevedere una disciplina di dettaglio finalizzata ai seguenti obiettivi:

- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;
- la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;
- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;
- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;
- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;
- la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;
- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.

## **Art. 27 - AREE A PERICOLOSITA' DI VALANGA IN RIFERIMENTO AL PAI DEL FIUME PIAVE**

### **1. Definizione**

Il PATI individua le aree a pericolosità di valanga in riferimento al Progetto di Piano di Stralcio per l'ASSETTO Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave (L. 267/98 e L. 365/00).

La metodologia per l'individuazione e classificazione delle aree sottoposte a pericolo da valanga è imperniata principalmente sui contenuti della Carte di localizzazione Probabile delle Valanghe redatta dalla Regione.

### **2. Indirizzi**

Il PATI individua e conferma le aree a pericolosità di valanga in riferimento al PAI del Fiume Piave e persegue la salvaguardia degli elementi a rischio.

### **3. Direttive**

In sede di PI nella definizione e previsione di interventi ed opere di difesa vanno considerate e valutate le primarie esigenze di tutela dei siti specifici e dei relativi contesti.

In tal senso il PI potrà eseguire uno stralcio più approfondito sia per quanto riguarda il livello di pericolosità dei siti valanghivi che dell'efficienza delle opere di difesa presenti (grado di manutenzione, evoluzione morfologica e agroforestale dei versanti).

### **4. Prescrizioni**

All'interno di tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalle Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta/Bacchiglione.

## **Art. 28 - CENTRI STORICI**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e Tavola 4 – Carta della Trasformabilità – individua gli ambiti di centro storico.

#### Comune di Castelvucco:

- A/1 - Castelvucco
- A/2 - Contrada della Posa
- A/3 - Santa Margherita
- A/4 – Cannaregio

#### Comune di Crespano del Grappa:

- Crespano Centro      + Centro Urbano
- + Castellaro
- + Ex Filanda

- Crosera
- Scarpelli
- Cacciatore
- Rosati
- Gherla
- Contrada dell'Angelo
- Caselli
- Cimoloni

Comune di Paderno del Grappa:

- Centro Paderno del Grappa,
- Canil,
- Farra,
- Cimarive,
- Bernardi,
- Fietta Bassa,
- Fietta Alta,
- Fusere,
- Piè del Colle
- Cengia.

Comune di Possagno:

- Cunial,
- Rover,
- Marconi,
- Zan di Sopra,
- Zan di Sotto,
- Bironi,
- Canova,
- Pastega,
- Vardanega,
- Soffratta,
- Broi,
- Centro Possagno,
- Masiere
- S. Giacomo.

I centri storici sono agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Tali zone coincidono con quelle classificate come "centro storico" dall'Atlante Regionale ex L.R. 80/80 e con la successiva ridefinizione e puntualizzazione nell'ambito dei P.R.G..

Al loro interno si sono consolidati e conservati gli originari caratteri storico-ambientali, spesso di elevata qualità edilizia ed urbana, seppure in presenza di talune situazioni di degrado urbanistico ed edilizio.

## **2. Obiettivi**

Ai fini della tutela e salvaguardia dei centri storici e più in generale del patrimonio di antica origine il PATI si prefigge:

- il recupero e la valorizzazione dei tessuti e del patrimonio edilizio;
- l'individuazione delle categorie tipologiche di tutela in funzione della disciplina degli interventi ammissibili;
- la salvaguardia delle funzioni residenziali e l'incentivazione della presenza di attrezzature di interesse generale;
- il recupero e la riqualificazione degli spazi aperti, pubblici e privati in un'ottica di realizzazione di sistemi continui di verde.

## **3. Direttive**

Il Piano degli Interventi in attuazione dei suesposti obiettivi dovrà definire:

- le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
- la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
- gli spazi da destinare a servizi, i collegamenti protetti, e gli elementi significativi da valorizzare;
- la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale.

Il P.I. potrà altresì affinare i perimetri dei centri storici interessando anche aree circostanti interessate da particolari connotazioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

Il P.I. relativamente al centro storico di Crespano del Grappa, individuato e classificato a "rischio archeologico" nella tavola 2.4 di PTCP, dovrà accertare e dettagliare la sussistenza del rischio archeologico con la competente Soprintendenza e predisporre specifiche forme di tutela per la salvaguardia dei segni emergenti.

Inoltre, per lo stesso centro storico di Crespano del Grappa, il P.I. dovrà disporre specifica disciplina di tutela per i siti ed i centri storici a rischio archeologico, assicurando per le trasformazioni attuate in prossimità dei beni:

- la redazione di piani e programmi attuativi unitari e contestuali per ogni area a rischio
- la destinazione prioritaria ad usi turistici connessi ai percorsi del PTT
- la tutela delle preesistenze in stato positivo, la riqualificazione di quelle in stato negativo, la delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie".

Il P.I. infine dovrà disporre specifica disciplina di tutela per i centri storici anche in relazione agli interventi di trasformazione ammessi in contiguità agli stessi.

#### **4. Prescrizioni**

Il Piano degli Interventi, provvederà ad attribuire a ciascun manufatto la corrispondente categoria di intervento attraverso i *gradi di protezione*.

Il PI, anche rapportandosi ai sussidi operativi del P.A.M.A.G., nell'ambito dell'adeguamento della disciplina particolareggiata per il Centro Storico, potrà definire norme per il trattamento degli intonaci esterni delle cortine edilizie e norme per l'armonizzazione delle insegne pubblicitarie, mediante l'adozione del "PIANO DEL COLORE" e del "PIANO DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE".

### **Art. 29 - CIMITERI / FASCE DI RISPETTO**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – delimita le aree inedificabili di rispetto cimiteriale.

#### **2. Direttive**

Il PI provvede ad effettuare la ricognizione e l'aggiornamento delle aree cimiteriali e le relative fasce di rispetto fissate dai rispettivi decreti di vincolo.

In sede di PI andranno definiti gli interventi ammissibili negli edifici esistenti posti in zona di rispetto cimiteriale.

A norma dell'articolo 37 della LR 11/2004 e del successivo art. 79, sono consentite compensazioni che consentano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo destinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

#### **3. Prescrizioni**

Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, modificato con Legge 17 ottobre 1957, n. 983 e successive modifiche e integrazioni (Legge 1 agosto/2002 n° 166) , la distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata dai rispettivi decreti di vincolo.

Le fasce di rispetto ricadenti all'interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nell'area adiacente esterna al vincolo.

Negli edifici esistenti compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1° comma dell'art. 3 – lettere a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ampliamento per motivi igienico-sanitari secondo una percentuale massima del 10% dell'esistente con un massimo di mc. 80.

## **Art. 30 - VIABILITA' / FASCE DI RISPETTO**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua i tracciati stradali di competenza regionale e provinciale.

Il PATI individua le fasce di rispetto stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285/1992 e relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Valgono, altresì, le prescrizioni ex D.Lgs 30/04/1992 n° 285 (art. 14 – 18) e DPR 19/12/1992 n° 495 (art. 26 – 28).

Queste fasce sono destinate:

- alla realizzazione di nuovi tratti stradali e/o all'adeguamento di quelli esistenti;
- all'esecuzione di migliorie dell'infrastruttura ed in particolare di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili;
- alla realizzazione di interventi di ambientazione e mitigazione paesaggistica ed ecologica;
- ad interventi di compensazione, mitigazione e tutela rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico.

### **2. Direttive**

Il PI con specifico riferimento alla tipologia delle strade, del traffico veicolare e dei livelli di inquinamento potrà, all'interno di queste fasce, definire eventuali interventi ed opere di ambientazione e mitigazione ai fini della tutela ambientale e paesaggistica.

Il PI con riferimento alla specificità dei luoghi e delle opere pubbliche o di interesse pubblico di previsione, potrà prevedere la ridefinizione delle fasce di rispetto stradale.

In sede di PI sulla base delle indicazioni del PATI si dovranno definire le nuove previsioni viarie, prevedendo opportune fasce di mitigazione ambientale ed ambientazione paesaggistica, in relazione alle caratteristiche degli ambiti interessati da queste infrastrutture.

La demolizione di edifici privi di valore storico, architettonico o ambientale all'interno delle fasce di rispetto stradale, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e al successivo art. 79. In previsione di tale eventualità, ove occorra, dovranno prevedersi adeguamenti e miglioramenti delle opere viabilistiche.

A norma dell'articolo 37 della LR 11/2004 e del successivo art. 79, sono consentite compensazioni che consentano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo destinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di rispetto di cui al presente articolo e ne individua graficamente posizione e dimensioni.

### **3. Prescrizioni**

Il PI all'interno delle zone di rispetto stradale definirà:

- gli interventi ammissibili negli edifici esistenti;
- i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
- la realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati che dovranno comunque rispettare la distanza minima prevista per i fabbricati;
- la realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere e manufatti di interesse generale.

Le fasce di rispetto ricadenti all'interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nell'area adiacente contigua al vincolo. Si intende adiacente anche l'area separata da una strada, da un canale, da elettrodotto e da metanodotto.

## **Art. 31 - IDROGRAFIA / FASCE DI RISPETTO IDRAULICO**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua l'idrografia principale e ne determina le fasce di rispetto/servitù, riportate all'interno dell'elaborato b01 del Quadro Conoscitivo, in osservanza alla vigente normativa. Le fasce di rispetto idraulico hanno lo scopo di proteggere i corsi d'acque e le infrastrutture ad essi connesse.

Nelle fasce di tutela inerenti l'idrografia principale valgono le norme di cui all'art. 41 della LR 11/2004.

Nelle fasce soggette a servitù idraulica valgono le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.

### **2. Direttive**

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PATI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale dei corsi d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, con eventuale ripristino e recupero dei tratti mancanti;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata, e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo e ne individua graficamente posizione e dimensioni.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

### 3. Prescrizioni

Nelle zone di tutela, all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, non sono consentite nuove edificazioni:

- nell'insieme di ATO a dominanza dei caratteri del Sistema ambientale e paesaggistico (ATO n° 1-4-8-5-9-12), per una profondità di ml 50 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale;
- nell'insieme di ATO a dominanza dei caratteri del Sistema insediativi (ATO n° 2-3-6-7-10-11-13), per una profondità di ml 20 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa l'edificabilità è preclusa solo nella parte soggetta a servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904).

Ai sensi della LR 9/1983 - art. 2, con DGR n. 1247/1999 sono formalmente affidati ai Consorzi di Bonifica i corsi d'acqua pubblici non classificati e le relative opere idrauliche. I Consorzi di Bonifica competenti, pertanto, sono i soggetti individuati ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni ai sensi del R.D. 368/1904.

Le fasce di rispetto ricadenti all'interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nell'area adiacente esterna al vincolo.

Negli edifici compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consenti interventi di cui al 1° comma dell'art. 3 – lettere a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

### **DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI**

Il PI individuerà le eventuali destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle fasce di tutela fluviali, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PATI.

Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione / riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

Il PI dovrà altresì individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e/o recupero.

Il P.I. dovrà infine dettare le norme finalizzate a garantire la pubblica incolumità ed ad evitare danni a persone e cose conseguenti ad eventuali esondazioni, a ristagni idrici, ovvero a problematiche connesse al deflusso delle acque. Il tutto anche in affinamento delle norme del Piano di Area del Massiccio del Grappa. (PAMAG).

La relativa normativa dovrà prevedere la corresponsabilità dei progettisti e dei soggetti attuatori (committenti, D.L., imprese) nelle fasi della realizzazione del progetto.

**Art. 32 - DEPURATORI / FASCE DI RISPETTO****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua gli impianti di depurazione e ne delimita le aree di rispetto inedificabili, con riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 per la tutela delle acque, dalla L.R. 33/1985 in materia di ambiente e del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA).

**2. Direttive**

In sede di PI o di esecuzione di opere relative a tali impianti, dovranno essere adottate misure per la loro integrazione paesaggistica.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e al successivo art. 79.

**3. Prescrizioni**

In sede di PI andranno definiti gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti nelle aree di rispetto dai depuratori. All'interno di esse, comprese entro ml 100 dal perimetro dei suddetti impianti, non sono consentite nuove costruzioni.

Negli edifici compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consenti interventi di cui al 1° comma dell'art. 3 – lettere a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. Trova altresì applicazione l'articolo 1 lettera f) della legge regionale 18/2006.

**Art. 33 – CAVE****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua le cave, con riferimento alle disposizioni previste dal DPR 9 aprile 1959, n° 128, Piano Regionale Attività di Cava, attraverso il raffronto con il catasto cave della Regione Veneto.

I siti puntualmente individuati sono riferiti alle aree effettivamente interessate da concessioni amministrative per attività di cava, attualmente attive (corrispondenti ad alcune porzioni residue e marginali per il completamento della ricomposizione ambientale prescritta) o inattive (classificabili tra le "cave abbandonate o dismesse" di cui al Titolo V° della L.R. 44/82), così come perimetrata e distinte nel Quadro Conoscitivo e riportate nella Carta Geomorfologia allegata allo studio geologico del PATI.

Il PI provvederà, d'intesa con la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive e sulla scorta del maggior dettaglio di scala nonché dell'evoluzione delle situazioni rilevate, all'aggiornamento ed ulteriore approfondimento dei siti di cava presenti nel territorio.

## 2. Direttive relative alle Cave non attive

Il P.I. individuerà le eventuali destinazioni d'uso ammissibili in armonia con i disposti del Piano Regionale delle Attività di Cava.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e al successivo art. 79.

## 3. Prescrizioni

In sede di PI e nel rispetto del DPR 9/04/1959 n° 128, andranno definiti:

- gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti nelle aree di cava ;
- le distanze da osservare dal ciglio superiore dell'escavazione ,

In particolare:

- Il PI potrà promuovere il recupero delle cave dismesse attraverso interventi di rinaturalizzazione mirata, nel rispetto della disciplina vigente. I principi da adottare in tali interventi dovranno essere finalizzati alla accelerazione dei tempi di rinaturalizzazione; la progettazione naturalistica impiegherà le risorse vegetali autoctone.
- Il P.I. dovrà prevedere il recupero ambientale delle cave esaurite o dimesse, evitandone la destinazione ad usi, funzioni od attività non compatibili, valutandone prioritariamente il riutilizzo come bacini di laminazione o serbatoio d'acqua piovana per usi agricoli, compatibilmente con i risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica.
- Le opere di recupero saranno finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e potranno anche interessare aree limitrofe rispetto a quelle definite dal perimetro della cava.
- Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepi arborate. Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato, opportunamente preparato con materiale di compostaggio, sarà volto alla realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature a funzione ricreativa; in tal caso la superficie interessata da pavimentazioni impermeabili non dovrà superare il 15% dell'area destinata ad uso ricreativo. Nel caso di eventuali parziali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in generale e abitazioni, la sistemazione definitiva dovrà in ogni caso garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area residua.
- Per le cave attive dovrà essere rispettato quanto disposto dall'autorizzazione rilasciata per la coltivazione delle cave e dal Piano Regionale Attività di Cava, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale nel corso e alla fine della coltivazione, e con le prescrizioni di cui ai commi precedenti.
- Valgono inoltre gli obiettivi, direttive, prescrizioni, salvaguardie e strumenti operativi di cui alla scheda n° 2 "PARETON" dell'elaborato "Progetti di Rilevanza Strategica", allegato alle presenti Norme, a cui si rimanda.

## **Art. 33 bis – DISCARICHE**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua una discarica autorizzata per rifiuti inerti (ex II categoria tipo A) presente in Comune di Paderno del Grappa.

### **2. Direttive**

Il PI provvederà a recepirne il perimetro autorizzato e ad individuare i limiti delle aree di rispetto come previsti dal D.Lgs. 13/01/2006 n° 36 e dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000.

### **3. Prescrizioni**

- Per la discarica individuata dovrà essere rispettato quanto disposto nella relativa autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo alle misure previste per eliminare/ridurre gli effetti negativi prodotti sull'ambiente ed agli interventi di mitigazione paesaggistica, nonché la normativa vigente in materia di gestione di rifiuti di cui alla L.R. 3/2000 s.m.i.;
- L'apertura di nuove discariche è subordinata al procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 3/2000 s.m.i. e non potrà comunque interessare ambiti di rilevante interesse ambientale o aree agricole integre o di particolare pregio;

## **Art. 34 - MINIERE / LIMITE CONCESSIONE**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua l'area di concessione mineraria della Miniera di marna da cemento denominata "Carcoselle".

### **2. Direttive**

In sede di PI o di esecuzione di opere relative a tali impianti, dovranno essere adottate misure per la loro integrazione paesaggistica.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime all'interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e al successivo art. 79.

## **Art. 35 - ELETTRODOTTI / FASCE DI RISPETTO**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – delimita le aree inedificabili di rispetto dagli elettrodotti esistenti.

## **2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela dai possibili rischi dovuti ai campi elettromagnetici. In tal senso andrà verificata la compatibilità delle previsioni edificatorie con rispetto agli elettrodotti esistenti.

## **3. Direttive**

Il PI all'interno delle fasce di rispetto dagli elettrodotti dovrà applicare il principio di cautela dal rischio, inibendo destinazioni caratterizzate dalla prolungata presenza di persone; in questo contesto si dovranno altresì agevolare gli interventi relativi alla rilocalizzazione degli edifici esistenti con tali destinazioni in zona di rispetto, oppure i cambi d'uso con destinazioni ammissibili.

In sede di PI si definiranno gli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, ivi compresi quelli relativi agli edifici esistenti.

La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno di queste fasce di rispetto, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e dal successivo art. 79.

## **4. Prescrizioni**

Nell'ambito delle fasce riguardanti gli elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 KV, trovano applicazione le disposizioni della LR 30 giugno 1993, n. 27, della LR 22 ottobre 1999, n. 48 e la direttiva di cui all'allegato della D.G.R. n. 1526 in data 11 aprile 2000, nonché la Legge Quadro n. 36/2001 e successivi decreti attuativi.

Nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione fissati dalla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, nonché residenze, scuole ed in generale a luoghi con permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

Le fasce di rispetto ricadenti all'interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nell'area adiacente esterna al vincolo.

Si intende adiacente anche l'area separata da una strada, da un canale, da elettrodotto e da metanodotto.

In sede di P.I. dovranno essere adeguate le fasce di rispetto conformemente alle disposizioni di cui al decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

## **Art. 36 - POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE, IDROTERMALE E IDROPRODUTTIVO / FASCE DI RISPETTO**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – individua una fascia di rispetto di mt. 200 dal punto di captazione o di derivazione, di rispetto dei pozzi di prelievo per uso idropotabile.

## **2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela dai possibili rischi dovuti a fenomeni di inquinamento dei pozzi di prelievo per uso idropotabile.

In tal senso dovranno essere rispettate le disposizioni del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006.

## **3. Direttive**

Le N.T.A. del PI dovranno prevedere all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi di prelievo per uso idropotabile e soprattutto nell'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni (10 mt.) delle specifiche tutela consentendo esclusivamente infrastrutture di servizio alla risorsa idrica captata.

La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno di queste fasce di rispetto, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e dal successivo art. 79.

## **4. Prescrizioni**

All'interno della suddetta zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.

**Art. 37 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE AD USO PUBBLICO****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – sono individuati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

**2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela dai possibili rischi dovuti ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. In tal senso andrà verificata la compatibilità delle previsioni edificatorie con riguardo agli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e con i piani di localizzazione finalizzati allo sviluppo delle reti.

**3. Direttive**

Il PATI stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs 01 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.

Il PI individuerà le opere ed i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione di cui al D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, anche mediante la predisposizione di piani specifici, anche sulla scorta di iniziative di rango intercomunale.

Nella realizzazione di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico si dovranno osservare le seguenti cautele:

- interessare ambiti territoriali nei quali siano già presenti impianti tecnologici (depuratori, elettrodotti, ecc.) e/o aree produttive;
- prevedere entro i limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed in accordo con gli enti gestori, la concentrazione di più impianti nello stesso sito;
- nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da impianti di comunicazione elettronica legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione fissati dalla normativa vigente, non sarà consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, residenze, scuole ed in generale a luoghi con permanenza di persone non inferiore a quattro ore;
- dovrà altresì essere osservata ogni altra precisazione che sarà fissata dal PI, dal Regolamento Edilizio e da eventuale apposito Regolamento comunale di settore.

**4. Prescrizioni**

Il PI provvede a definire l'individuazione di eventuali nuovi impianti preferibilmente in ambiti già compremessi con localizzazioni unitarie nonchè a definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine degli impianti.

**Art. 38 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale individua gli allevamenti zootecnici principali esistenti, viene omessa l'individuazione delle distanze di rispetto in quanto sarà il P.I., a seguito di ulteriori e dettagliate analisi, a stabilire tali distanze sulla base della consistenza e delle caratteristiche aggiornate degli allevamenti.

**2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela dai possibili rischi dovuti a fenomeni di inquinamento generato dagli allevamenti, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

**3. Direttive**

Il PI individuerà:

- gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
- gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti con l'obbligo di eseguire opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio;
- il credito edilizio potrà essere utilizzato nell'ambito della dismissione o in altra zona, posta anche in A.T.O. diversa da quella di dismissione.
- L'allevamento ubicato in Comune di Crespano località "Fontanelle" in via S.Lucia interno al perimetro P.A.M.A.G. è riconosciuto quale attività da dismettere e l'ambito classificato quale area idonea per interventi di riconversione
- gli allevamenti in Comune di Crespano località Giare da assoggettare a previsione di dismissione ed in tal senso ricompresi nell'ambito più esteso di area per interventi di riqualificazione

**Art. 39 – AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)****1. Definizione**

Le aziende a rischio di incidente rilevante sono le aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 – 8 del D.Lvo 17 agosto 1999 n° 334.

Nel caso specifico l'azienda individuata in cartografia è l'azienda Morex S.p.a. di Crespano del Grappa (individuata ex art. 6 D.Lvo 334/1999).

**2. Obiettivi**

Il PATI in accordo con la Regione e la Provincia a cui competono rispettivamente il coordinamento in materia urbanistica, e le funzioni di pianificazione di "area vasta"

(Provincia) definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il controllo delle attività a rischio conseguenti alle trasformazioni del territorio.

### **3. Direttive**

Il P.I. dovrà adeguare gli interventi di trasformazione territoriale alla presenza delle aziende R.I.R. adottando quindi gli elaborati tecnici previsti dal citato D.Lvo 334/99 (“Rischio di Incidenti Rilevanti” – R.I.R.).

Tale elaborato sarà quindi parte integrante del P.I..

Esso dovrà valutare la compatibilità urbanistica in ordine:

- a modifiche della struttura e della consistenza degli stabilimenti R.I.R.;
- alla possibilità di nuovi insediamenti adiacenti;
- alla previsione di nuove strutture della mobilità.

Il P.I. dovrà inoltre:

- valutare la possibilità d’individuare, intorno agli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante, una fascia in cui non permettere nuove edificazioni, riconoscendo credito edilizio per la demolizione degli edifici residenziali esistenti;
- localizzare eventuali nuovi stabilimenti a rischio d’incidente rilevante esclusivamente all’interno delle aree produttive confermate ed all’esterno delle aree di incompatibilità assoluta (Tav. 2.3 del PTCP); in ogni caso dovranno risultare compatibili con gli usi del territorio circostante;
- prevedere che le aree di danno degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante non interessino le aree d’incompatibilità assoluta;
- prescrivere la redazione dell’elaborato tecnico “Rischio d’incidente rilevante (RIR)” facendo riferimento ai criteri ed alle conclusioni di cui all’allegato “L” del PTCP.;
- ammettere l’ampliamento di impianti a rischio d’incidente rilevante già esistenti in aree d’incompatibilità assoluta solo nel caso non aumenti il rischio esistente.

### **4. Prescrizioni:**

Il P.I. nell’ambito delle direttive di cui sopra dovrà regolamentare in dettaglio le aree R.I.R. in accordo con la Provincia di Treviso (a cui compete l’individuazione degli “Elementi territoriali e ambientali vulnerabili” a scala provinciale) anche individuando ulteriori elementi di vulnerabilità (in particolare con le infrastrutture della mobilità e delle reti tecnologiche).

## **Art. 39 bis – TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO, DELL’ARIA, DELL’ACQUA, DEL SUOLO O PROVOCATO DAGLI AGENTI FISICI ED AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO**

### **a) TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO**

#### **a1. Definizione**

Il PATI, nell’ambito delle azioni generali di tutela della salute delle persone e del miglioramento della qualità urbana e ambientale, persegue la riduzione dell’inquinamento da rumore.

Le vigenti disposizioni di legge in materia di acustica, formulate sulla base degli indirizzi comunitari, e dei contenuti della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, impostano le strategie di contenimento del RUMORE su quattro direttrici principali:

- CONTENIMENTO ALLA SORGENTE;
- GESTIONE;
- PREVENZIONE;
- RISANAMENTO.

Ai Comuni spetta pertanto il compito di:

- formulare regolamenti locali per l’adozione della disciplina regionale e statale;
- agire attraverso il controllo per il rispetto della normativa;
- predisporre la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla LR 21/1999 e dalla DGRV 4313/1993, suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 e tenendo conto delle destinazioni d’uso previste dai Piani Regolatori vigenti;
- redigere i piani di risanamento acustico ai sensi dell’articolo 7 della L. 447/1995 e del citato D.P.C.M. 14.11.1997 e successive modifiche e integrazioni.

#### **a2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l’obiettivo della tutela e della prevenzione dell’inquinamento acustico ai seguenti fini:

- riduzione dell’inquinamento acustico;
- riduzione dell’inquinamento da traffico veicolare e ferroviario nell’ambito delle zone particolarmente protette;
- tutela e miglioramento della qualità della vita degli abitati e dell’ecosistema.

#### **a3. Direttive**

Il PI dovrà verificare e individuare la presenza sul territorio delle fonti di inquinamento acustico oltre a quelle generate dalle infrastrutture.

#### **a4. Prescrizioni**

I Comuni, entro due anni dalla approvazione del PI dovranno provvedere all’adeguamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero alla adozione di un nuovo PCCA e del REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE qualora sprovvisi.

Nella redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica o nell’aggiornamento degli stessi va verificata la congruità della classificazione con quella dei Comuni contermini, in modo da evitare eventuali salti di classe, come indicato dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro.

### **b) TUTELA DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO**

#### **b1. Definizione**

Il PATI, nell’ambito delle azioni generali di tutela dell’ambiente, persegue la riduzione dell’inquinamento luminoso.

L'inquinamento luminoso, quale alterazione dei livelli di luce naturali presenti nell'ambiente notturno, va adeguatamente verificato e controllato, sia in ambito urbano, sia in territorio agricolo.

Il territorio del PATI rientra inoltre nella zona di protezione per gli osservatori professionali (estensione di raggio pari a 25 km ai sensi della L.R. 17 del 07 agosto 2009 già L.R. 27 giugno 1997, n° 22 s.m.i "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso"), con riferimento specifico all'osservatorio di Asiago.

Nel comune di Crespano del Grappa è altresì presente un osservatorio astronomico non professionale, "Centro incontri con la natura" Casa Don Bosco, che determina una zona di particolare protezione di 10 Km di raggio.

## **b2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della riduzione e del controllo delle irradiazioni di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste ai seguenti fini:

- riduzione degli effetti dell'inquinamento luminoso sull'ambiente in generale ;
- riduzione dei danni e delle alterazioni delle componenti dell'ecosistema;
- riduzione degli effetti a livello culturale;
- riduzione dell'impiego di energia elettrica per illuminare inutilmente zone non necessarie.
- consentire le migliori condizioni alle attività degli osservatori astronomici.

## **b3. Direttive e prescrizioni**

Il PI dovrà verificare e individuare la presenza sul territorio delle fonti di inquinamento luminoso. Darà altresì specifiche norme per disciplinare correttamente i dispositivi di illuminazione pubblica e stradali, le insegne, i fasci di luce, le ottiche aperte, ornamentali e residenziali, oltre che disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

In attesa dell'entrata in vigore del Piano Comunale dell'illuminazione pubblica, andranno adottate le misure contenute nella legge regionale n. 22/1997 s.m.i. ovvero nella legge regionale n. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

## **c) TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO O PROVOCATO DAGLI AGENTI FISICI ED AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO**

### **c1. Definizione**

Il PATI, nell'ambito delle azioni generali di tutela della salute delle persone e del miglioramento della qualità urbana e ambientale, persegue altresì la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dell'inquinamento dovuto agli agenti fisici quali le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, al rumore e all'inquinamento luminoso.

Nello stesso tempo, il PATI, in relazione alle molteplici azioni previste entro gli ambiti territoriali e per i diversi sistemi considerati, persegue tutte le azioni finalizzate al risparmio energetico, al potenziamento e alla implementazione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili, al recupero e al migliore utilizzo dell'acqua, sia in ambito urbano che in ambito produttivo, oltre alla razionalizzazione del processo di gestione dei RSU.

## **c2. Obiettivi**

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela e della prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ai seguenti fini:

- della qualità degli insediamenti in area urbana e nelle altre aree investite da attività potenzialmente generanti emissioni in atmosfera;
- della massima tutela della salute delle persone insediate nelle diverse parti di territorio ed in particolare nelle aree destinate a servizi sanitari, scolastici, ricreativi e sportivi e alla residenza;
- della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera (ozono, benzene, amianto, polveri atmosferiche, ecc.);
- della migliore qualità delle acque superficiali, sotterranee e potabili;
- della tutela della risorsa suolo mediante il potenziamento degli impianti fognari, del controllo e del contenimento dello spargimento dei liquami agricoli e dell'uso di concimi e fitofarmaci.

Il PATI si prefigge l'obiettivo della tutela e della prevenzione dell'inquinamento dovuto agli agenti fisici ed in particolare delle radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, oltre al rumore e all'inquinamento luminoso di cui a precedenti punti a) e b), ai seguenti fini:

- della qualità degli insediamenti in area urbana e nelle altre aree nelle quali sono presenti fonti di potenziali emissioni di radiazioni non ionizzanti e ionizzanti;
- della massima tutela della salute delle persone insediate nelle diverse parti di territorio ed in particolare nelle aree nelle quali insistono fonti potenziali di emissioni non ionizzanti e ionizzanti.

Il PATI si prefigge infine l'obiettivo di contribuire alla riduzione e della razionalizzazione dei consumi energetici mediante una corretta gestione dell'uso del suolo, delle aree urbane di nuovo insediamento, di riconversione e di ristrutturazione degli insediamenti incongrui e impropri, l'introduzione di discipline finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni negli insediamenti urbani e industriali.

## **c3. Direttive**

Il PI dovrà verificare e individuare la presenza sul territorio di eventuali fonti di inquinamento oltre a quelle già individuate dal PATI.

Il PI, anche di concerto con le altre azioni già in atto nei Comuni, e volte al miglioramento della qualità ambientale, e di concerto con gli Enti competenti, dovrà introdurre tutte quelle disposizioni che possano ridurre le emissioni inquinanti, minimizzare le perdite e gli sprechi e promuovere il risparmio delle fonti energetiche.

## **c4. Prescrizioni**

I Comuni, di concerto con gli altri enti territoriali competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi espressi dal presente articolo.

**CAPO III****INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA, DI NATURA PAESAGGISTICA,  
DI NATURA AMBIENTALE, DI NATURA AGRICOLO PRODUTTIVA  
E DI NATURA STORICO-MONUMENTALE****NORME GENERALI**

Le disposizioni del presente capo III fanno riferimento alle Tav. 2 – Carta delle Invarianti – Scala 1:10.000, così come indicato negli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lettera g) – Grafie ed elaborati della L.R. n.11/2004. In questa tavola vengono individuate e rappresentate cartograficamente le invarianti di natura geologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, da tutelare e valorizzare, derivanti dalle analisi e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo.

**INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA****Art. 40 – Grotte e abissi carsici****1. Definizione**

Trattasi di elementi puntuali individuati secondo i criteri di natura geologica della Regione Veneto, che rivestono interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la loro conservazione.

**2. Indirizzi**

Il PATI promuove la conservazione e/o il ripristino dei caratteri originari di questi elementi geologici anche secondo le disposizioni delle N. di A. del P.A.M.A.G..

**3. Direttive**

Il P.I. con apposita schedatura provvederà a confermare gli elementi individuati dal PATI e definirà gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti, anche nel contesto di interventi di riqualificazione degli ambiti circostanti.

**5. Prescrizioni:**

Sono vietati:

- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi alle grotte, doline, abissi carsici;
- l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- la discarica di rifiuti e l'abbandono;
- l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche faunistiche.

Nel rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui sopra, il P.I. dovrà acquisire il Piano di Area del Grappa (P.A.M.A.G.). e provvederà ad apportare opportune integrazioni ed affinamenti alle norme, anche in relazione ai riferimenti legislativi non più vigenti (L.R. 61/85 – L.R. 24/85).

## **INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA**

### **Art. 41 – AMBITI DI NATURA PAESAGGISTICA**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore. Sono ambiti dotati:

- di buona integrità ambientale, con una dotazione di equipaggiamento a verde che garantisce la presenza di connessioni a rete;
- di integrità poderale e territoriale.

L'edificazione risulta generalmente piuttosto scarsa o concentrata in piccoli aggregati, di prevalente tipologia agricola.

#### **2. Obiettivi**

Il PATI promuove la conservazione e/o il ripristino dei caratteri identitari di queste parti del territorio per le quali si riconoscono le maggiori peculiarità paesaggistiche, nonché quelle legate al turismo culturale ed all'uso sociale delle risorse. Sono ambiti territoriali con presenza di elementi cardine (corridoi) per la costruzione della rete ecologica, nelle quali è favorito prioritariamente l'aumento del potenziale biotico attraverso interventi di potenziamento della dotazione vegetale esistente con nuovi impianti e rinaturalizzazioni.

#### **3. Direttive**

Il PI dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili nelle zone di invariante paesaggistica perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo;
- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio montano e legato all'alpeggio, con salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali ivi compresi;
- mantenimento ed incremento dei sistemi boschivi in aree montane e collinari, dei sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali connesse al sistema rurale pedemontano e pedecollinare e al sistema idraulico, ai fini della costruzione della rete ecologica;
- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli in atto;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibili con gli obiettivi della tutela;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche, storiche e naturalistiche sia del territorio aperto, sia dei manufatti, consentendo la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici residenziali, anche mediante accorpamento di volumetrie esistenti, secondo i disposti dell'art. 44 della LR 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. Le strutture agricolo-produttive, in considerazione dell'ambito territoriale in oggetto, saranno regolate attraverso specifici parametri

in considerazione degli utilizzi e indirizzi aziendali, nonché da opportune modalità di inserimento paesaggistico;

- individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali;
- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali.

#### 4. Prescrizioni

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli spazi aperti individuati quali invariante paesaggistica. Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione, delle specie arboree ed arbustive ivi presenti, con impiego di specie autoctone o naturalizzate, ovvero di specie che saranno puntualmente previste dal PI in relazione agli specifici ecosistemi e paesaggi.

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti dell'esistente e le ristrutturazioni che prevedano la sostituzione anche parziale degli immobili dovranno essere soggette a valutazione paesaggistica, definita in sede di PI, che dimostri la congruità dell'intervento con le valenze paesaggistiche dei luoghi.

Sono altresì consentite:

- le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua;
- l'apertura di nuove strade previste dal PATI e/o dal PI.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'eliminazione di filari, di siepi o di singole piante locali e/o naturalizzate, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fitosanitarie;
- l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs n° 42/2004. Sono invece consentite le segnalazioni riguardanti i pubblici servizi e/o le attrezzature di pubblica utilità.

Inoltre il P.I. provvederà ad apportare opportune integrazioni ed affinamenti alle norme del PAMAG, pur mantenendo inalterati i contenuti dello stesso in riferimento ai sottocitati ambiti e - sistemi riferiti al "PAMAG" - che qui si richiamano espressamente.

- Sistema pedemontano di base
  - Sistema intermedio di versante a clivometria variabile
  - Sistema delle scarpate tettoniche
  - Sistema montano
  - Sistema sommitale
- Ambiti panoramici dominanti montani
  - Ambiti panoramici conclusi

- Percorsi naturalistici ecologici
  - Viabilità silvopastorale e/o forestale
- Linee di skyline principali
- Linee di skyline secondarie
- Strade panoramiche
- Punti di vista panoramici.

## **INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE**

### **Art. 42 – AMBITI DI NATURA AMBIENTALE**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 - Carta delle Invarianti - individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità ambientali e naturalistiche sono massime.

#### **2. Obiettivi**

Il PATI promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per il territorio. Costituiscono parti del territorio fondamentali ai fini della costruzione della rete ecologica intercomunale e comunale.

#### **3. Direttive**

Il PI dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili nelle zone di invariante ambientale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità del territorio;
- mantenimento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua con riferimento alla sistemazione delle arginature;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola che garantiscano la compatibilità con gli obiettivi della tutela;
- riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storiche e naturalistiche, consentendo la ristrutturazione degli edifici esistenti, secondo tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali significativi;
- il recupero dei luoghi degradati o trasformati, in contrasto con il carattere paesaggistico e idraulico dell'ambiente;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

- la trasformazione del suolo deve garantire la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali.

#### **4. Prescrizioni**

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati, nelle more della disciplina specifica di settore, gli ambiti individuati quali invariati ambientali.

Sono consentite:

- le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali: difese delle sponda, briglie, traverse, ecc.;
- l'apertura di nuove strade previste dal PATI e/o dal PI.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'eliminazione di filari, di siepi o di singole piante locali e/o naturalizzate, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fitosanitarie;
- l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs n° 42/2004. Sono invece consentite le segnalazioni riguardanti i pubblici servizi e/o le attrezzature di pubblica utilità.

Il P.I. dovrà altresì in tale contesto acquisire la normativa del PAMAG con particolare riferimento ai seguenti temi:

#### **Art. 42.1 – Pozze d'alpeggio**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua le pozze d'alpeggio riferite alle tavole del P.A.M.A.G. integrate con quelle rilevate nel Progetto "Life Natura" a cura della Comunità Montana del Grappa (datato novembre 2007) , per le stesse, rimane comunque valida la normativa relativa al P.A.M.A.G..

#### **Art. 42.2 – Sorgenti**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua le sorgenti riferite alle tavole del P.A.M.A.G. integrate con quelle rilevate nella redazione dello Studio Geologico allegato al presente P.A.T.I.; per le stesse, rimane comunque valida la normativa relativa al P.A.M.A.G..

### **INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO - PRODUTTIVA**

#### **Art. 43 – AMBITI DI NATURA AGRICOLO - PRODUTTIVA**

##### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti di territorio comunale e/o intercomunale nei quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive

sono massime. Sono ambiti montani, collinari e rurali dotati di notevole integrità territoriale, nei quali è possibile rilevare una considerevole dotazione di investimenti fondiari. L'edificazione risulta generalmente assente o isolata, a prevalente tipologia agricola.

Il PATI individua le "Zone a carattere agricolo integro" (art. 20 PTCP) e le "Zone agricole di particolare pregio" (art. 21 PTCP).

Tali aree coincidono con le "Aree boschive o destinate al rimboschimento (art.53 PATI – Tav. 3) e con le "Aree per il rispetto dell'ambiente naturale della flora e della fauna" (art. 54 PATI – Tav. 3)

## **2. Obiettivi**

Il PATI promuove la conservazione di queste parti del territorio per le quali si riconoscono forti peculiarità agricolo-produttive. Sono ambiti nei quali si persegue il mantenimento dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti al fine dell'aumento del potenziale biotico.

## **3. Direttive**

Il PI dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo;
- difesa idraulica e regimazione delle acque;
- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le caratteristiche di tali ambiti;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione del territorio;
- riqualificazione delle componenti storiche e culturali legate ai caratteri identitari e tradizionali del territorio agricolo;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
- mantenimento ed incremento delle componenti paesaggistico-ambientali presenti ai fini della costruzione della rete ecologica;
- adeguate modalità della ristrutturazione degli edifici esistenti, della realizzazione di nuovi edifici residenziali e delle strutture agricolo-produttive, e della loro localizzazione, secondo i disposti dell'art. 44 della LR 11/2004;
- individuazione di tipologie edilizie;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di con visuali;
- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il P.I. dovrà provvedere ad affinare la normativa PAMAG in coerenza con le presenti norme.

Dovrà, in particolare, acquisire i perimetri delle aree inedificabili ("sub sistema delle scarpate tettoniche") e delle aree in cui l'edificazione è ammessa esclusivamente al fine del recupero delle strutture esistenti ("sistema sommitale" – "sistema montano").

In tale contesto il P.I. dovrà, altresì, regolamentare e, comunque, limitare territorialmente la possibilità degli ampliamenti delle case di abitazione ex art. 44/5 della L.R. 11/2004.

#### **4. Prescrizioni**

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli ambiti montani, collinari e agricoli integri individuati quali invarianti di natura agricolo-produttiva.

Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione, delle specie arboree ed arbustive presenti, con impiego di specie autoctone o naturalizzate, ovvero di specie che saranno puntualmente previste dal PI in relazione agli specifici ecosistemi e paesaggi.

### **INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE**

#### **Art. 44 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE**

##### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua ambiti e manufatti riconoscibili come elementi peculiari dell'identità storica e culturale del territorio comunale. Le invarianti storico-monumentali corrispondono:

- ai centri storici come individuati dal PRG vigente in adeguamento alla LR 80/1980 e come riportati nella Tavola 1 del PATI;
- agli edifici emergenti per caratteri di storicità, unicità, ed originalità che rappresentano valori storico testimoniali;
- alle aree e alle pertinenze monumentali;
- alle ville venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;
- ai siti oggetto di ritrovamento archeologico secondo la catalogazione della Carta Archeologica del Veneto;
- resti di trincee della guerra 1915/'18
- grotte militari.

Per quanto attiene agli edifici rappresentativi dei valori storico-testimoniali sono individuati sia gli edifici con vincolo monumentale, di cui al precedente art. 13, sia gli edifici di valore storico testimoniale così come individuati dal vigente PRG.

Le ville venete riconosciute sono quelle individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete secondo il seguente elenco:

##### Castelcucco

- D0126000 Villa Meduna, Perusini, Pinarello, Filippin, Andreatta  
con decreto di vincolo: 11/07/1931

### Crespano del Grappa

- D2878000 Villa Canal  
con decreto di vincolo: 04/01/1966
- D0123000/D3038000 Villa Ogniben
- D4140000 Villa Canal, detta "La Biblioteca"

### Paderno del Grappa

- D4141000 Villa Fietta

Questo patrimonio non si configura solo, in monumenti, ville e parchi storici, ma anche in edifici della civiltà rurale, tracciati storici, sistemazioni culturali, capitelli, edicole, oratori, alberi sacri, iconografia, luoghi e simboli della tradizione e della religiosità popolare.

## **2. Obiettivi**

Il PATI promuove la difesa del patrimonio storico-monumentale attraverso i seguenti obiettivi:

- tutela, valorizzazione e promozione dei centri storici e del patrimonio edilizio sparso di antica origine e dei relativi spazi aperti pertinenziali;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero, degli edifici e complessi di valore storico monumentale, delle pertinenze e del contesto figurativo nel quale sono inseriti;
- recupero dei tracciati storici in particolare di quelli che consentano la conoscenza del patrimonio storico, culturale, identitario e religioso;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori;
- salvaguardia e tutela dei siti di interesse archeologico.

## **3. Direttive**

Il PI dovrà definire gli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale costituito dai seguenti centri e nuclei storici:

### Comune di Castelvucco:

- A/1 - Castelvucco;
- A/2 - Contrada della Posa;
- A/3 - Santa Margherita;
- A/4 - Cannaregio.

### Comune di Crespano del Grappa:

- Crespano Centro
- Crosera;
- Scarpelli;
- Cacciatore;
- Rosati;
- Gherla;
- Contrada dell'Angelo;

- Caselli;
- Cimoloni.

Comune di Paderno del Grappa:

- Centro Paderno del Grappa;
- Canil;
- Farra;
- Cimarive;
- Bernardi;
- Fietta Bassa;
- Fietta Alta;
- Fusere;
- Piè del Colle ;
- Cengia.

Comune di Possagno:

- Cunial;
- Rover;
- Marconi;
- Zan di Sopra;
- Zan di Sotto;
- Bironi;
- Canova;
- Pastega;
- Vardanega;
- Soffratta;
- Broi;
- Centro Possagno;
- Masiere;
- S. Giacomo.

Ed inoltre il P.I. dovrà definire gli interventi di tutela del patrimonio storico – culturale costituito dagli edifici monumentali e relative pertinenze, dalle ville storiche e le loro pertinenze scoperte, dagli edifici isolati di valore storico testimoniale esterni ai centri storici.

Il PI sulla base della classificazione del valore storico, artistico, architettonico ed ambientale dei manufatti stabilirà misure per la loro valorizzazione anche attraverso la loro percezione visiva e la loro fruibilità.

Il PI provvede ad individuare e disciplinare le parti da mantenere nella attuale conformazione e quelle dove sono ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione. Provvede altresì ad individuare le parti con caratteri contrastanti con

l'impianto originario, per le quali gli interventi vanno subordinati alla formazione di piani attuativi, con l'obiettivo di un loro recupero ed adeguamento all'interno di un disegno ed assetto coerenti rispetto al contesto di appartenenza.

Il PI dovrà individuare e definire le gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno attribuite apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati. Il PI inoltre indicherà le regole per l'edificazione di nuove costruzioni che possano interessare, anche indirettamente, ambiti con caratteristiche storico-monumentali.

In questo contesto andranno inoltre predisposte specifiche indicazioni per la costruzione di un sistema di percorsi storico-ambientali ai fini turistici, ricreativi e sociali.

La demolizione di costruzioni o parti di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno di questi ambiti, finalizzata a conseguire obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità urbana, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

#### **4. Prescrizioni**

Vanno tutelati e preservati i siti di interesse storico, monumentale, archeologico, culturale e di interesse religioso.

Con il PI:

- Vengono recepiti, aggiornati gli elenchi e individuati gli edifici di valore culturale da tutelare e valorizzare in quanto patrimonio storico dei singoli comuni;
- per i beni monumentali soggetti a vincolo di cui all' Dlgs 42/2004, in osservanza a quanto previsto nel precedente articolo 13, valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (Soprintendenza B.A.P.);
- nelle aree di interesse archeologico individuate dal PI i progetti comportanti scavi, anche modesti, del suolo dovranno essere soggetti a nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza Archeologica del Veneto;
- In sede di PI andranno attribuiti ai manufatti con valore storico-testimoniale la corrispondente categoria di intervento, attraverso i gradi di protezione. Il primo PI potrà confermare o puntualizzare le disposizioni relative alle categorie di intervento attualmente in vigore e contenute nelle norme dei rispettivi strumenti urbanistici generale e/o attuativi dei singoli comuni appartenenti al PATI.

### **Art. 44.1 – Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua ed integra i fabbricati storico-testimoniali ex art. 10 L.R. 24/1985 .

Valgono le norme generali di cui al presente articolo nonché le norme di cui agli art. 13 – 17.

**Art. 44.2 – Ville Venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua le Ville Venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete e ne persegue la tutela, anche delle loro pertinenze scoperte.

Il P.I. provvederà alla schedatura di tali manufatti, ove questa non sia già presente e aggiornata nel P.R.G. vigente, precisando, in accordo con gli enti preposti alla tutela, le modalità d’intervento nei progetti di rifunzionalizzazione.

Negli immobili ed aree oggetto di vincolo da parte dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal suddetto ente e dal PAT.

Nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, ai sensi del 4° comma dell’articolo 41 della legge regionale 11/2004, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari.

Valgono le norme generali di cui al presente articolo nonché le norme ex art. 13 – 17.

**Art. 44.3 – Ritrovamenti archeologici****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua i siti archeologici secondo la catalogazione della Carta Archeologica del Veneto.

Valgono le norme generali di cui al presente articolo nonché le norme ex art. 13 – 17.

Il P.I. dovrà accertare e dettagliare la sussistenza del rischio archeologico, individuato nella tav. 2.4 di PTCP con la competente Soprintendenza e predisporre specifiche forme di tutela per la salvaguardia dei segni presenti sul territorio.

Il P.I. infine dovrà disporre specifica disciplina di tutela per i siti anche in relazione agli interventi di trasformazione ammessi in contiguità agli stessi.

**Art. 44.4 – Resti di trincee Guerra 1915-18****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua i resti di trincee guerra 1915-18 riferiti agli elaborati del PAMAG integrate con quelle rilevate nella redazione di una apposita schedatura eseguita congiuntamente dalle Comunità Montane del Grappa e Feltrina negli anni 2000/2001, per le stesse, rimane comunque valida la normativa relativa al P.A.M.A.G..

## **Art- 44.5 – Grotte militari**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua le grotte militari riferite agli elaborati del PAMAG e alla relativa normativa.

## CAPO IV FRAGILITA' DEL TERRITORIO

### NORME GENERALI

Le disposizioni del presente capo IV fanno riferimento alla Tav.3 – Carta della Fragilità – Scala 1:10000, così come indicato negli “Atti di indirizzo” di cui all’art.50 lettera g) – Grafie ed elaborati della L.R. n.11/2004. In questa tavola vengono individuate e rappresentate cartograficamente le condizioni di fragilità delle risorse del territorio, il rischio per gli insediamenti e per l’ambiente, le condizioni di criticità, derivanti dalle analisi e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo.

#### La Compatibilità geologica ai fini urbanistici

La L. 64/74 stabilisce che “in tutti i comuni della Repubblica, le costruzioni sia pubbliche che private”, devono prevedere sempre l’indagine geotecnica, mentre l’indagine geologica viene prescritta nei casi individuati dal D.M. LL.PP. dell’11.03.88, come esplicitato dalla Circ. del M. LL.PP. del 24 settembre 1988, n. 30483.

*Dal 2009 il D.M. 11.03.1988 sarà definitivamente abrogato dal N.T.U. dell’Edilizia – D.M. 14.09.2005.*

D.M. 14.09.2005 Nuovo Testo Unico dell’Edilizia – “*Norme Tecniche per le Costruzioni*” – Capitolo 7. Il Testo è ancora in fase di definizione e l’applicazione è stata ulteriormente prorogata al 2009. Introduce la necessità di verifica geotecnica allo stato limite ultimo, di danno e di esercizio (come la Normativa Europea degli Euro Codici) utilizzando i parametri geotecnici, non più come termini fisici, ma espressi in termini caratteristici (cioè ridotti per le singole verifiche secondo teorie di calcolo probabilistico).

La Compatibilità Geologica ai fini urbanistici deriva dalla elaborazione dei dati del Quadro Conoscitivo Geologico: Carta Litologica, Idrogeologica, Geomorfologica.

Nella Carta viene evidenziata la diversa attitudine del territorio a recepire gli interventi urbanistici e la loro compatibilità con lo stesso. L’uso del territorio, infatti, risulta strettamente collegato alle condizioni morfologiche, idrografiche, idrauliche e idrogeologiche, nonché agli interventi antropici già realizzati.

La Carta individua due Classi di idoneità ai fini urbanistici:

- AREE IDONEE A CONDIZIONE;
- AREE NON IDONEE.
- Inoltre sono perimetrate le zone classificate come “aree a dissesto idrogeologico” e le “Zone omogenee in prospettiva sismica”

Le AREE IDONEE A CONDIZIONE sono ulteriormente suddivise in quattro sottoclassi:

- aree con inclinazione tra 15° e 30°;
- terreni compressibili e con difficoltà di drenaggio;
- aree esondabili o soggette a ristagno idrico
- zona di risorgiva.

Le AREE NON IDONEE sono ulteriormente suddivise in cinque sottoclassi:

- aree con inclinazione superiore a 30°;
- aree di valanga con pericolosità P2 estratte dal P.A.I. del fiume Piave;
- aree di valanga con pericolosità P3 estratte dal P.A.I. del fiume Piave;
- doline;
- aree soggette a fenomeni franosi di vario tipo

Le “AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO” sono suddivise in:

- area di frana;
- area esondabile o a ristagno idrico;
- area soggetta a valanghe;
- area di risorgiva.

Le “ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA” sono suddivise in:

- aree stabili suscettibili di amplificazione sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

### **Direttive generali per la formazione del P.I.**

Nella elaborazione del P.I., la valutazione di compatibilità idraulica (Rif.: D.G.R.V. 1322 del 10.05.2006) dovrà contenere almeno i seguenti elementi di mitigazione idraulica:

- 1) Gli invasi esistenti ( scoline, fossati, ecc) non devono essere oggetto di opere di riduzione, se non prevedendo adeguate misure di compensazione;
- 2) La pavimentazione di superfici di grandi dimensioni (ad es. parcheggi) deve essere realizzata con materiali drenanti e/o comunque prevedere opere di compensazione;
- 3) Interventi che comportino impermeabilizzazioni e quindi riduzione dei volumi di invaso devono essere accompagnati da adeguate soluzioni progettuali di compensazione finalizzati a mantenere ed incrementare la capacità di infiltrazione dei suoli. I volumi di invaso potranno essere ottenuti, ad esempio, con vasche di accumulo, materassi drenanti, casse di espansione, sovradimensionamenti delle condotte per le acque meteoriche, realizzazione di nuove fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree a verde. Si richiama l'indirizzo dato dal Consorzio di Bonifica competente di compensare le riduzioni di invaso conseguenti alle urbanizzazioni prevedendo un volume invaso fra la quota di massima piena e la quota del livello idraulico ordinario,

non inferiore a 300 m<sup>3</sup>/ha di area urbanizzata. Ai fini dell'incremento di invaso è possibile altresì prevedere risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali ;

- 4) Al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, ogni intervento edilizio di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti), è subordinato, sulla base di specifica indicazione della relazione geologica e geotecnica di progetto, alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo;
- 5) I presenti indirizzi si applicano anche alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture. In particolare per le strade di collegamento dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare, ove possibile, il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento o altre idonee soluzioni;
- 6) Per la prevenzione del rischio i corsi d'acqua vanno rispettati e valorizzati. Occorre creare le condizioni perché i corsi d'acqua possano essere mantenuti in efficienza senza eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua, ad evitare che i nuovi lotti confinino con i corsi d'acqua stessi.

Nella progettazione di edifici, infrastrutture o reti di raccolta acque meteoriche si dovrà provvedere all'individuazione e rispetto delle vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità e per eliminare le zone di ristagno indesiderate

#### 7) Contenuti minimi della Valutazione di Compatibilità Idraulica

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per la formazione dei P.I. e per ogni intervento di trasformazione o riqualificazione urbanistica (P.U.A ex art.19 L.R.11/2004).

Tale verifica deve essere assentita dal Consorzio di Bonifica, ovvero dal Genio Civile, per quanto di competenza.

Le norme e prescrizioni idrauliche, dovranno inoltre essere espressamente esplicitate anche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie, nonchè, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, va verificato il rispetto delle prescrizioni stesse.

Gli allegati ai progetti relativi alla Valutazione di Compatibilità Idraulica dovranno essere redatti da un tecnico competente e riguardare la situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e l'impatto idraulico delle stesse.

Faranno riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni ed alla curva di possibilità pluviometrica. Di seguito viene riportata l'equazione di possibilità pluviometrica con un tempo di ritorno di 50 anni da utilizzare nelle valutazioni necessarie per garantire l'invarianza idraulica dei nuovi interventi.

$$h = 56,7 \cdot t^{0,343} \text{ [mm]}$$

Tale equazione è stata ricavata dalle registrazioni orarie relative alla stazione di Pove del Grappa per gli anni dal 1986 al 2001. Rimane inteso che appena sarà disponibile un periodo di osservazione adeguato, potranno essere utilizzate le curve di possibilità pluviometrica relative alla stazione di Crespano del Grappa.

La relazione dovrà descrivere in maniera esaustiva i provvedimenti compensativi o mitigatori che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima.

In generale, inoltre, le valutazioni di compatibilità idraulica dovranno evidenziare il rispetto della “trasparenza idraulica” delle nuove urbanizzazioni, ovvero, dimostrare che la trasformazione territoriale non impedisce o modifica i deflussi della rete superficiale esistente.

È preferibile che le opere di mitigazione trovino allocazione, anziché all'interno dei singoli lotti, unitariamente in aree ad uso pubblico, quali ad esempio nelle aree a verde: di ciò dovrà quindi essere tenuto conto fin dalla progettazione urbanistica-architettonica preliminare.

Il calcolo del volume compensativo di invaso dovrà essere fatto ricercando la durata di precipitazione che massimizza la differenza tra volume attuale e il volume che verrà scaricato in seguito all'attuazione del nuovo intervento di urbanizzazione.

Il volume di compenso sarà calcolato con la nota equazione dei serbatoi:

$$V_{COMP.} = (Q_{IN} - Q_{OUT}) \cdot \Delta t$$

dove:

$V_{COMP.}$  : volume di compenso;

$Q_{IN}$  : afflusso meteorico;

$Q_{OUT}$  : portata massima scaricabile;

$\Delta t$  : intervallo di tempo che massimizza il volume di compenso.

In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione dei deflussi (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e una frazione limosa inferiore al 5%) e in presenza di una falda freatica sufficientemente profonda, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione da collocare negli strati superficiali del sottosuolo (batterie di pozzi perdenti e/o trincee drenanti) in cui convogliare parte dei deflussi meteorici prodotti. Si dovrà accertare che tali sistemi di dispersione non creino interferenze con vene o vie preferenziali di deflusso esistenti.

In generale, il massimo volume che può essere attribuito al sistema di smaltimento delle acque nel sottosuolo non deve eccedere al 50% del volume complessivo da contenere per raggiungere gli obiettivi di invarianza idraulica.

Solo in questo caso nel calcolo del volume di invaso possono essere escluse tutte le aree per le quali è possibile l'asservimento a sistemi di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo (es. coperture).

Un elenco indicativo minimo degli elaborati di cui deve essere composta la valutazione di compatibilità idraulica è il seguente:

inquadramento territoriale

- estratto catastale (scala 1:2.000)
- estratto corografico (scale 1:5.000 o 1:10.000)

stato di fatto

- documentazione fotografica;
- indicazione della Superficie del lotto intervento;
- piano quotato esteso alle proprietà e viabilità confinanti;
- indicazione dell'attuale percorso di scarico fino al ricettore finale;
- calcolo dell'attuale coefficiente udometrico  $u$  (se agricolo imporre 10 l/s per ha); se non agricolo, individuare il valore massimo della portata scaricata  $Q$ , individuato non come picco di portata ma come valore medio dell'idrogramma di piena.

stato di progetto

- planimetria quotata di progetto;
- indicazione della superficie di progetto;
- indicazione del percorso di scarico fino al ricettore finale; qualora il sedime del ricettore risultasse di proprietà diversa dalla Ditta richiedente, la stessa dovrà specificare a che titolo eserciti le servitù di scarico e di conseguenza allegghi l'eventuale accettazione da parte del fondo servente di una maggiore portata rispetto alle correnti condizioni.
- calcolo del coefficiente udometrico  $u$  di progetto;
- calcolo della portata massima ( $Q_{max}$ ) generata;
- dimensionamento e verifica dello sfioro di troppo pieno e della capacità di smaltimento del ricettore;
- dimensionamento e verifica idraulica del dispositivo di regolazione delle portate (luce a battente)
- calcolo dei volumi di invaso necessari per rispettare l'invarianza idraulica;
- planimetria e profili della rete idraulica di progetto;
- particolari costruttivi del manufatto di regolazione delle portate.

7.2 Metodologia di calcolo della portata di progetto

Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili in letteratura si suggerisce di fare riferimento a tre che trovano ampia diffusione in ambito internazionale e nazionale:

- il Metodo Razionale, che rappresenta nel contesto italiano la formulazione sicuramente più utilizzata a livello operativo;
- il metodo dei Curve Number proposto dal Soil Conservation Service (SCS) americano [1972] ora Natural Resource Conservation Service (NRCS);
- il metodo dell'invaso.

Tuttavia, soprattutto per gli interventi a maggiore impatto, è consigliabile produrre stime delle portate con più metodi diversi e considerare ai fini delle decisioni i valori più cautelativi o comunque ritenuti appropriati dal progettista in base alle opportune considerazioni caso per caso.

7.3 Valutazione del coefficiente di deflusso

Il coefficiente di deflusso medio  $\varphi$  potrà essere valutato, una volta individuate le aree con caratteristiche omogenee (a verde, impermeabili, ecc.) assegnando a ciascuna di esse un prefissato valore convenzionale del coefficiente di deflusso, con riferimento alla successiva tabella

In funzione della loro estensione, il valore di  $\varphi$  dovrà essere valutato con una media ponderale sull'area.

Tabella dei valori convenzionali dei coefficienti di deflusso (D.G.R. 1841/19.06.2007)

TIPO DI SUPERFICIE	VALORE CONVENZIONALE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Aree agricole	0,1
Superfici permeabili (area a verde)	0,2
Superfici semipermeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta, stabilizzato, ecc.)	0,6
Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali)	0,9

#### 7.4 Individuazione delle misure compensative per classi di interventi

Per l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione del rischio di dettaglio, si ritiene utile riportare la classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici introdotta dall'allegato tecnico alla citata D.G.R. 1841/07.

##### 7.4.1 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Per interventi che interessano aree di superficie inferiore a 1000 m<sup>2</sup> di superficie totale territoriale dell'intervento, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica saranno previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria.

Di norma, per tali interventi:

- potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della stessa. Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione.
- per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

Il Comune può comunque disporre ulteriori verifiche e prescrizioni.

##### 7.4.2 Modesta impermeabilizzazione potenziale

Per interventi su superficie totale territoriale compresa fra 0,1 e 1 ettaro oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro.

##### 7.4.3 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Per interventi su superficie totale territoriale compresa fra 1 e 10 ettari, o superficie di estensione oltre 10 ettari con grado di impermeabilizzazione inferiore al 30%, oltre alle altre indicazioni generali andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione.

##### 7.4.4 Marcata impermeabilizzazione potenziale

Nel caso di marcata impermeabilizzazione, cioè per interventi su superficie totale territoriale superiore a 10 ettari con grado di impermeabilizzazione superiore al 30%, dovrà essere presentato uno studio idraulico di dettaglio molto approfondito, preferibilmente concordato con il competente Consorzio di Bonifica.

#### 8) Indirizzi operativi per la stesura dei successivi piani operativi

Come sottolineato dalla DGRV n. 1841/07, l'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un

bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.

Per ogni nuova trasformazione urbanistica di tipo residenziale, produttivo o di nuova viabilità, dovranno pertanto essere realizzati i volumi di invaso compensativi necessari per assicurare l'invarianza idraulica ovvero adottando criteri dimensionali più restrittivi, rispetto a quelli qui riportati, per casi particolari e per motivate necessità legate a locali situazioni di sofferenza idraulica, sentito l'ente idraulico competente.

Ogni specifico strumento urbanistico attuativo e ogni singolo intervento, deve prevedere le opportune opere di mitigazione idraulica.

È prescritto l'obbligo di richiedere al Consorzio di Bonifica, ovvero al Genio Civile per quanto di competenza, il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati.

Si ritiene utile fornire delle disposizioni operative che dovranno essere recepite in sede di redazione della Valutazione di Compatibilità idraulica in fase di redazione dei successivi piani operativi quale il Piano degli Interventi o i Piani Urbanistici Attuativi.

Dovranno quindi essere approfondite le analisi idrauliche elaborate dal PATI, con la possibilità di precisare ed eventualmente ridefinire i limiti delle aree critiche individuate, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione o analisi tecnica.

Dovranno essere predisposti degli appositi schemi tipo di riferimento per garantire omogeneità nell'attuazione dei successivi Piani. In quella sede verranno valutati quali siano gli ambiti in cui si dovrà evitare il frazionamento dei dispositivi idraulici di mitigazione, al fine di favorire la realizzazione di opere unitarie.

Ferma restando la necessità di uno studio idraulico riferito alla superficie territoriale globale oggetto di trasformazione, le norme di attuazione da prevedere nei futuri Piani, devono tenere conto delle prescrizioni contenute nel documento di Valutazione di compatibilità idraulica allegata al PATI, oltre a vincolare esplicitamente i soggetti proponenti all'esecuzione delle opere idrauliche di loro competenza, anche se fuori ambito, utilizzando meccanismi perequativi.

Sono in qualsiasi caso consentiti solo gli interventi in grado di migliorare o mitigare le attuali condizioni di rischio e, dove la geologia dei terreni lo permette, devono essere favoriti i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo.

Secondo il principio dell'invarianza idraulica, la massima portata smaltibile non potrà superare quella che attualmente viene scaricata dall'area in esame o essere addirittura inferiore se richiesto dal Consorzio di Bonifica. Lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere controllato da un manufatto opportunamente dimensionato che dovrà garantire che il valore di portata non ecceda quello attuale.

## 9) Norme idrauliche per l'edificazione

### 9.1 Strade e piazzali

Per le aree di sosta e movimentazione dei veicoli inferiore a 1500 m<sup>2</sup> a servizio di aree residenziali, i deflussi meteorici devono essere consegnati al canale ricettore previo il passaggio per un pozzetto di decantazione con un volume minimo utile di 1 m<sup>3</sup> per cui deve essere prevista una adeguata manutenzione.

Per le strade ed i piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli esterni ai lotti edificabili dove insistono edifici ad uso industriale o commerciale, o comunque per aree di sosta e movimentazione dei veicoli superiori a 1500 m<sup>2</sup>, le acque meteoriche di dilavamento vanno raccolte e condotte ad un manufatto di sedimentazione e disoleazione appositamente dimensionato per il trattamento delle acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche vanno prioritariamente condotte al sistema di smaltimento superficiale quali fossati o corsi d'acqua. E' comunque possibile prevedere lo scolmamento negli strati superficiali del sottosuolo per le acque di piena (acque di seconda pioggia).

Il volume di acqua di prima pioggia, salvo diverse indicazioni degli Enti competenti, è inteso come una lama d'acqua di 5 mm distribuita uniformemente sulla superficie pavimentata; la durata convenzionale dell'evento è fissata in 15 minuti.

Le acque raccolte sulle aree di stoccaggio e movimentazione materiali sono assimilate agli scarichi di tipo produttivo e quindi soggette alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

### 9.2 Linee di raccolta delle acque meteoriche

Nella progettazione di piani urbanistici attuativi e di singoli interventi edilizi dovrà essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso esistenti in modo da evitare ristagni idrici.

Le linee di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere ispezionabili con pozzetti di idonee dimensioni posti a non più di 40 m di distanza.

I tratti di fognatura dovranno avere pendenze tali da aumentare i tempi di corrvazione, ma comunque non inferiore ai limiti che garantiscano l'autopulizia delle condotte.

Non sono ammesse in qualunque caso fognature miste.

L'acqua meteorica defluente dalle coperture potrà essere smaltita direttamente negli strati superficiali del sottosuolo o, preferibilmente, recuperata in apposite cisterne o vani di accumulo ed utilizzata per scopi non potabili.

La superficie delle coperture e delle aree collegate – tramite rete separata da quella di giardini e piazzali – ad un sistema di dispersione appositamente dimensionato, potranno essere scomutate dal calcolo dei volumi di compenso.

### 9.3 Prescrizioni su invasi

Gli invasi compensativi possono essere ottenuti mediante:

- invasi concentrati a cielo aperto (laghetti);
- sovradimensionamento della rete di fognatura;
- vasche di accumulo interrato.

Il volume di compenso complessivo è dato dai contributi dei singoli invasi.

Il collegamento tra la rete fognaria e tali aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei in modo da evitare che eventuali rifiuti rimangano nell'area.

Gli invasi superficiali ottenuti realizzando una depressione del terreno, devono avere una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, in modo da garantire il completo vuotamento dell'area ed evitare così ristagni di acqua.

La linea di smaltimento delle acque meteoriche deve garantire il completo vuotamento degli invasi e di conseguenza il piano di scorrimento deve essere ad una quota inferiore a quella del fondo dell'invaso. In alternativa si potrà installare un idoneo sistema di sollevamento che scaricherà nel ricettore la massima portata ammessa.

Gli invasi concentrati andranno localizzati preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare o lungo le sponde di rogge o canali a valenza pubblica (di competenza consorziale, comunale o regionale), anche per consentire interventi di manutenzione.

Le vasche di accumulo interrato devono essere facilmente ispezionabili e di agevole pulizia.

#### 9.4 Sistemi di dispersione: trincee e pozzi drenanti

Il singolo pozzo o trincea, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione ispezionabile per l'ordinaria manutenzione in modo da rimuovere il materiale fino depositato.

La distanza tra pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 volte l'altezza del pozzo stesso.

Realizzato lo scavo è necessario creare un idoneo sottofondo (la migliore soluzione progettuale vorrebbe la realizzazione di un piccolo cordolo d'appoggio in cls) per la posa del primo degli anelli forati.

Particolare cura deve essere posta nella selezione dei ciottoli da porre in opera attorno agli anelli prefabbricati o attorno la condotta disperdente. Questo materiale deve avere una pezzatura il più possibile regolare e dimensioni compresa tra i 10 e i 30 cm, deve garantire la funzionalità dell'opera, è necessario che lo spessore attorno gli anelli dei ciottoli sia di almeno 50 cm.

Per facilitare la manutenzione dei pozzi è opportuna la posa in opera nel fondo del pozzo di un idoneo geotessuto da sostituire nel corso delle manutenzioni ordinarie delle batterie di perdenti.

La batteria di pozzi o la trincea drenante, deve essere collegata alla rete di smaltimento superficiale mediante un troppo pieno di sicurezza.

#### 9.5 Manufatto di scarico

Prima dell'immissione nel ricettore finale, sia esso un corso d'acqua o un collettore fognario, dovrà essere sempre previsto un manufatto per assicurare che l'immissione dei volumi accumulati negli invasi compensativi avvenga in maniera controllata.

Tale manufatto di consegna dovrà essere ispezionabile e dotato di un setto divisorio su cui deve essere montata una piccola paratoia di acciaio, regolabile per garantire lo scarico della sola portata ammessa.

Alla quota di massimo invaso sarà realizzata una soglia sfiorante di sicurezza dimensionata sulla portata massima di progetto.

Inoltre, nel caso in cui un intervento di trasformazione territoriale vada ad accorpate aree che scolano in corsi d'acqua differenti, e per ragioni tecniche si decida di realizzare un unico scarico verso uno solo dei corsi d'acqua, è necessario garantire e dimostrare che la massima portata immessa non sarà superiore a quella che, prima della trasformazione, veniva immessa nel medesimo corso d'acqua; quest'ultima valutata in funzione del coefficiente idrometrico fornito dal competente Consorzio di Bonifica.

### 9.6 Tombinamenti

In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente dei contenuti dei Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, di qualsiasi natura essi siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni e previo parere del Consorzio di Bonifica competente:

- evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;
- giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;
- l'intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica.

La realizzazione di nuovi accessi carrai dovrà essere accompagnata da un provvedimento autorizzatorio, che tenga conto non solo delle esigenze di sicurezza stradale, ma anche degli aspetti idraulici.

In linea generale dovrà essere dimostrato:

- il rispetto della sezione del fosso con la scelta di una dimensione adeguata della tubazione;
- il mantenimento della livelletta del fosso mediante rilievo preventivo delle quote di fondo immediatamente a monte e a valle.

È consigliabile, ove possibile, non scendere sotto gli 800 mm; scendere sotto i 600 mm di diametro aumenta la probabilità di formazione di ostruzioni a causa di vegetazione e sedimenti.

### 9.7 Manutenzioni

I frontisti privati hanno degli obblighi nei riguardi della buona gestione e manutenzione del territorio, curando la manutenzione delle opere minori, non solo quando queste siano di interesse particolare dei propri fondi, ma comuni a più fondi e necessarie per dare scolo alle acque o per completare le funzionalità delle opere di competenza dell'Amministrazione comunale. La manutenzione è comunque necessaria per non recare pregiudizio alle opere, anche se demaniali.

Qualora un proprietario ometta di eseguire tali lavori di manutenzione ordinaria vi provvederà l'Ente competente, a richiesta anche di uno solo degli interessati ed in nome e per conto loro. Il provvedimento di approvazione del progetto di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dall'Ente stesso.

### 9.8 Quota di imposta dei fabbricati

Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.

Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne.

Qualora non esistano studi idraulici di dettaglio o analisi a livello di bacino e non sia possibile definire analiticamente una quota assoluta di non superamento, il piano di imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm, da stabilirsi in relazione alle condizioni di rischio idraulico della zona in esame, rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante. Tale piano di imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze di sicurezza

idraulica. Nei centri storici questo sovrizzo deve essere reso compatibile con eventuali allineamenti di altri fabbricati.

Gli eventuali piani interrati dovranno essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e le aperture – quali rampe o bocche di lupo – previste solo a quote superiori.

#### 9.9 Salvaguardia delle zone limitrofe ai corsi d'acqua

Qualora si interessino zone di espansione dei corsi d'acqua, fermo restando il vincolo di 10 m per i corsi d'acqua consortili, non è permesso il progressivo aumento di quota dei terreni limitrofi ai corsi d'acqua non interessati da urbanizzazioni pregresse, al fine di privilegiare la funzione di laminazione delle piene svolte da tali aree.

#### 9.10 Posizionamento in sicurezza di cabine ed impianti elettrici

Per le nuove installazioni di cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 kV, ancorché presenti entro il volume di altri edifici, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.

La realizzazione di impianti di sollevamento di persone o cose, sia pubblici, sia privati, deve uniformarsi a criteri tali da garantire l'esercizio in sicurezza delle attrezzature costituenti l'impianto anche nel caso di interruzione dell'energia elettrica, almeno per il tempo necessario a consentire l'evacuazione o lo sgombero degli ambienti residenziali, commerciali e di servizio.

I locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a quota inferiore del piano campagna, devono essere dotati di impianti idonei al sollevamento delle acque in recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia elettrica.

Nella progettazione di nuovi impianti e reti tecnologiche quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura automatizzate, devono essere adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento o lo sblocco manuale, in assenza di energia elettrica, anche in condizioni di allagamento delle aree esterne.

## **Art. 45 – AREE IDONEE A CONDIZIONE**

### **1. Definizioni**

Sono state inserite in questa categoria le aree del territorio del PATI in cui l'utilizzo urbanistico è possibile in modo condizionato. Per poter edificare si ritengono necessari specifici approfondimenti conoscitivi locali, che consentano: a) un adeguato dimensionamento delle opere di fondazione; b) la tutela idraulica e la corretta regimazione delle acque; c) specifici interventi correttivi della situazione locale (topografica, geotecnica ecc.); d) specifiche valutazioni relativamente alla amplificazione sismica locale. In tutte le aree inserite in questa categoria è necessario che venga valutata l'amplificazione sismica locale legata all'insieme degli

elementi areali, lineari e puntuali rappresentati nella Carta della Pericolosità Sismica Locale (v. Studio di Compatibilità Sismica). Tali elementi sono stati ripresi dai vari elaborati cartografici di analisi geologica. Dovranno essere oggetto di approfondimento nell'ambito della redazione del Piano degli interventi.

Le specifiche motivazioni che hanno portato alla inclusione sono elencate di seguito (v. la legenda della carta delle Fragilità):

- aree con inclinazione del terreno da 15° a 30°, in ragione del possibile determinarsi di problemi di stabilità locale dei terreni e di amplificazione sismica locale;
- terreni compressibili e con difficoltà di drenaggio, in ragione delle limitate e variabili caratteristiche geotecniche e di corretta regimazione delle acque;
- aree esondabili e soggette a ristagno idrico, in ragione del limitato rischio idraulico;
- aree di risorgiva in ragione del limitato rischio idraulico.

## **2. Direttive e Prescrizioni**

Nella elaborazione del P.I. tutte le aree del territorio da urbanizzare, a prescindere dalla complessità o dalla natura degli interventi edilizi e/o urbanistici in genere, dovranno essere interessate da specifica Indagine Geologica e Geotecnica (Rif. Art. 19. lett d) della L.R. 11/2004), anche finalizzata a determinare la entità della amplificazione sismica locale.

Tutti gli interventi, con riferimento alla sottoclasse di idoneità sotto condizione, devono essere eseguiti nell'assoluto rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

- aree con inclinazione del terreno da 15° a 30°;
- terreni compressibili e con difficoltà di drenaggio;
- aree esondabili e soggette a ristagno idrico;
- zone di risorgiva.

A norma del D.M. 11.03.1988 tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e la cui realizzazione può recare danno o pregiudizio al patrimonio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti di preventiva e specifica relazione geologica, che costituirà parte integrante della documentazione progettuale e le cui risultanze e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate mediante apposita certificazione del Progettista.

La relazione dovrà essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle caratteristiche litologiche-tecniche, ai processi geomorfologici in atto e alle condizioni di rischio geologico-idraulico esistenti e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.

**Art. 45.1 – AREE CON INCLINAZIONE TRA 15° e 30°****1. Definizioni**

Sono aree condizionate da possibili fenomeni di instabilità locale dei terreni e di amplificazione di problematiche sismiche.

**2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all'art. precedente, inoltre, in considerazione dell'inclinazione del terreno, la edificabilità in queste aree è opportuno avvenga dopo aver accuratamente valutato nell'ambito della progettazione le problematiche di stabilità del terreno, aver definito in modo appropriato i movimenti di terra e le eventuali opere di sostegno ed aver tenuto conto della amplificazione sismica locale di cui ai successivi articoli 51 – 51.1 – 51.2.

**Art. 45.2 – TERRENI COMPRESSIBILI E CON DIFFICOLTA' DI DRENAGGIO****1. Definizioni**

Sono aree condizionate da difficoltà di drenaggio in ragione delle limitate e variabili caratteristiche geotecniche e di corretta regimazione delle acque..

Sono comprese in questa categoria alcune situazioni di fondovalle nei Comuni di Castelcuoco e Possagno ove si sono localmente riscontrate limitata profondità di falda, possibile presenza di terreni compressibili, molto limitata inclinazione del terreno. Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in relazione anche alla presenza di locali livelli compressibili

**2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all'art. 45 .

In queste aree, si possono determinare, per vari motivi, locali situazioni di saturazione superficiale. Il drenaggio è difficoltoso. E' opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre valutato puntualmente all'interno della relazione geologica. Le Relazioni Geologica e Geotecnica dovranno essere opportunamente ed adeguatamente approfondite;

**Art. 45.3 – AREE ESONDABILI O SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO****1. Definizioni**

Sono aree che, in ragione del limitato rischio idraulico, possono essere trasformabili ai fini edificabili.

**2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all'art. 45.

L'eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di compatibilità idraulica

## **Art. 45.4 – ZONE DI RISORGIVA**

### **1. Definizioni**

Sono aree che, in ragione del limitato rischio idraulico, possono essere trasformabili ai fini edificabili.

### **2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all'art. 45

zone di risorgiva: in queste aree si riscontra oltre che un limitato rischio idraulico anche la presenza periodica di fenomeni di risorgenza delle acque. L'eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica

## **Art. 46 – AREE NON IDONEE**

### **1. Definizione**

Il P.A.T.I. individua porzioni dei territori comunali, dopo verifica geologica, con caratteristiche non idonee alle trasformazioni.

Sono state inserite in questa categoria varie aree in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono le seguenti:

- aree con inclinazione superiore a 30°;
- aree di valanga con pericolosità P2 estratte dal PAI del fiume Piave;
- aree di valanga con pericolosità P3 estratte dal PAI del fiume Piave;
- doline;
- aree soggette a fenomeni franosi di vario tipo;

### **2. Direttive e prescrizioni**

Per i territori di cui al precedente comma è vietato qualsiasi intervento, fatto salvo quelli di messa in sicurezza del sito e gli interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico-ambientale.

Sono consentite la realizzazione di aree boscate e gli accorgimenti atti alla loro realizzazione; inoltre, per la loro visione di naturalità sono altresì consentiti la realizzazione di percorsi ciclopedonali e quant'altro necessario al recupero dell'ambiente naturalistico del sito.

**Art. 46.1 – AREE CON INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°****1. Definizione**

Sono aree che per la loro configurazione geomorfologia non si prestano a nessun tipo di edificazione.

**2. Direttive e prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui sopra.

In queste aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi di consolidamento e di tutela dei versanti, da realizzarsi secondo le tecniche della bioingegneria forestale conformemente a quanto indicato dai sussidi operativi del PAMAG.

Il P.I. potrà affinare il perimetro di tali aree sulla base di un rilievo di dettaglio delle effettive pendenze.

**Art. 46.2 – AREE DI VALANGA CON PERICOLOSITA' P2 ESTRATTE DAL P.A.I. DEL FIUME PIAVE****1. Definizione**

Sono aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Piave..

**2. Direttive e prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni contenute nel suddetto Piano (L. 267/98 e 365/2000), nonché le direttive e prescrizioni di cui al precedente art. 27.

**Art. 46.3 – AREE DI VALANGA CON PERICOLOSITA' P3 ESTRATTE DAL P.A.I. DEL FIUME PIAVE****1. Definizione**

Sono aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Piave..

**2. Direttive e prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni contenute nel suddetto Piano (L. 267/98 e 365/2000) nonché le direttive e prescrizioni di cui al precedente art. 27.

**Art. 46.4 – DOLINE****1. Definizione**

Sono elementi puntuali individuati dal PAMAG che rivestono notevole interesse nella conservazione dell'assetto geologico e geo-morfologico del Grappa..

## **2. Indirizzi**

Il PATI promuove la conservazione e l'integrità di questi elementi geologici anche affinando le disposizioni delle N. di A. del PAMAG

## **3. Direttive e prescrizioni**

Il P.I. integrerà la schedatura dei siti e definirà gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione, anche nel contesto di interventi di riqualificazione degli ambiti circostanti.

## **4. Prescrizioni**

Sono vietati:

- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale delle doline;
- l'alterazione morfologica delle aree di contorno;
- la discarica di rifiuti e l'abbandono;
- la piantumazione di essenze arboree che comportino una diminuita percezione del sito.

## **Art. 46.5 – AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI DI VARIO TIPO**

### **1. Definizione**

Sono aree individuate puntualmente nella tavola 3.

### **2. Direttive e prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni generali di cui sopra, nonché le direttive e prescrizioni di cui al precedente art. 27.

## **AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO**

In questa categoria sono state collocate alcune aree, comunque comprese nelle categorie di "idoneità a condizione" o di "non idoneità", in cui si sono circoscritte, situazioni tali da condizionare l'utilizzazione del territorio ai fini della sua trasformabilità.

Esse sono le seguenti:

- area di frana;
- area soggetta a esondazione o a ristagno idrico;
- area soggetta a valanghe;
- area di risorgiva.

**Art. 47 - AREE DI FRANA****1. Definizione**

Il PATI individua un'area di frana lungo il crinale del Pra Tondo in comune di Paderno del Grappa sui tornanti della strada S. Liberale – Vedetta.

**2. Direttive e Prescrizioni**

In queste aree è vietato qualsiasi intervento di trasformazione del territorio con la sola esclusione delle opere di difesa e di ripristino dei versanti.

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto materiali, comprese le attività di cava, strettamente finalizzate alla messa in sicurezza dei siti previo apposito progetto. Sono inoltre fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia ed attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma

Gli interventi di messa in sicurezza del sito dovranno di norma essere eseguiti con le tecniche della bioingegneria forestale conformi alle tipologie d'intervento definite dai sussidi operativi allegati al PAMAG.

**Art. 48 – AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO.****1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 3 – Carta delle fragilità - individua le aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico, mentre nella Relazione del Quadro Conoscitivo relativo al rischio idraulico vengono descritte problematiche e cause di tali situazioni di sofferenza idrica.

**2. Direttive e Prescrizioni**

Per la riduzione della tipologia di dissesto sono necessari:

- la sopraelevazione del piano campagna interessato da edificazione e dei livelli stradali;
- la predisposizione, congiuntamente al Consorzio di Bonifica competente per territorio, di uno studio finalizzato ad interventi di miglioramento e allargamento della rete idrografica, con eliminazione degli elementi di ostruzione del deflusso idrico (pulizia dei corsi d'acqua, drenaggi, tombinature, paratoie, idrovore, ecc...).

In particolare:

- 1) La distribuzione planivolumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di una idonea fascia di rispetto.
- 2) Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro le seguenti funzioni:
  - di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree

- di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane  
Tali aree possibilmente dovranno:
  - essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante;
  - essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con la strada;
  - la loro configurazione planoaltimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche in modo che i due sistemi possano interagire.
- 3) Le superfici impermeabili dovranno essere limitate al minimo. Le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabili, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con la sola deroga per le aree destinate ai portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale.
  - 4) I pluviali delle nuove abitazioni, ove è ragionevolmente possibile, dovranno scaricare superficialmente oppure in pozzi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche.
  - 5) Dovranno essere mantenuti e ripristinati i fossi in sede privata; in area agricola è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione di accessi carrai.
  - 6) Gli scoli e fossi esistenti, anche se in sede privata non possono essere oggetto di opere di riduzione se non si prevedono adeguate misure di compensazione e ricostruzione, dovranno essere ricostruiti e non dovranno subire interclusioni e comunque perdere la loro attuale funzione (sia per il volume di invaso che per la funzione di smaltimento delle acque) in conseguenza dei futuri lavori.
  - 7) Il piano di imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. In alternativa, se proprio necessario, i piani interrati saranno impermeabilizzati al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e saranno previste aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori e comunque, la quota di riferimento sarà valutata con l'apposito studio di compatibilità idraulica.
  - 8) In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente dei contenuti dei Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura di fossature esistenti, di qualsiasi natura essi siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni e previo parere del consorzio di bonifica competente:
    - Evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;
    - Giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;
    - Intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica.
  - 9) Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate. A tale scopo per presentare una domanda di tombinamento, dovrà essere presentata un'apposita relazione tecnica nella quale sia evidenziata la funzione del fossato e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso in relazione a tutto il bacino limitrofo che serve o può servire. In ogni caso si dovranno preferire diametri di tombinatura adeguati. Nel caso di autorizzazione di passi carrai e pedonali, la lunghezza massima non deve superare i 5 metri.
  - 10) Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all'interno della fascia dei dieci metri del ciglio superiore della scarpata o

dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV (disposizioni di polizia idraulica) del Regio Decreto 368/1904 e 523/1904, e dovrà essere quindi specificatamente autorizzato a titolo di precario, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 metri da entrambi i lati e che sono assolutamente vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a 10 metri.

- 11) Nella realizzazione delle opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati. In particolare per le strade di collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere garantita la continuità di deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati.
- 12) Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare, ove possibile, il tombinamento dei fossi prevedendo invece il loro spostamento o altre idonee soluzioni e nei percorsi pedonali e ciclabili si dovranno preferire materiali drenanti.
- 13) Nel rilascio dei permessi di costruzione si dovrà tenere conto del Regolamento 2078/92 CEE recepito dalla regione Veneto con DRG 427 del 30/01/95 che detta i principi di gestione e tutela del territorio agricolo comprese le indicazioni contenute nei Regolamenti di Polizia Rurale ove approvati.

#### **Art. 49 - AREA SOGGETTA A VALANGHE**

##### **1. Definizione**

Sono aree puntualmente definite dalla Tavola 3 in affinamento delle aree P.A.I.

##### **2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le norme di cui all'art. 46.2. – 46.3.

Il P.I. potrà affinare il perimetro delle aree, sulla base di valutazioni conseguenti a specifiche indagini geomorfologiche dei singoli siti.

#### **Art. 50 - AREA DI RISORGIVA**

##### **1. Definizione**

Trattasi di ambiti puntuali dove l'acqua riaffiora naturalmente dopo un percorso sotterraneo.

Il PATI nella Tavola 3 – Carta delle fragilità – individua le aree di risorgiva.

##### **3. Direttive e Prescrizioni**

Si richiamano le direttive e prescrizioni del precedente art. 36

Il P.I. per le aree comprese nella fascia di ricarica delle risorgive, dovrà subordinare l'abitabilità dei nuovi insediamenti all'allacciamento alla rete fognaria.

Il P.I. dovrà prevedere misure di mantenimento dell'equilibrio idrogeologico per tutte le risorgive, attive o asciutte, e le bassure individuate dal PTCP o direttamente dal PATI.

Il P.I. preveda per la risorgiva di Possagno, interventi di:

- progettazione ambientale e paesaggistica;
- miglioramento ed ampliamento delle rete ecologica;
- incentivazione di tecniche e colture agricole ad impatto ridotto;
- didattica, divulgazione e promozione turistica.

Nelle aree di risorgiva e nei 50 m da essa, fino all'approvazione del primo PAT, è vietato qualsiasi intervento non correlato al miglioramento dello stato ottimale della risorsa, alla valorizzazione degli ecosistemi ed all'accessibilità a scopi didattici

## **Art. 51 – ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA**

### **1. Definizione**

I quattro Comuni del PATI sono stati classificati sismici in Zona 2 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003; precedentemente erano già stati classificati di seconda categoria - con sismicità massima  $S = 9^\circ$  M.C.S. - dal D.M. 14.05.1982, "Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto".

Lo Studio di Compatibilità Sismica ha suddiviso il territorio in due categorie conformemente alle disposizioni ex DGRV 3308 del 04/11/2008.

- Aree "stabili suscettibili di amplificazioni sismiche" ;
- Aree "suscettibili di instabilità" .

### **2. Direttive e Prescrizioni**

All'interno del PI per il territorio urbanizzato ed urbanizzabile debbono essere eseguiti gli opportuni approfondimenti al fine di valutare la amplificazione sismica locale, di caratterizzare il terreno tramite la  $V_{s30}$  e, ove necessario, di determinare la profondità del bedrock.

Il P.I. dovrà prendere in considerazione le zone omogenee in prospettiva sismica, attraverso puntuali studi di microzonizzazione e con la determinazione dei parametri di caratterizzazione dei suoli necessari per la progettazione degli interventi, verificati anche con la misurazione in loco in considerazione delle diverse caratteristiche morfologiche topografiche strutturali e di categoria dei suoli, così come definito dalla DGR 3308/2008 e dalla legislazione vigente in materia sismica.

I progetti edilizi redatti dopo l'approvazione del PATI e del P.I., devono dichiarare esplicitamente la zona omogenea in prospettiva sismica nella quale ricadono, ed individuare gli eventuali elementi di pericolosità sismica locale dai quali sono interessati, adottando e dichiarando i relativi provvedimenti tecnici; gli stessi devono essere progettati, eseguiti, collaudati e soggetti a manutenzione con riferimento ed in ottemperanza alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008.

Nelle situazione, ove sono possibili fenomeni di liquefazione dei materiali sabbiosi, andranno approfondite le problematiche connesse.

Le situazioni di instabilità di versante andranno opportunamente approfondite, ove si definiscano problemi per la incolumità delle persone.

#### **Art. 51.1 – AREE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI SISMICHE**

##### **1. Definizione**

Aree “stabili suscettibili di amplificazioni sismiche” nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto dell’assetto topografico, morfologico e litostratigrafico locale;

##### **2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all’art. 51 .

Il P.I. potrà affinare i perimetri di queste aree sulla base di un approfondimento di dettaglio della zonizzazione sismica di cui alla citata DGVR 3308/2008.

#### **Art. 51.2 – AREE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’**

##### **1. Definizione**

Aree “suscettibili di instabilità” nelle quali gli effetti sismici attesi sono riconducibili a deformazioni del territorio, oltre che a fenomeni di amplificazioni del moto. Sono state inserite in questa categoria le aree di frana, le scarpate naturali ed artificiali ad elevata inclinazione e le immediate adiacenze, le parti interne alle incisioni fluviali con scarpate più inclinate, le aree suscettibili di liquefazione dei terreni sabbiosi ecc.

##### **2. Direttive e Prescrizioni**

Valgono le direttive e prescrizioni di cui all’art. 51 .

#### **ZONE DI TUTELA**

#### **Art. 52 - CORSI D’ACQUA PRINCIPALI**

##### **1. Disposizioni generali**

Il territorio dei comuni del PATI è strettamente correlato alla presenza di una fitta rete idrografica, rete di competenza della Regione Veneto per i corsi d’acqua maggiori (Muson dei Sassi, Torrente Erega, ...), del Consorzio di Bonifica “Pedemontano Bretella, di Pederobba” per quelli minori.

Di seguito vengono riportati i corsi d’acqua individuati nei comuni del P.A.T.I.:

##### Comune di Castelvucco:

- 26030 Torrente Erega
- 26033 Torrente Muson Di Castelvucco

- 26034 Torrente Bodelago o Ghiaia San Martino
- 26035 Valle Di Ghiaia Della Costa
- 26036 Valle Schiener o Schenere o Schenera
- 26037 Val Maor e Di Collalto
- 26038 Valle Organo

Comune di Crespano del Grappa:

- 26011 Brenton e Pighenzo, Giarone, Ghiaia, Vallunga o De Zardi, Val Madonna
- 26012 Valle La Valicella
- 26013 Valletta Fontane
- 26018 Valle di Crespan e Valle Cao Di Breda
- 26021 Torrente Astego o Lastego
- 26022 Valle Mardigion e Valle Del Metz
- 26023 Valle Maletta o Delle Muneghe
- 26064 Valle Dei Rori, Valle Cassanega
- 26065 Valle delle Molle, Sorgenti e Rio Fonal, Valle Corpon

Comune di Paderno del Grappa:

- 26021 Torrente Astego o Lastego
- 26023 Valle Maletta o Delle Muneghe
- 26024 Valle Boccaor
- 26030 Torrente Erega
- 26195 Valle Carcoselle

Comune di Possagno:

- 26194 Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta
- 26195 Valle Carcoselle
- 26196 Valle Cornelia
- 26197 Valle Della Chiesa o San Rocco

## **2. Direttive e Prescrizioni**

Il PI, d'intesa con l'ente idraulico competente (Consorzio di Bonifica – Genio Civile) e sulla scorta del maggior dettaglio di scala, provvederà alla ricognizione dettagliata della rete idrografica distinguendo quella principale e demaniale da quella minore e richiamando nelle relative norme i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia con riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in funzione della loro importanza.

Il PI in accordo con gli enti competenti, detterà norme per mantenere ed implementare le condizioni di pulizia efficienza e decoro ambientale dei corsi d'acqua e dei relativi ambiti, finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. A tal fine promuoverà l'uso di pratiche agricole (tipologia di colture, lavorazione del terreno, colture

biologiche, impiego di concimi e fitofarmaci) tendenti alla riqualificazione ecologica ed ambientale, in armonia con le indicazioni dell'Autorità di Bacino

Il PI, in accordo con gli enti competenti provvederà inoltre ad individuare le aree da destinare a parchi fluviali facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

- ricomprendere ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, od anche fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione;
- ricomprendere i terrazzi fluviali idraulicamente connessi con i corsi d'acqua;
- ricomprendere le proprietà demaniali;
- garantire alla fascia fluviale eventualmente destinata a parco la massima continuità;
- ad individuare piazzole, spazi e discese al corso d'acqua per l'uso della pesca sportiva e per il tempo libero;
- ad individuare gli argini e/ o gli spazi che sono in grado di supportare eventuali percorsi ciclo-pedonali e ippovie.

Gli interventi migliorativi della qualità ambientale dei corsi d'acqua, di cui ai commi precedenti, che il PI dovrà disciplinare, sono i seguenti:

- all'interno delle aree inondabili l'obiettivo primario sarà la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale mediante interventi di manutenzione dell'alveo e della vegetazione.
- Le aree attrezzate non potranno essere previste all'interno delle aree inondabili
- dovrà essere favorita la massima percorribilità pedonale e con mezzi non a motore della regione fluviale, mediante la formazione di piste e la loro manutenzione.

Tutti gli interventi in aree demaniali dovranno essere autorizzati dagli enti competenti in materia idraulica.

## **Art. 53 - AREE BOSCHIVE O DESTINATE AL RIMBOSCHIMENTO**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 3 – Carta delle fragilità – individua le aree boschive o destinate al rimboschimento.

Il PATI considera le aree boschive quale patrimonio storico culturale ed economico di valore primario per il territorio .

### **2 Direttive e Prescrizioni**

Su tali aree gli interventi dovranno essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e la valorizzazione del bosco. In tali ambiti sarà di norma vietata la riconversione colturale che preveda la sostituzione del bosco.

Sarà quindi incentivata l'attuazione dei piani di valorizzazione della silvicoltura del ripristino dei boschi autoctoni, della piantumazione delle aree con pendenze rilevanti.

In queste aree dovranno essere vietati scavi e riporti rilevanti.

Eventuali opere di sostegno e di contenimento delle scarpate dovranno essere realizzate con i sistemi della bioingegneria forestale di cui ai sussidi operativi del PAMAG.

Sono ammessi esclusivamente i tagli colturali, la forestazione e gli interventi infrastrutturali previsti dai piani forestali.

Nelle aree come sopra individuate non possono essere effettuate nuove edificazioni se non per l'attuazione di piani agro-silvo-pastorali conformemente alla legislazione vigente.

Le nuove edificazioni dovranno prioritariamente usufruire delle infrastrutture di accesso esistenti, né potranno essere collocate su aree con pendenze superiori a 25°

## **Art. 54 - AREE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE DELLA FLORA E DELLA FAUNA**

### **1. Definizione**

Il PATI individua nell'elaborato 3 le aree di rispetto dell'ambiente naturale della flora e della fauna.

### **2. Direttive e Prescrizioni**

Il P.A.T.I. individua territori a prevalente uso agricolo caratterizzati da particolare composizione e struttura paesaggistica derivante da: scarsa edificazione, presenza di alberature, campi chiusi, sistemazioni tradizionali, prossimità di corsi d'acqua ed altri elementi di interesse ambientale e storico – testimoniale.

In tali ambiti è d'obbligo:

- tutelare i filari alberati e le residue piantate favorendone la conservazione e la diffusione;
- salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali;
- conservare il sistema di siepi favorendone la diffusione;
- salvaguardare gli elementi che maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio;
- in generale, conservare e ripristinare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola.

### **DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI**

Il PI dovrà individuare gli interventi ammissibili tra quelli previsti dalla L.R. n. 11/04 finalizzati, anche attraverso progetti specifici, alla salvaguardia e al ripristino del paesaggio agrario del territorio considerato, promuovendo nel contempo il mantenimento e la valorizzazione delle attività agrarie, agroalimentari e forestali esistenti nel rispetto dei suddetti obiettivi di tutela.

La disciplina di cui al comma precedente, dovrà perseguire:

- il riordino urbanistico complessivo, esteso alla viabilità;

- la definizione delle regole edilizie (tipologie, caratteristiche, limiti di ammissibilità delle trasformazioni e delle modificazioni d'uso);
- la regolamentazione degli annessi agricoli;
- la tutela delle colture arboree tradizionali e la definizione del margine urbano, rispetto alla campagna, anche tramite sistemi di vegetazione arborea e di aree verdi con funzione ricreazionale ed ecologica.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito dell'area sono da vietare le attività industriali, dell'artigianato e della zootecnica che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

## TITOLO QUARTO

### DISPOSIZIONI SULLA TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEGLI INSEDIAMENTI INTERNI AL SISTEMA AMBIENTALE

#### CAPO I INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

##### Art. 55 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo I del Titolo Quarto, si riferiscono alla individuazione e alle discipline dei singoli ATO e sono redatte sotto forma di SCHEDE NORMATIVE.

Esse si articolano in:

- a) Disposizioni generali;
- b) Norme specifiche, formulate per ciascun ATO.

La Scheda Normativa contiene:

- identificazione e descrizione;
- obiettivi;
- direttive;
- prescrizioni e salvaguardie;
- dimensionamento.

2. Il PATI suddivide il territorio comunale in ATO, secondo le disposizioni dell'articolo 13 della LR 11/2004 e nel rispetto dei criteri contenuti negli Atti di Indirizzo di cui all'articolo 50 della stessa LR 11/2004:

#### SISTEMA AMBIENTALE

##### A.1 AMBITO DEL SISTEMA MONTANO

- ATO 1 Ambito montano di Possagno;
- ATO 4 Ambito montano di Paderno del Grappa;
- ATO 8 Ambito montano di Crespano del Grappa;

##### A.2 AMBITO DEL SISTEMA COLLINARE

- ATO 5 Ambito collinare di Paderno del Grappa;
- ATO 9 Ambito collinare di Crespano del Grappa;
- ATO 12 Ambito collinare di Castalcucco;

SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO**A.3 AMBITO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, INSEDIATIVO AGRICOLO, INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INSEDIATIVO INTEGRATO**

- ATO 2 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Possagno;
- ATO 3 Ambito insediativo produttivo di Possagno.
- ATO 6 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Paderno del Grappa;
- ATO 7 Ambito agricolo insediativo e produttivo di Paderno del Grappa;
- ATO 10 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Crespano del Grappa;
- ATO 11 Ambito agricolo di Crespano del Grappa;
- ATO 13 Ambito agricolo, insediativo e integrato di Castelcucco;

SISTEMA INFRASTRUTTURALE**V.1 SISTEMA STRADALE****3. Dimensionamento del PATI:**

Il PATI è dimensionato per il decennio 2008 – 2018, considerando il fabbisogno in termini di esigenze suddivise per i seguenti settori:

- a) residenziale - residenziale integrato;
- b) commerciale - direzionale;
- c) produttivo;
- d) turistico - ricettivo.

Per ognuno di questi sistemi il PATI dimensiona le “aree per servizi” la cui dotazione è strettamente legata al nuovo carico insediativo.

4. La nuova potenzialità edificatoria (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard sono dimensionati per ogni ATO e tengono conto sia del fabbisogno per l’arco temporale di validità del PATI, sia della capacità insediativa residua dei vigenti PRG dei singoli comuni, secondo i seguenti valori:

<b>PATI DIAPASON</b>	<b>Superficie Territoriale mq 58.281.058</b>		
<b>TOTALE ATO .</b>	<b>SAU Trasformabili mq. 254.888</b>		
Carico insediativo aggiuntivo:			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 433.565	= 40.920
Commerciale/Direzionale	mq	= 20.000	= 20.000
Produttivo	mq	= 55.000	= 11.000
Turistico	mc	= 60.000	= 9.000
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 80.920	n. = 1.364

5. Il carico insediativo aggiuntivo qui riportato è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dai singoli PRG vigente dei comuni, ad esclusione di quella legata a PUA e a progetti in fase di realizzazione. Sono escluse ancora dal carico insediativo aggiuntivo le zone libere all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata (sia produttive che residenziali) la cui edificabilità sia legata a progetti approvati o in fase di approvazione.

6. Disposizioni per la residenza:

All'interno di ogni singolo ATO e con i criteri, le modalità e le quantità previsti dal PATI, la residenza si sviluppa all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, nelle aree di trasformazione e nelle aree a edificazione diffusa. Sono altresì disciplinati dal PATI gli interventi in aree idonee per "interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", per "interventi diretti alla riqualificazione e riconversione" e per "interventi diretti di riordino in zona agricola".

In aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e del territorio aperto per le parti classificate ambiti agricoli di buona integrità, aree rilevanti per la rete ecologica) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 50 mc per unità edilizia), senza incremento del numero di unità immobiliari, per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

Il P.I. dovrà affinare tali possibilità in relazione alle singole Z.T.I.O. (Zone a Tessuto Insediativo Omogeneo).

7. Disposizioni per le attività produttive, commerciali e direzionali:

Per le attività produttive esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo determinato dal PATI, il PI può individuare specifiche zone (nel caso di attività produttive, commerciali, in zona impropria) e definire le possibilità di eventuali, limitati adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, acustici, atmosferici sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

8. Disposizioni per le zone a standard:

Il PATI prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, ai sensi dell'articolo 31 della LR 11/2004.

Il PI dispone la verifica puntuale degli standard, nonché la localizzazione e la specifica classificazione in relazione al dimensionamento e agli obiettivi degli ATO.

9. Disposizioni per la Viabilità:

Le strade per nuovi collegamenti veicolari, vengono indicate dal PI e possono essere realizzate in tutti gli ambiti ATO, nel rispetto delle norme di mitigazione ambientale dell'artt. 65-68 delle presenti norme.

Le piste ciclabili e i percorsi pedonali previste nelle scelte strutturali e strategiche del PATI, vengono indicate dal PI e possono interessare tutti gli ambiti ATO.

10. Nel PATI, il volume edificabile di riferimento e la popolazione teorica per la verifica degli standard urbanistici viene indicato per ogni singolo comune e per ogni ambito ATO, considerando:

a. la sostenibilità degli incrementi edilizi in rapporto ai limiti oggettivi di trasformabilità del territorio;

b. le dinamiche di sviluppo abitativo riscontrate nel decennio trascorso e le tendenze in atto.

11. Il PI dei singoli comuni potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato alle singole ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto al dimensionamento massimo complessivo indicato dal PATI e ripartito per i singoli comuni.

12. Il PATI non determina la consistenza di tutte attrezzature urbane di livello superiore che verranno definite con la redazione dei PI dei singoli comuni, mediante verifiche di fattibilità.

13. Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la superficie di SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola potranno, previa Delibera di Consiglio Comunale dei singoli comuni costituenti il PATI, modificare la superficie trasformabile sopra definita. Ciò costituirà variante automatica al PATI.

14. Disposizioni per le attività primarie e per le zone agricole.

Il P.I. dovrà disincentivare la realizzazione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali in territorio agricolo.

Il P.I. dovrà consentire la nuova edificazione in zona agricola esclusivamente con piano aziendale approvato, favorendo l'utilizzo di crediti edilizi e previa verifica delle seguenti condizioni:

- aggregazione a preesistenze edilizie, salvo motivata impossibilità
- conferma e recupero di preesistenze storiche e fabbricati rurali di pregio
- corretto inserimento nell'intorno
- contenimento della riduzione di spazio rurale e dell'abbandono dei boschi privati
- tutela della rete ecologica e delle risorse irrigue
- sviluppo della viabilità locale e della naturalità degli ambiti estensivi specializzati

Il P.I. potrà localizzare eventuali attività agricole speciali (agroindustria, zootecnia, serre fisse ecc..) in aree destinate ad attività secondaria dal vigente PRG, purchè di dimensioni contenute, lontane da centri abitati e sottoposte a previsione di riconversione secondo il PTCP.

Il P.I. dovrà consentire la realizzazione di serre fisse esclusivamente in aree produttive non ampliabili isolate, oppure in area agricola qualora venga circondata da una fascia alberata di almeno 8 m.

Il P.I. dovrà verificare la possibilità d'insediare i nuovi allevamenti di grandi dimensioni all'interno delle aree produttive non ampliabili o in loro aderenza.

Il P.I. valuterà la presenza delle condizioni per l'eventuale realizzazione di strutture destinate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli prodotti in loco, oltre che di impianti per il recupero ed il trattamento dei residui zootecnici ed agricoli ai fini energetici, purché di rilievo sovracomunale e dotati di adeguate misure di mitigazione/compensazione

15. Il P.I. dovrà localizzare e catalogare gli insediamenti civili, produttivi e zootecnici non collegati alla rete fognaria, disponendo apposite misure finalizzate all'eliminazione delle fonti d'inquinamento.

16. Il P.I. disponga apposita normativa per il controllo dei pericoli derivanti dagli insediamenti a rischio d'incidente rilevante, recependo e nel caso precisando ambiti individuati dal PTCP. Inoltre, sempre con il P.I., vengano localizzati eventuali nuovi stabilimenti a rischio d'incidente rilevante esclusivamente all'interno delle aree

produttive confermate ed all'esterno delle aree di incompatibilità assoluta (Tav. 2.3 del PTCP); in ogni caso dovranno risultare compatibili con gli usi del territorio circostante.

#### Art. 55.1 – AMBITO DEL SISTEMA MONTANO DI POSSAGNO, PADERNO DEL GRAPPA E CRESpano DEL GRAPPA

<b>ATO n° 1 – 4 – 8</b>	<b>Ambito del sistema montano</b>
<p>IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE</p>	<p>L'ATO n° 1 di Possagno riguarda la parte montana del territorio del Comune che si estende dalla zona urbanizzata fino al confine con la provincia di Belluno.</p> <p>L'ambito è interamente compreso nel Piano di Area del Massiccio del Grappa, al suo interno una serie di sistemi vallivi quali la Val Cornelia, la Val del Canaletto, la Val di Archeson e un gran numero di sommità che partendo dai 536 mt/slm del Colle Campej giungono fino ai 1480 mt/slm di Cima della Mandria al confine con Paderno del Grappa.</p> <p>La dominante naturalistica originaria è compromessa dalla miniera "Carcoselle" sul lato sud della A.T.O. al confine con il comune di Paderno del Grappa.</p> <p>L'accessibilità è garantita dalla S.P. n. 141 "Dorsale del Grappa" e da una fitta rete di strade silvo-pastorali.</p> <p>L'ATO n° 4 di Paderno del Grappa riprende la parte montana del territorio del Comune che si estende dall'area della miniera "Carcoselle" fino al confine con la provincia di Belluno.</p> <p>Anche l'ATO n° 4 è interamente compreso nel Piano di Area del Massiccio del Grappa e comprende una serie di sistemi vallivi quali la valle di S. Liberale, la Valle del Lastego e Val del Ni.</p> <p>Come per l'ATO n° 1 la dominante naturalistica originaria è in parte compromessa dalla miniera "Carcoselle".</p> <p>L'ATO è ubicata nel settore est del Massiccio del Grappa, l'area montana è divisa in due parti quella dei prati pascoli (Val di Melin) e quella delle scoscese rocce e fondovalle noto come Boccaor.</p> <p>I prati pascoli della Val Melin scendono da Cima Grappa e proseguono verso nord/est fino al Col dell'Orso punto estremo del Comune di Paderno del Grappa. Superato il fondo Valle e seguendo la dorsale si arriva alla cima del Monte Meatte, quindi, all'Archeson e poi a S. Liberale; continuando la discesa si arriva in località S. Andrea dove l'ATO è in parte delimitato dalla miniera "Carcoselle".</p> <p>L'ATO n° 8 di Crespano del Grappa copre l'intera parte montana del territorio comunale che si sviluppa dal limite della fascia pedemontana-collinare fino ai confini comunali nord.</p>

	<p>Il Limite sud è ben delimitato dalla linea di distacco marcante il cambio di pendenza tra il limite superiore delle conoidi di deiezione poggiate sulla base del massiccio e la zona montana a forte pendenza.</p> <p>La prima fascia di base dell'ATO è rappresentata sostanzialmente da superficie boscata con alcune penetrazioni lungo il limite sud di prati stabili a pettine lungo le valli.</p> <p>A concludere la fascia boscata a nord si staglia in continuità con le "Meatte" il profilo della porzione a massima pendenza con pendii rocciosi cui segue una prima fascia sommitale a pascolo cespugliato.</p> <p>Segue, fino a concludersi sulla cima del Massiccio, la zona di alti pascoli ed infine il massimo punto nord, corrispondente alla vetta di cima Grappa, caratterizzato dall'Ossario militare della 1° guerra mondiale.</p>
OBIETTIVI	<p>Gli ATO montani sono sicuramente una risorsa naturalistico-ambientale primaria della comunità da salvaguardare e valorizzare.</p> <p>Come già riportato l'ambito è inserito all'interno del Piano di Area della Comunità Montana del Grappa e, quindi, già sufficientemente tutelato dalla specifica normativa.</p> <p>Ricordiamo a tal proposito i principali obiettivi da privilegiare.</p> <p><u>Carattere ambientale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La protezione delle aree a prato e del patrimonio vegetale e faunistico esistente;</li> <li>• Il recupero ambientale delle aree sommitali.</li> </ul> <p><u>Carattere insediativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il recupero e la valorizzazione delle malghe e degli altri edifici e manufatti esistenti;</li> <li>• La tutela degli immobili di valore culturale;</li> <li>• L'incentivazione degli interventi insediativi volti allo sviluppo agrituristico dei luoghi.</li> </ul> <p><u>Accessibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento della rete viaria esistente nel rispetto del carattere naturale dei luoghi;</li> <li>• Recupero funzionale e riqualificazione dei sentieri di interesse storico-ambientale, anche ai fini turistico-ricreativi, integrati con percorsi ciclopedonali.</li> </ul> <p><u>Attrezzature turistiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costruzione di attrezzature e supporto delle attività turistiche e/o agrituristiche ed attrezzature per lo studio</li> </ul>

	<p>dell'ambiente limitando la costruzione di nuove attrezzature e l'uso di mezzi di trasporto motorizzati proponendo quale alternativa il recupero della funivia militare "Crespano-CimaGrappa" come primaria via di accesso alla cima seppur, per ragioni tecnico-funzionali, in posizione leggermente traslata rispetto al tracciato originario.</p> <p><u>Valorizzazione di Cima Grappa attraverso lo sviluppo dei seguenti temi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione della funzione produttiva (pascoli e malghe);</li> <li>• Accessibilità ai siti carsici;</li> <li>• Recupero dei segni della guerra 15/18;</li> <li>• Valorizzazione della sentieristica e della viabilità agrosilvopastorale;</li> <li>• Valorizzazione della cosiddetta zona sacra di Cima Grappa (Base Nato – Galleria Vittorio Emanuele – viabilità) per i comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa;</li> </ul>
<p>DIRETTIVE</p>	<p>Le direttive di seguito riassunte sono quelle già indicate nel Piano di Area della Comunità Montana del Grappa e successivo Piano di Sviluppo socio economico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivare le fattorie didattiche montane a progettare la valorizzazione di percorsi guidati sul territorio pedemontano e montano del Grappa;</li> <li>• Incentivare le manifestazioni finalizzate a valorizzare le produzioni stagionali, direttamente sul territorio montano;</li> <li>• Riquilificare i fabbricati da destinare ad uso ricettivo extra-alberghiero (bed &amp; breakfast, country house, ecc);</li> <li>• Individuare percorsi ed itinerari per l'uso turistico e sociale del territorio montano;</li> <li>• Riquilificazione urbanistica della miniera "Carcoselle" al confine tra i comuni di Possagno e Paderno del Grappa.</li> </ul>
<p>PRESCRIZIONI E SALVAGUARDIE</p>	<p>Tutela salvaguardia e conservazione degli elementi lineari, aerali, dell'ambiente montano in ogni sua forma.</p> <p>Nelle aree interessate dalla rete ecologica sono tutelati gli elementi di supporto della rete stessa, che dovrà essere definita nel Piano degli Interventi.</p> <p>Il P.I. individua e disciplina i percorsi ambientali della zona integrandoli a quelli dell'intero P.A.T.I. e a quelli previsti dal P.T.C.P. di Treviso.</p> <p>Il P.I. dovrà stabilire le regole per la conservazione ed il recupero degli edifici esistenti in previsione di un loro riutilizzo funzionale.</p>

<b>ATO n° 1</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 8.176.054</b>	
Carico insediativo aggiuntivo: Non sono previsti carichi insediativi aggiuntivi se non per l'eventuale riconversione degli edifici non più funzionali da destinare a residenza o a funzioni di servizio. Il P.I. dovrà definire le modalità di attuazione degli interventi di recupero.			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 1.000	= 86
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	=	=
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 86	n. = 3

<b>ATO 4</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq 12.601.031</b>	
Carico insediativo aggiuntivo: Sono previsti carichi insediativi aggiuntivi per l'eventuale riconversione degli edifici non più funzionali da destinare a residenza o a funzioni di servizio, per il completamento delle zone ad edificazione diffusa in località S. Liberale e per l'eventuale completamento delle aree di urbanizzazione consolidata in località S.Andrea. Il P.I. dovrà definire le modalità di attuazione degli interventi di cui sopra.			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 4.280	= 367
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	=	=
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 367	n. = 12

<b>ATO n° 8</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 7.423.603</b>	
<p>Carico insediativo aggiunto:</p> <p>L'ATO è caratterizzata dalla presenza di due contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi e nella fattispecie dal progetto speciale ex art. 30 P.A.M.A.G. e dall'ambito più esteso del progetto "Cima Grappa" di cui al successivo art. 72</p> <p>Va regolamentata l'accessibilità automobilistica all'interno ATO ed in particolar modo quella relativa all'utenza turistica considerando una movimentazione integrata con forme alternative di accessibilità a Cima Grappa (impianto di risalita Crespano - Cima Grappa);</p> <p>Oltre alle eventuali nuove strutture strettamente legate alla valorizzazione di Cima Grappa sono previsti carichi insediativi aggiuntivi solo per riconversioni degli edifici non più funzionali da destinare a residenza o a funzioni di servizio e turistiche.</p> <p>Il P.I. dovrà definire le modalità di attuazione degli interventi di recupero.</p> <p>In particolare dovrà valutare il recupero delle malghe e delle casere esistenti anche con finalità agrituristiche</p> <p>Si conferma la zona esistente per il volo libero di cui il P.I. dovrà prevederne il mantenimento allo stato di fatto nel rigoroso rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici negando qualsiasi opera di trasformazione sull'area di balza individuata e sulle aree circostanti.</p> <p>.</p>		Standard urbanistici (mq)	
Residenziale	mc	= 5.000	= 480
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 3.000	= 450
Standard (abitante teorico) mq/ab.			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 930	n. = 16

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

**Art. 55.2 - AMBITO COLLINARE DI PADERNO DEL GRAPPA, CRESPANO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO**

<b>ATO n° 5 – 9 - 12</b>	<b>Ambito collinare</b>
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE	<p>L'ATO 5 di Paderno del Grappa comprende le aree urbanizzate della frazione di Fietta – Fusere a sud della Strada Provinciale Pedemontana del Grappa.</p> <p>L'ATO è caratterizzata da una serie di centri storici (Fietta, Fietta Alta, Fusere e Cimarive) di particolare pregio storico-ambientale; la zona produttiva di Fietta sul lato sud dell'ambito rappresenta un elemento negativo sul paesaggio, anche se recenti sistemi di mitigazione ne hanno ridotto l'impatto sull'ambiente circostante.</p> <p>L'ATO di Fietta Fusere dal punto di vista geologico fa parte della vasta conoide creata dal Lastego che dopo l'ultima glaciazione ha trascinato a valle una grande quantità di materiale.</p> <p>L'ATO 9 di Crespano del Grappa comprende la porzione omogenea di territorio posta ai piedi della parte montana e corrisponde alla zona pedemontana-collinare, in continuità ad ovest con quella di Borso del Grappa, sulle grandi conoidi di deiezione del Massiccio.</p> <p>E' una zona caratterizzata da grandi prati alternati a boschi ed andamento clivometrico con gradiente medio di pendenza attorno ai 10-20% e per la parte ovest parzialmente utilizzata con terrazzamenti.</p> <p>Si tratta di un'area di mediazione tra la zona di urbanizzazione sottostante e la montagna.</p> <p>La presenza di insediamenti è molto limitata e per la maggior parte conseguente all'attività agricola.</p> <p>Gli elementi emergenti della zona sono rappresentati dal Santuario e centro religioso di "Madonna del Covolo", dal centro "Chiavacci", dai Vivai Astego ed Onè nonché dall'allevamento di via S.Lucia.</p> <p>ATO 12 - L'ambito collinare di Castalcucco coincide in gran parte con l'ambito territoriale oggetto di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e della LR 31.10.1994, n. 63.</p> <p>Questo ambito costituisce continuità paesaggistica con le aree collinari adiacenti di Asolo e Monfumo e del versante di Costalunga in Comune di Cavaso del Tomba, verso la Val Cavasia, e della Collina del "Pareton" che separa il comune di Castalcucco dal Comune di Possagno. La parte occidentale di questo sistema trova continuità con il sistema di fondovalle di Paderno del Grappa dal quale poi prosegue verso il sistema montano del Grappa.</p>

	<p>Possiamo quindi riconoscere a questo ambito una sua caratterizzazione di “cerniera”, tra il sistema del Grappa, il sistema della Val Cavasia e il sistema dell’Asolano e quindi assume una funzione strategica proprio in relazione alla sua posizione di “snodo” tra la questi sistemi e la direttrice sud, verso l’area Castellana, l’area bassanese e l’area Montelliana.</p> <p>A sua volta questo ambito può essere meglio descritto per sub aree, di cui la prima è costituito dalla Dorsale di Costalunga che si delinea dal confine con Paderno del Grappa fino alla Valle Organa, la quale interrompe da nord a sud l’ambiente collinare che sovrasta l’abitato di Castelcucco. E’ caratterizzato da colline scoscese tra cui spicca il Col di Muson, altura che conserva notevoli resti dell’omonimo castello medievale, quindi la “selletta” di S Giustina, percorsa dall’antica strada che univa Castelcucco a Possagno. Il tratto tra questo passo e la Vallorgana è costituito da una serie di colline che formano il Col dell’Asse e da altre cime tondeggianti. Gli aspetti insediativi, oltre alle presenze archeologiche citate, si caratterizza per la presenza del nucleo storico di Santa Margherita, della Villa Perosini e degli insediamenti rurali posti nel Lungomuson.</p> <p>La seconda subarea collinare, che comprende la porzione di territorio posto tra la Valle Organa e la Val Maor, è caratterizzato da unitarietà morfologica e dalla presenza massiccia del bosco che si alterna alla coltivazione agricola del seminativo e del prato pascolo, appartenente al sistema ambientale caratteristico delle colline dell’Asolano. Si evidenziano i rilievi collinari di Quarisa e di Collalto, con l’emergenza della chiesa di S. Bartolomeo.</p> <p>La terza subarea, costituita da una sequenza di colli arrotondati, in cui emerge il paesaggio singolare della Val Maor, si integra con la collina di Monfumo e Asolo, con una maggiore alternanza di coltivazioni a seminativo, a vigneto e a prato e la presenza di “relitti” di bosco. Di una certa rilevanza risulta essere il Colle Castellir, sulla cui sommità probabilmente esisteva una torre a guardia della Valmaor e di quella principale del Muson, la valletta percorsa dal torrente Schener e le “Valli” a sud.</p>
OBIETTIVI	<p>La disciplina di tutela e valorizzazione sarà volta alla conservazione degli elementi specifici dei luoghi, valorizzando le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole nonché gli insediamenti, gli aspetti tipologici e strutturali degli edifici e l’impiego di materiali propri della tradizione costruttiva locale.</p> <p>Particolare cura sarà posta nell’esecuzione delle opere di sistemazione agraria affinché non venga alterato l’assetto originario dei luoghi e non ne vengano modificati i caratteri connotativi.</p>

	<p>Dovranno essere promossi interventi di recupero e di riqualificazione di ambienti compromessi o degradati presenti nell'ambito di tutela paesaggistica al fine di reintegrare i valori preesistenti o di realizzarne altri che risultino coerenti con questi.</p> <p>Tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va conservata e valorizzata l'alternanza di aree boscate, di alberature sparse, di vigneti, di siepi e filari;</li> <li>- i corsi d'acqua presenti, che hanno caratterizzato la morfologia del paesaggio con i loro profondi alvei, rappresentano delle risorse da tutelare e proteggere, compresi i versanti con la loro vegetazione ripariale;</li> <li>- vanno valorizzati tutti quei sentieri e percorsi che consentono una fruizione alla collina e alle emergenze culturali e ambientali presenti;</li> <li>- riqualificazione delle aree interessate da opere incongrue quali gli allevamenti zootecnici, le attività produttive improprie e/o impianti tecnologici dissueti.</li> </ul> <p>Tutela e valorizzazione del sistema storico-insediativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione dei nuclei storici e rurali di Santa Margherita, di Villa Perosini, del Lungomuson;</li> <li>- recupero e valorizzazione dei siti storici e archeologici presenti anche mediante la riqualificazione degli antichi percorsi collinari;</li> <li>- recupero degli edifici rurali collinari di valore storico e culturale mediante destinazioni compatibili, anche mediante limitate e guidate azioni di completamento dei colmelli presenti.</li> <li>- valorizzazione delle emergenze culturali, religiose e naturalistiche quali "Madonna del Covolo", il "Centro Chiavacci" ed i vivai.</li> </ul>
DIRETTIVE	<p>Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004. Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate nella tavola 4, relative ai corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici.</p> <p>Il PATI, in armonia con la disciplina regionale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, si pone l'obiettivo di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive e promuovendo la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, nonché quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b, della LR 11/2004, il PATI stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il</p>

recupero degli edifici esistenti in zona agricola, come di seguito indicato:

a) parametri di compatibilità degli interventi (di nuovo insediamento o di ampliamento dell'esistente):

- priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
- equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;

b) tipologie e caratteristiche costruttive saranno stabilite dal PI, mediante la redazione di un prontuario / sussidio operativo costituito da indicazioni normative e progettuali puntuali relative al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla nuova edificazione, nel rispetto delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e delle seguenti prescrizioni generali:

- le forme planimetriche saranno semplici con sagoma limite formata da uno o più rettangoli sia per edifici di tipo isolato (a casale), sia per aggregazioni lineari (a schiera);
- non saranno ammessi terrapieni o collinette antistanti o comunque disposte attorno all'edificio atte a mascherarne la reale dimensione fuori terra;
- sarà consentita l'aggregazione di due o più edifici purché allineati lungo un asse prestabilito posto conformemente a quello degli edifici di antica data esistenti della zona o del lotto nel quale si realizza l'intervento;
- le coperture saranno improntate a forme geometriche semplici, a due o quattro falde, secondo le tradizioni locali; la linea di colmo sarà parallela all'asse longitudinale del fabbricato; il manto di copertura sarà in coppi di laterizio, a colorazione naturale;
- la forometria: dovrà essere improntata a chiarezza di alternanze di vuoti e pieni; la disposizione dei fori seguirà un regolato ordine prospettico; le forature dovranno essere previste sulla base di forme rettangolari e nel rispetto dei rapporti tipici tra larghezza e altezza tanto per le finestre quanto per gli ingressi; gli archi saranno realizzati a tutto sesto, a

sesto ribassato o policentrici; gli architravi potranno essere in legno, ferro o muratura, se di modeste dimensioni; i serramenti saranno di tipo tradizionale, salvo documentate esigenze;

- le grondaie e i pluviali dovranno essere a disegno semplice, in lamiera zincata e verniciata o in rame; le cornici di gronda, in linea con il solaio di copertura, dovranno essere a disegno semplice e con modanature tipiche dei luoghi, e potranno sporgere per un massimo di cm 50 dalla muratura
- Per specifici ambiti urbani si potranno normare zone contenenti progettazioni puntuali e con possibilità di interessare aree già edificate totalmente o parzialmente;
- Per tutti i centri urbani il P.I. potrà individuare gli ambiti oggetto di trasformazioni urbanistiche significative relative a nuovi insediamenti, a nuove attrezzature e servizi e ad interventi di riuso urbano, anche attraverso il ricorso a programmi complessi;
- All'interno della definizione delle varie zone territoriali omogenee potranno essere individuate anche funzioni non omogenee ai caratteri generali della zona, che il P.I. riterrà di disciplinare in maniera specifica al fine di salvaguardare la razionale e corretta permanenza di tali funzioni, mediante la previsione di specifici strumenti normativi (schede progettuali).
- Per le aree destinate ad ospitare i servizi alla popolazione, il P.I., in relazione al dimensionamento generale, individuerà le quantità nella misura non inferiore a quella di cui all'art. 31 L.R. 11/2004 identificando le aree di proprietà pubblica e quelle, anche se in proprietà privata, saranno comunque di uso pubblico.
- Specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica dovrà contribuire ad arricchire le presenze arboree all'interno dell'area edificata, ad aumentare le quantità di superficie permeabile, a connettere i diversi tipi di spazi aperti;
- Dovranno essere in tale sede esplicitati gli interventi obbligatori (misure di mitigazione e/o di compensazione) ai quali ogni intervento di trasformazione urbanistico-edilizia dovrà provvedere secondo quanto indicato dalla VAS.
- Le aree a standards dovranno essere utilizzate principalmente per potenziare le aree di compensazione ambientale all'interno delle aree urbanizzate, aumentando le aree boscate anche in funzione della realizzazione della rete ecologica; a tal fine il P.I. privilegerà gli standard relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico;
- per l'acquisizione delle aree a standard si applicheranno, laddove possibile, i principi del credito edilizio e della

	<p>compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della L.R. 11/2004;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare e dare indicazioni operative per la realizzazione di interventi ed opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla viabilità di carattere sovracomunale, in armonia con il programma triennale delle OO.PP. e con le indicazioni relative allo sviluppo insediativo, applicando, laddove possibile, i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 L.R. 11/2004;</li> <li>• dettare norme per ogni zona omogenea indicando i parametri necessari per l'attuazione delle previsioni del P.I. tra i quali in particolare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– destinazioni d'uso principali,</li> <li>– interventi ammessi,</li> <li>– indici di edificabilità,</li> <li>– modalità di intervento,</li> <li>– altezze,</li> <li>– distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati,</li> <li>– norme per il recupero, la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificazione esistente,</li> <li>– usi delle superfici scoperte.</li> </ul> </li> </ul>
<p>PRESCRIZIONI E SALVAGUARDIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescrivere e valorizzare i centri storici ed i beni architettonici, ambientali e culturali in genere, anche al di fuori dei centri storici stessi;</li> <li>• Agevolare ed incentivare le dismissioni di attività produttive in zona impropria e degli allevamenti zootecnici intensivi localizzati in prossimità di aree residenziali e/o in contesti ambientali di particolare valore;</li> <li>• Le dinamiche socio-economiche dovranno tenere conto della "tipologia qualitativa" della crescita al fine di definire le "tipologie" della residenza, del commerciale, del terziario ecc..</li> <li>• Conservare il patrimonio delle memorie collettive senza snaturare le identità locali;</li> <li>• Le modificazioni generate dallo sviluppo incontrollato nel tempo e nello spazio dovranno essere proibite;</li> </ul> <p>Ogni trasformazione andrà regolata con grande attenzione, i cambiamenti dovranno essere più morfologici che quantitativi.</p>

<b>ATO n° 5</b>			
DIMENSIONAMENTO		<b>Superficie Territoriale mq 1.982.907</b>	
Carico insediativi aggiuntivo:			Standard urbanistici (mq)
<p>Il fabbisogno dell'A.T.O. 5 riguarda principalmente il completamento delle aree già previste dal P.R.G., l'eventuale riconversione degli edifici non più funzionali alle esigenze dei fondi agricoli e le nuove edificazioni nelle zone agricole.</p> <p>L'unica nuova previsione inserita con il P.A.T.I. riguarda un'area trasformabile in prossimità del centro storico di Fietta Alta.</p> <p>Il P.I. dovrà definire le modalità di attuazione degli interventi sopra descritti ed eventualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere limitate integrazioni dei nuclei rurali solo se verificate puntualmente e precedute da apposite discipline di dettaglio;</li> <li>- il riuso di immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica;</li> <li>- riconversione di edifici produttivi.</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 15.000	= 1.284
Commerciale/Direzionale	mq	= 1.000	= 1.000
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 3.000	= 450
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 2.734	n. = 42

<b>ATO n° 9</b>			
DIMENSIONAMENTO		<b>Superficie Territoriale mq. 3.274.831</b>	
Carico insediativo aggiuntivo:			Standard urbanistici (mq)
<p>Con riferimento al fabbisogno complessivo definito come ipotesi per l'intero comune, il fabbisogno da soddisfare nell'ATO 9 viene definito dal PI, valutando l'aumento della capacità insediativa dovuta al recupero, riuso, ampliamento degli immobili esistenti.</p>			

<p>Il PI definisce la localizzazione e le modalità di attuazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recupero e valorizzazione degli edifici esistenti, all'interno dell'ambito collinare, nonché degli edifici e strutture di valore culturale e religioso ("Madonna del Covolo", "Centro Chiavacci", "Vival").</li> <li>• Individuazione di ambiti, aree e immobili non compatibili e ritenuti impropri, da sottoporre agli accordi ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004.</li> <li>• Possibilità di riuso di immobili esistenti da destinare ad attività agrituristiche.</li> <li>• Riconversione dell'allevamento individuato quale opera incongrua mediante modifiche delle utilizzazioni in atto con sostituzione del complesso edificato con nuove strutture residenziali anche funzionali alla costituzione di un insediamento ecosostenibile (ecovillaggio); dovrà in ogni caso essere posta particolare attenzione per mitigare i nuovi interventi e ridurre l'impatto ambientale.</li> <li>• Previsione di spazi attrezzati e adeguatamente definiti in ragione del sito, per la fornitura di servizi di sosta e per lo svago e il tempo libero e specifiche attrezzature a servizio della mobilità. Va pertanto regolamentata l'accessibilità automobilistica all'intera ATO ed in particolar modo quella relativa all'utenza turistica considerando una movimentazione integrata con forme alternative di accessibilità a Cima Grappa (impianto di risalita Crespano - Cima Grappa); qualora si concretizzi l'ipotesi prospettata dell'impianto di risalita la partenza dello stesso va doverosamente attrezzata di tutte le strutture connesse ed integrata con il sistema infrastrutturale esistenti da potenziarsi</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 18.000	= 1.740
Commerciale/Direzionale	m <sup>q</sup>	=	=
Produttivo	m <sup>q</sup>	=	=
Turistico	mc	= 8.000	= 1.200
Standard (abitante teorico) m <sup>q</sup> /ab.			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	m <sup>q</sup>	= 2.940	n. = 58

ATO n° 12			
DIMENSIONAMENTO		Superficie Territoriale mq. 4.957.653	
Carico insediativo aggiuntivo:		Standard urbanistici (mq)	
<p>Con riferimento al fabbisogno complessivo definito come ipotesi per l'intero comune, il fabbisogno da soddisfare viene definito dal PI, valutando l'aumento della capacità insediativa dovuta al recupero, riuso, ampliamento degli immobili esistenti e quello dovuto alle nuove edificazioni in aree di completamento e di nuova formazione.</p> <p>Il PI definisce la localizzazione e le modalità di attuazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recupero e valorizzazione degli edifici esistenti, all'interno dell'ambito collinare e entro i nuclei storici, nonché degli edifici di valore culturale.</li> <li>• Individuazione di ambiti, aree e immobili non compatibili e ritenuti impropri, da sottoporre agli accordi ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 saranno individuati dal PI.</li> <li>• Previsione di limitate integrazioni dei nuclei rurali solo se verificate puntualmente e precedute da apposite discipline di dettaglio.</li> <li>• eventuale previsione di spazi attrezzati e adeguatamente definiti in ragione del sito, per la fornitura di servizi di sosta e per lo svago e il tempo libero.</li> </ul> <p>. Possibilità di riuso di immobili esistenti da destinare ad attività agrituristiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconversione di edifici produttivi nell'ambito di accordi da sottoporre a ... eventuali modifica delle utilizzazioni in atto dovranno risultare compatibili con le funzioni indicate dal PAT, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente.</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 15.000	= 1.560
Commerciale/Direzionale	mq	= 0	=
Produttivo	mq	= 0	=
Turistico	mc	= 10.000	= 1.500
Standard (abitante teorico) mq/ab.			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici nuovi
	mq	= 3.060	n. = 52

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

**Art. 55.3 - POLO DEL COTTO DI POSSAGNO**

<b>ATO n° 3</b>	<b>Polo del cotto di Possagno</b>
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE	<p>L'ATO n° 3 di Possagno riguarda le aree dislocate a sud della S.P. n° 26 Pedemontana del Grappa.</p> <p>L'ambito è condizionato dalla presenza delle aree a destinazione produttiva-secondaria del Polo del "Cotto di Possagno", costituito da una moltitudine di interventi, databili tra gli anni 1960-1980, la cui crescita, lasciata alla spontaneità, risultava assolutamente incontrollabile.</p> <p>Il comune ha cercato, con l'adozione del Piano Regolatore Generale di regolamentare tali attività, regolamentazione che troverà affinamento nella redazione delle presenti N.T.A.. L'accessibilità dell'ATO è garantita dalla S.P. n° 26.</p>
OBIETTIVI	<p>L'obiettivo principale da perseguire all'interno dell'ATO è quello di mitigare l'impatto delle aree funzionali alle attività produttive secondarie, sia sulla S.P. 26 Pedemontana del Grappa che sulle aree di interesse naturalistico ambientale limitrofe, attraverso aree di ammortizzazione, percorsi ecologici ed interventi di ingegneria ambientale.</p> <p>Altri obiettivi saranno finalizzati alla riqualificazione complessiva della zona attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Operazioni di riordino degli insediamenti esistenti;</li> <li>– Dotazione, potenziamento e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con particolare riguardo agli impianti a rete;</li> </ul> <p>Agevolare ed incentivare lo spostamento delle attività produttive secondarie sparse, affinché le stesse possano trovare posto nell'ATO n° 3 anche attraverso lo strumento del credito edilizio o accordi pubblico-privato o programmi complessi.</p>
DIRETTIVE	<p>Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. j) della L.R. 11/2004, il PATI individua quali ambiti preferenziali per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e alle stesse assimilate le ATO 3 – 7 – 10 – 13. All'interno dell'ATO 3 il P.I. individuerà pertanto le specifiche localizzazioni di tali strutture in relazione ai criteri stabiliti dagli artt. 17 e 18 della L.R. 15/2004, sulla base di analisi puntuali e, in tutti i casi previsti dalla disciplina vigente, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 10/99.</p> <p>L'individuazione delle grandi strutture di vendita, e di altre strutture ad esse assimilabili operate dal P.I., dovrà rispettare le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Favorire il recupero ed il riuso dell'edificato esistente;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Valutare la presenza di idonea viabilità privilegiando gli interventi atti al miglioramento delle situazioni di congestione in atto;</li> <li>– Mitigare l’impatto nel tessuto urbano – residenziale e nel territorio agricolo in contiguità con le zone produttive;</li> <li>– Rispettare la normativa regionale sul commercio (L.R. 15/2004) con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità delle aree per servizi ed al mantenimento degli eventuali elementi di naturalità presenti nei siti individuati;</li> <li>– Verificare l’idoneità in riferimento alle indicazioni e risultanze della VAS e della VIA;</li> <li>– Valutare le opportunità di individuare zone da adibire a parco tecnologico scientifico e poli per servizi a supporto delle attività produttive: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Per le aree destinate ad ospitare i servizi, il P.I., in relazione al dimensionamento produttivo generale, individuerà le quantità necessarie in misura non inferiore a quella di cui all’art. 31 della L.R. 11/2004 identificando aree di proprietà pubblica, aree che ancorché siano di proprietà privata sono comunque di uso pubblico, e valutando la possibilità di ricorrere al credito edilizio.</li> <li>– Il P.I. dovrà specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica potrà contribuire ad arricchire le presenze arboree, ed aumentare le quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti;</li> <li>– Le aree a standard potranno essere utilizzate anche per potenziare le aree di compensazione ambientale all’interno delle aree urbanizzate, aumentando le masse boscate anche in funzione della realizzazione della rete ecologica;</li> <li>– Il P.I. detterà specifiche norme, per ogni zona omogenea, indicando i parametri necessari per la sua attuazione, quali destinazioni d’uso principali, interventi ammessi, rapporti di copertura, modalità di intervento, le altezze, distanze dalle strade, dai confini dai fabbricati, disciplina per l’edificazione esistente, uso delle superfici scoperte, ecc.;</li> <li>– Al fine di contenere il consumo del territorio, il P.I. potrà consentire, previa verifica di compatibilità, aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, nel limite del 60% della superficie fondiaria;</li> <li>– Il P.I. potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive diverse, passando a tipologie di tipo aggregativo, come capannoni a schiera singola o a schiera doppia;</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>PRESCRIZIONI E SALVAGUARDIE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli interventi devono eliminare o ridurre gli eventuali impatti negativi sull’ambiente circostante delle aree produttive</li> </ul>

	<p>esistenti: devono comunque essere rispettate le disposizioni date dal PATI per le invarianti e per gli elementi di interesse ambientale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono comunque consentiti gli interventi necessari per prevenire il degrado ambientale;</li> <li>• razionalizzare le infrastrutture e migliorare i servizi esistenti;</li> <li>• messa a norma delle preesistenze.</li> </ul>
--	---

<b>ATO n° 3</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 1.376.857</b>	
<p>Carico insediativo aggiuntivo:</p> <p>Con riferimento al fabbisogno complessivo definito come ipotesi per l'intero comune, il fabbisogno insediativo aggiuntivo da soddisfare nell'ATO n° 3 risulta esclusivamente finalizzato all'eventuale riconversione di edifici non più funzionali da destinare a residenza ed agli ampliamenti dell'edilizia esistente.</p> <p>Per quanto riguarda il carico aggiuntivo produttivo il PATI prevede la trasformabilità di una zona, in continuità con le preesistenze produttive, quale completamento delle aree a destinazione produttiva-secondaria del "Polo del Cotto di Possagno".</p>			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 6.010	= 518
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	= 15.000	= 3.000
Turistico	mc	= 1.000	= 150
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 3.668	n. = 17

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

**Art. 55.4 - AMBITO AGRICOLO INSEDIATIVO E INTEGRATO DI POSSAGNO,  
PADERNO DEL GRAPPA, CRESPANO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO**

<b>ATO n° 2 - 6 - 10 - 13</b>	<b>Ambito agricolo, insediativo e integrato</b>
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE	<p>L'ATO n° 2 di Possagno comprende le aree urbanizzate del comune con esclusione della zona produttiva del "Cotto", il centro storico di "Cunial" ed alcune urbanizzazioni sparse a nord della S.P. n. 26 Pedemontana del Grappa.</p> <p>L'ambito è caratterizzato dalla presenza dei numerosi centri storici, dagli insediamenti residenziali lungo via del Molinetto e dalle principali aree a servizi comunali.</p> <p>Dal punto di vista ambientale, nella parte ovest dell'ATO, un'attività del settore produttivo del cotto (lavorazione argille) rappresenta il primo impatto visivo per quanti giungono da Paderno del Grappa (valico di Fietta), anche se alcuni recenti interventi di ripristino ambientale dei versanti interessati all'escavazione hanno rappresentato un primo momento di riqualificazione ambientale dell'area.</p> <p>L'ATO n° 6 di Paderno del Grappa coincide con il centro urbano del comune all'interno del quale sono dislocati i principali servizi comunali.</p> <p>Particolare importanza riveste l'Istituto Filippin" che costituisce uno dei più importanti complessi scolastici – educativi d'Italia.</p> <p>L'Istituto Filippin deve la sua esistenza ed il suo nome a Mons. Erminio Filippin che dal 1924 al 1958 lo costruì e lo diresse.</p> <p>L'Istituto è anche proprietario di Villa Fietta (dal 1956), catalogata tra le Ville Venete e ubicata a nord del centro; il Palazzo è senza dubbio il più importante edificio signorile del paese, costruito nella prima metà del 1500.</p> <p>L'edificio venne ristrutturato tra il 1709 e il 1726 con intervento del famoso architetto Giorgio Massari.</p> <p>Sul settore sud/est dell'ATO insiste la dorsale delle Motte che si collega con Pedecol e Galliera in continuità paesaggistica con le aeree collinari di Casteluco e Possagno.</p> <p>Tutta l'area ha subito le influenze del fiume Lastego (altro elemento naturale che caratterizza l'ATO) che dopo l'ultima glaciazione ha trascinato a valle una grande quantità di materiale, formando una vasta conoide; sopra i detriti il Lastego si è ricavato un nuovo percorso, l'attuale confine tra Paderno e Crespano del G., i centri di Paderno del G. e Fietta sono, pertanto, centri di conoide.</p> <p>Unici rialzi tra le Motte e il Lastego sono il Col Crudo e il Col Canil, che il fiume non è riuscito a cancellare anzi, in alcuni tratti lo stesso è costretto a scorrere entro una forra.</p>

Ai piedi della dorsale (nord/ovest) delle Motte sorge il centro di Paderno, una serie di alture, terrazzamenti e vallette di varia origine in maggior parte dovute all'erosione delle acque piovane degli ultimi millenni.

ATO 10 di Crespano del Grappa comprende l'intera zona urbanizzata del Comune delimitata a nord dalla fascia pedemontana ed a sud dalla zona a territorio aperto integro.

E' tagliata baricentricamente dalla S.P. 26 che costituisce anche, grossomodo, il limite sud della porzione di territorio comunale interessata a Piano d'Area mentre ad est lungo il confine con il comune di Paderno l'ATO è segnata da nord a sud dalla profonda incisione del torrente Lastego con significativa vegetazione ripariale.

L'insediamento di Crespano è raccolto in un unico centro che si diffonde radialmente lungo la viabilità principale strada pedemontana per espandersi a nord secondo le principali vie di penetrazione della fascia pedemontana e verso su in direzione di Fonte sulla S.P. 157.

La fascia nord corrispondente all'ultimo declivio collinare è interessata sostanzialmente da insediamenti residenziali; la fascia centrale attestata sulla S.P. 26 rappresenta il vero centro urbano con presenza dei maggiori servizi collettivi e delle attività commerciali; la fascia a sud è caratterizzata ad ovest da una vasta area di commistione fra attività produttive ed agricole e dalla vera e propria zona produttiva localizzata nella porzione più a sud-est lungo l'S.P. 157

ATO 13 - L'ambito agricolo collinare e insediativo di Castelcucco è da considerarsi un ambito integrato, in cui si concentrano gli insediamenti e le attività, ma nel quale sono intense le relazioni tra il territorio agricolo e le aree centrali.

Possiamo quindi riconoscere la parte di territorio che costituisce il centro urbano che, seguendo la direttrice nord-sud della strada provinciale n. 6 "Pradazzi" nel tratto che va dalla fine della Val Organa al confine comunale sud, con il Comune di Asolo, in località Casonetto..

Questa porzione di territorio edificato si è formata a partire dagli insediamenti storici della Chiesa e del Cannaregio, a nord, fino ad unirsi con il centro storico della Posa a sud, costituendo ora un unico insediamento che si appoggia sulla dorsale viaria del Viale Trento Trieste e di Via San Gaetano.

Il centro urbano è quindi delimitato ad ovest da Via Guglielmo Marconi, che costituisce la separazione dell'abitato dal territorio agricolo che si conclude con il confine comunale con il Comune di Paderno del Grappa che segue il Torrente Erega.

La delimitazione ad est del centro abitato risulta assai più variegata, anche in relazione alla morfologia del territorio, con la presenza di una serie di vallette, al fondo delle quali sono presenti le principali le strade di collegamento con la parte

	<p>collinare verso Asolo e Monfumo.</p> <p>Va altresì riconosciuto lo sviluppo insediativo che ha interessato oltre la parte centrale tra Viale Vittorio Veneto e Via marcono (Borgo Nuovo, Via Ghedina e Via Carpena), anche la porzione di territorio a nord est del centro (Via Gagliardi) nei pressi del centro sportivo comunale e il nuovo quartiere di nord ovest (Via Marconi - Via dei Tigli).</p>
OBIETTIVI	<p>La disciplina di tutela e valorizzazione sarà volta alla conservazione degli elementi specifici dei luoghi, valorizzando le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole nonché gli insediamenti, gli aspetti tipologici e strutturali degli edifici e l'impiego di materiali propri della tradizione costruttiva locale.</p> <p>Particolare cura sarà posta nell'esecuzione delle opere di sistemazione agraria affinché non venga alterato l'assetto originario dei luoghi e non ne vengano modificati i caratteri connotativi.</p> <p>Dovranno essere promossi interventi di recupero e di riqualificazione di ambienti compromessi o degradati presenti nell'ambito di tutela paesaggistica al fine di reintegrare i valori preesistenti o di realizzarne altri che risultino coerenti con questi.</p> <p>Tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va conservata e valorizzata la presenza di aree boscate sparse, di alberature notevoli, di vigneti, di siepi e filari significativi;</li> <li>- i corsi d'acqua presenti, che hanno caratterizzato la morfologia del paesaggio con i loro profondi alvei, rappresentano delle risorse da tutelare e proteggere, compresi i versanti con la loro vegetazione ripariale;</li> <li>- vanno valorizzati tutti quei sentieri e percorsi che consentono una fruizione alla collina e alle emergenze culturali e ambientali presenti;</li> </ul> <p>Tutela e valorizzazione del sistema storico-insediativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione dei centri storici, centri urbani, nuclei storici;</li> <li>- recupero e valorizzazione dei siti storici, religiosi e archeologici presenti anche mediante la riqualificazione degli antichi percorsi collinari;</li> <li>- recupero degli edifici rurali collinari ed agricoli di valore storico e culturale, mediante destinazioni compatibili, anche mediante limitate e guidate azioni di completamento dei colmelli presenti.</li> </ul>
DIRETTIVE	<p>All'interno delle ATO 2 – 6 – 10 e 13 il PI deve perseguire le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre disposizioni per garantire la conservazione dei centri storici</li> <li>- il recupero degli edifici e dei borghi rurali collinari dovrà essere accompagnato dal recupero e dal miglioramento dell'assetto</li> </ul>

naturale relativo alle componenti vegetazionali, idrogeologiche e morfologiche;

- vanno perseguite tutte le azioni necessarie per riordinare quelle parti di territorio sorte in modo “spontaneo” o in carenza di servizi e infrastrutture di sostegno, anche mediante piani di riqualificazione con l’obiettivo di miglioramento della qualità urbana;

- favorire tutte quelle iniziative per migliorare le dotazioni delle funzioni centrali e commerciali riducendo e/o eliminando le eventuali conflittualità tra insediamenti residenziali e commerciali (Incentivazione alle trasformazioni e al recupero delle aree dismesse o abbandonate, degli interstizi inedificati o degradati, degli insediamenti produttivi in zona impropria), anche mediante l’introduzione del credito edilizio e della compensazione urbanistica;

- definizione di indirizzi e linee guida per i nuovi interventi nelle aree di sviluppo insediativo con attenzione ai percorsi ciclopedonali e sistemi continui di verde, e distanze di rispetto dalle strade che consentano la realizzazione delle opere di miglioramento della viabilità esistente. Gli interventi dovranno inoltre ricercare la composizione con le aree contermini edificate al fine di una integrazione con le aree di servizio e con la viabilità urbana e di quartiere.

Nell’ambito delle azioni strategiche e di indirizzo del PATI e in accordo con la pianificazione sovraordinata, sono da evidenziare le possibili connessioni tra la viabilità esistente e la prevista “Pedemontanina”, in modo da favorire la mobilità sostenibili, la sicurezza nei centri e nei nuclei urbani e il miglioramento della qualità ambientale (riduzione rumore e inquinamento atmosferico).

Il PI, nel confermare le previsioni già contenute nel vigente PRG, potrà comunque individuare e definire nuove aree di intervento e riqualificazione in previsione di specifici obiettivi di tutela e valorizzazione del sistema insediativo e infrastrutturale.

Il PI stabilisce altresì:

- quali destinazioni d’uso ammissibili per gli edifici con valore storico-ambientale le seguenti: quelle esistenti compatibili, quelle residenziali, le destinazioni pubbliche, quelle ricettive ed in generale tutte quelle compatibili con i valori dell’edificio e con le caratteristiche del sito in cui si trovano, nel rispetto della disciplina regionale e statale vigente, e secondo le puntuali indicazioni del PI (schede);

- relativamente agli insediamenti produttivi localizzati in zona impropria, il PI dovrà individuare strumenti e regole che favoriscano il trasferimento delle attività e la riqualificazione degli ambiti impropri, ed introdurre regole che disincentivino l’ampliamento e il mantenimento nel medio e lungo periodo delle attività ricadenti in tale categoria;

- Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto

previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004. Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate nella tavola 4, relative ai corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici.

Il PATI, in armonia con la disciplina regionale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, si pone l'obiettivo di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive e promuovendo la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, nonché quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b, della LR 11/2004, il PATI stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, come di seguito indicato:

a) parametri di compatibilità degli interventi (di nuovo insediamento o di ampliamento dell'esistente):

- priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
- equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;

b) tipologie e caratteristiche costruttive saranno stabilite dal PI, mediante la redazione di un prontuario / sussidio operativo costituito da indicazioni normative e progettuali puntuali relative al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla nuova edificazione, nel rispetto delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e delle seguenti prescrizioni generali:

- le forme planimetriche saranno semplici con sagoma limite formata da uno o più rettangoli sia per edifici di tipo isolato (a casale), sia per aggregazioni lineari (a schiera);
- non saranno ammessi terrapieni o collinette antistanti o comunque disposte attorno all'edificio atte a mascherarne la reale dimensione fuori terra;
- sarà consentita l'aggregazione di due o più edifici purché allineati lungo un asse prestabilito posto

conformemente a quello degli edifici di antica data esistenti della zona o del lotto nel quale si realizza l'intervento;

- le coperture saranno improntate a forme geometriche semplici, a due o quattro falde, secondo le tradizioni locali; la linea di colmo sarà parallela all'asse longitudinale del fabbricato; il manto di copertura sarà in coppi di laterizio, a colorazione naturale;
- la forometria: dovrà essere improntata a chiarezza di alternanze di vuoti e pieni; la disposizione dei fori seguirà un regolato ordine prospettico; le forature dovranno essere previste sulla base di forme rettangolari e nel rispetto dei rapporti tipici tra larghezza e altezza tanto per le finestre quanto per gli ingressi; gli archi saranno realizzati a tutto sesto, a sesto ribassato o policentrici; gli architravi potranno essere in legno, ferro o muratura, se di modeste dimensioni; i serramenti saranno di tipo tradizionale, salvo documentate esigenze;
- le grondaie e i pluviali dovranno essere a disegno semplice, in lamiera zincata e verniciata o in rame; le cornici di gronda, in linea con il solaio di copertura, dovranno essere a disegno semplice e con modanature tipiche dei luoghi, e potranno sporgere per un massimo di cm 50 dalla muratura

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. j) della L.R. 11/2004, il PATI individua quali ambiti preferenziali per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e alle stesse assimilate le ATO 3 – 7 – 10 – 13.

All'interno delle ATO 10 e 13 il P.I. individuerà pertanto le specifiche localizzazioni di tali strutture in relazione ai criteri stabiliti dagli artt. 17 e 18 della L.R. 15/2004, sulla base di analisi puntuali e, in tutti i casi previsti dalla disciplina vigente, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 10/99.

L'individuazione delle grandi strutture di vendita, e di altre strutture ad esse assimilabili operate dal P.I., dovrà rispettare le seguenti direttive:

- Favorire il recupero ed il riuso dell'edificato esistente;
- Valutare la presenza di idonea viabilità privilegiando gli interventi atti al miglioramento delle situazioni di congestione in atto;
- Mitigare l'impatto nel tessuto urbano – residenziale e nel territorio agricolo in contiguità con le zone produttive;
- Rispettare la normativa regionale sul commercio (L.R. 15/2004) con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità delle aree per servizi ed al mantenimento degli eventuali elementi di naturalità presenti nei siti individuati;

- Verificare l' idoneità in riferimento alle indicazioni e risultanze della VAS e della VIA;
- Valutare le opportunità di individuare zone da adibire a parco tecnologico scientifico e poli per servizi a supporto delle attività produttive:
  - Per le aree destinate ad ospitare i servizi, il P.I., in relazione al dimensionamento produttivo generale, individuerà le quantità necessarie in misura non inferiore a quella di cui all' art. 31 della L.R. 11/2004 identificando aree di proprietà pubblica, aree che ancorché siano di proprietà privata sono comunque di uso pubblico, e valutando la possibilità di ricorrere al credito edilizio.
  - Il P.I. dovrà specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica potrà contribuire ad arricchire le presenze arboree, ed aumentare le quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti;
  - Le aree a standard potranno essere utilizzate anche per potenziare le aree di compensazione ambientale all' interno delle aree urbanizzate, aumentando le masse boscate anche in funzione della realizzazione della rete ecologica;
  - Il P.I. detterà specifiche norme, per ogni zona omogenea, indicando i parametri necessari per la sua attuazione, quali destinazioni d' uso principali, interventi ammessi, rapporti di copertura, modalità di intervento, le altezze, distanze dalle strade, dai confini dai fabbricati, disciplina per l' edificazione esistente, uso delle superfici scoperte, ecc.;
  - Al fine di contenere il consumo del territorio, il P.I. potrà consentire, previa verifica di compatibilità, aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, nel limite del 60% della superficie fondiaria;
  - Il P.I. potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive diverse, passando a tipologie di tipo aggregativo, come capannoni a schiera singola o a schiera doppia;

In sede di PI per l'ATO n. 2 si attueranno le seguenti direttive:

- introdurre le disposizioni per garantire la conservazione dei centri storici del capoluogo.

Il P.I. dovrà prevedere, per il cono visuale che fa riferimento al Tempio del Canova, disciplina di tutela finalizzata a:

- salvaguardare le prospettive, coerentemente con le direttive per i contesti figurativi
- evitare l' interferenza di infrastrutture, manufatti tecnologici, insegne e cartelloni e modifiche all' assetto viario storico
- valorizzare i coni visuali con la realizzazione di itinerari storico-culturali e paesaggistici
- verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati da coni visuali.

	<p>In sede di PI per l'ATO n. 6 si attueranno le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre le disposizioni per garantire la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche delle zone collinari e della valle del Lastego;</li> <li>- introdurre disposizioni per garantire la conservazione dei centri storici (Canil, Centro, Pedelcol e Cengia) Villa Fietta ed i fabbricati dell'Istituto Filippin;</li> </ul> <p>In sede di PI per l'ATO n. 10 si attueranno le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre le disposizioni per garantire la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche delle zone collinari e della valle del Lastego e della sua vegetazione ripariale;</li> <li>- introdurre disposizioni per garantire la conservazione dei centri storici (Centro Urbano, Castellaro, ex Filanda, Crosera, Scarpelli, Cacciatore, Contrada dell'Angelo, Cimoloni,) ed i fabbricati dell'Istituto Filippin;</li> <li>- il recupero degli edifici storici e dei borghi rurali ex art. 10 L.R. 24/85 (Rosati, Gherla, Caselli) dovrà essere accompagnato dal recupero e dal miglioramento dell'assetto naturale relativo alle componenti vegetazionali, idrogeologiche e morfologiche;</li> </ul> <p>Nell'ambito delle azioni strategiche e di indirizzo del PATI e in accordo con la pianificazione sovraordinata, è da promuovere l'infrastruttura di livello comunale di collegamento alternativo tra le due provinciali (S.P. 26 – S.P. 157) con i coinvolgimenti delle nuove previsioni insediative interessate dal tracciato.</p> <p>In sede di PI per l'ATO n. 13 si attueranno le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre le disposizioni per garantire la conservazione dei centri storici della Posa, del Cannaregio e della Chiesa, nonché degli edifici meritevoli di conservazione;</li> <li>- la conferma dell'area artigianale a sud ovest del comune e la sua eventuale modesta integrazione va legata anche a possibili dismissioni e trasferimenti di attività in zona impropria.</li> </ul>
<p>PRESCRIZIONI E SALVAGUARDIE</p>	<p>Nella parte più meridionale del sistema collinare, dove le aree boscate confinano verso valle con un ambiente di basso versante destinato in prevalenza a prato, prato arborato, più raramente utilizzato a prato-pascolo e a vigneto, a tratti a seminativo, che configurano un paesaggio agrario sub collinare di alto pregio, vanno incentivati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per garantire la presenza delle attività agricole a presidio del territorio.</p> <p>Nelle costruzioni dovrà essere privilegiato il recupero di strutture esistenti non più utilizzate o degradate anziché prevedere nuove volumetrie.</p>

Dovrà inoltre essere privilegiato per le nuove edificazioni, qualora la normativa in materia lo consenta, l'accorpamento di queste ultime a complessi edilizi o fabbricati esistenti anziché prevedere la costruzione di edifici isolati.

Sia nelle ristrutturazioni edilizie, che negli ampliamenti e nelle nuove edificazioni, dovranno essere adottate tipologie edilizie di tipo rurale tipiche e tradizionali del luogo ed essere inoltre impiegate tecniche costruttive e materiali propri della tradizione locale.

Gli interventi di nuova espansione e quelli di grande trasformazione dovranno garantire un forte aumento della capacità biotica, attraverso l'incremento delle aree verdi e della rete ecologica e la loro connessione con sistemi continui di verde, in grado di aprirsi verso le aree di servizi, le reti ecologiche dei due fiumi e lo spazio rurale. Nel contesto del potenziamento e/o realizzazione della viabilità, vanno previste opere di mitigazione ambientale qualificandosi nel contempo quali luoghi di arricchimento del potenziale biotico. Si dovranno incentivare e prevedere la formazione di masse boscate e delle connessioni verdi ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle condizioni microclimatiche locali; tali aree dovranno essere aperte alla fruizione pubblica e interessate da percorsi protetti ciclopedonali. Questi ultimi dovranno, in particolare, interessare i collegamenti con attrezzature scolastiche ed il verde pubblico attrezzato, anche ai fini del miglioramento dell'accessibilità e di maggiori condizioni di sicurezza.

Vanno salvaguardati e potenziati i corridoi ecologici, punti e percorsi di permeabilità faunistica rispetto alle opere di urbanizzazione che interferiscono o inibiscono il transito della fauna terricola, recependo le indicazioni relative alla rete ecologica contenute nelle presenti norme.

Vanno salvaguardate le prospettive, relativamente al Tempio di Possagno, evitando l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici, di insegne e cartelloni pubblicitari; sono, inoltre, da escludere rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene.

<b>ATO n° 2</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 2.547.669</b>	
<p>Carico insediativo aggiuntivo:</p> <p>Nell'ATO 2 viene quasi interamente disposto il carico insediativo aggiuntivo residenziale ammissibile per il comune di Possagno, in quanto l'ambito comprende la quasi totalità delle aree residenziali del comune.</p> <p>Le aree trasformabili risultano dei semplici aggiustamenti dello schema urbanistico esistente.</p> <p>All'interno dell'ATO è consentita la translazione di volume edificabile predefinito nella misura massima del 5% stabilita per l'area che necessita della nuova ulteriore volumetria.</p>			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 90.000	= 7.766
Commerciale/Direzionale	mq	= 4.000	= 4.000
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 14.000	= 2.100
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 13.866	n. = 259

<b>ATO n° 6</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 2.549.117</b>	
Carico insediativo aggiuntivo:		Standard urbanistici (mq)	
<p>Il fabbisogno complessivo da soddisfare per l'ATO 6 verrà puntualmente definito dal P.I., valutando l'aumento della capacità insediativa dovuta al recupero, riuso, ampliamento degli immobili esistenti, quello dovuto alle nuove edificazioni in aree di completamento e di nuova formazione del P.R.G. vigente.</p> <p>Con il PI si dovrà, inoltre, quantificare l'eventuale carico insediativo aggiuntivo da distribuire nelle due aree trasformabili previste con il P.A.T.I..</p> <p>Si ricorda comunque, l'obiettivo generale del P.A.T.I. di contenere le espansioni residenziali e quindi di privilegiare il riuso dell'esistente e in generale di prevedere prioritariamente gli interventi sui suoli già compromessi dalle Z.T.O. del P.R.G..</p> <p>Il P.I., infine, dovrà definire la localizzazione e le modalità di esecuzione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recupero e valorizzazione degli edifici esistenti, all'interno e all'esterno dei centri e nuclei storici e degli edifici di valore culturale.</li> <li>• Individuazione di ambiti, aree e immobili da sottoporre agli accordi ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 saranno individuati dal PI.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riqualificazione degli edifici produttivi, anche con aumento del volume esistente. Eventuali modifica delle utilizzazioni in atto dovranno risultare compatibili con le funzioni indicate dal PATI, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente.</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 36.000	= 3.082
Commerciale/Direzionale	mq	= 3.000	= 3.000
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 6.000	= 900
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 6.982	n. = 104

<b>ATO n° 10</b> <b>DIMENSIONAMENTO</b>	<b>Superficie Territoriale mq. 4.801.560</b>
<p>Carico insediativo aggiuntivo:</p> <p>Con riferimento al fabbisogno complessivo definito come ipotesi per l'intero comune, il fabbisogno da soddisfare nell'ATO 10 viene definito dal PI, valutando l'aumento della capacità insediativa dovuta al recupero, riuso, ampliamento degli immobili esistenti e quello dovuto alle nuove edificazioni in aree di completamento e di nuova formazione.</p> <p>Il PI definisce la localizzazione e le modalità di attuazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riqualificazione del Centro Urbano individuando destinazioni d'uso e procedure di recupero per i grandi contenitori esistenti attualmente in disuso o sottoutilizzati evidenziando le numerose eccellenze architettoniche ivi contenute.</li> <li>• Riqualificazione e riorganizzazione del Centro Storico della "Gerla" da sottoporre a specifico Piano Attuativo finalizzato alla tutela e valorizzazione degli specifici aspetti architettonici, tipologici ed insediativi di questo caratteristico nucleo storico.</li> <li>• Recupero e valorizzazione degli edifici esistenti, all'interno e all'esterno dei centri e nuclei storici e degli edifici di valore culturale.</li> <li>• Il PI dovrà individuare e cartografare le aree di valore vegetazionale da sottoporre a tutela integrate con lo studio della rete di dei percorsi ciclopedonali di carattere urbano</li> <li>• Individuazione di ambiti, aree e immobili da sottoporre agli accordi ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 saranno individuati dal PI.</li> <li>• Ulteriore consolidamento del tessuto insediativo in aree di completamento e di nuova previsione, nelle quantità sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno futuro.</li> <li>• Applicare nelle specifiche aree di trasformazione il principio della perequazione come disciplinato nelle presenti N.T.A.</li> <li>• Nuove previsioni, secondo le linee preferenziali di sviluppo insediativo.</li> <li>• Riqualificazione degli edifici produttivi, anche con aumento del volume esistente. Eventuali modifica delle utilizzazioni in atto dovranno risultare compatibili con le funzioni indicate dal PATI, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente.</li> </ul>	<p>Standard urbanistici (mq)</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Area identificata quale idonea per interventi di riqualificazione ubicata in località "via Giare" a sud Ovest dell'ATO, attualmente interessata da insediamenti di allevamenti industriali frammistati ad attività artigianali, agroindustriali, magazzinaggio e servizi comunali e/o di interesse pubblico, con il P.I. dovrà essere oggetto di specifico strumento attuativo esteso all'intero ambito e finalizzato alla riconversione dell'attuale situazione di degrado ed alla ricomposizione delle parti edificate con una struttura urbana (viabilità parcheggi, aree a verde) in un tessuto ordinato</li> <li>• Nell'ATO 10 sono indiziati due perimetri di programma complesso per aree a vocazione speciale: "Area Acque Minerali" in località "Belvedere ed Alle Acque" ed "ex Opificio Andreatta" lungo il corso dell'Astego</li> <li>• Sono localizzati due aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale: sede attività "Morosin" nella quale il P.I. dovrà promuovere lo spostamento dell'attività incentivando la trasformazione dei fabbricati in destinazioni residenziale-commerciale con opportuni incrementi; area degradata antistante la chiesetta di "San Paolo" nella quale il P.I. dovrà provvedere all'rimozione degli elementi di degrado restituendo le parti di maggior visuale alle condizioni naturali ed eliminando le volumetrie emergenti con spostamenti in posizioni defilate o con eventuale utilizzo del credito edilizio.</li> <li>• Per la nuova area a servizi di maggior rilevanza e di interesse sovracomunale prevista ad ovest degli impianti sportivi il P.I. potrà prevederne la realizzabilità all'interno di un quadro esteso all'area di possibile sviluppo contermine nel quale applicare i criteri della perequazione finalizzata alla concretizzazione dell'intervento scolastico previsto.</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 137.830	= 13.230
Commerciale/Direzionale	mq	= 8.000	= 8.000
Produttivo	mq	= 25.000	= 5.000
Turistico	mc	= 7.000	= 1.050
Standard (abitante teorico) mq/ab.			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 27.280	n. = 441
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici

<b>ATO n° 13</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq. 3.840.521</b>	
Carico insediativo aggiuntivo:		Standard urbanistici (mq)	
<p>Con riferimento al fabbisogno complessivo definito come ipotesi per l'intero comune, il fabbisogno da soddisfare nell'ATO R.1.1 viene definito dal PI, valutando l'aumento della capacità insediativa dovuta al recupero, riuso, ampliamento degli immobili esistenti e quello dovuto alle nuove edificazioni in aree di completamento e di nuova formazione.</p> <p>Il PI definisce la localizzazione e le modalità di attuazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recupero e valorizzazione degli edifici esistenti, all'interno e all'esterno dei centri e nuclei storici e degli edifici di valore culturale.</li> <li>• Individuazione di ambiti, aree e immobili da sottoporre agli accordi ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 saranno individuati dal PI.</li> <li>• Ulteriore consolidamento del tessuto insediativo in aree di completamento e di nuova previsione, nelle quantità sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno futuro.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuove previsioni, secondo le linee preferenziali di sviluppo insediativo.</li> <li>• Riqualficazione degli edifici produttivi, anche con aumento del volume esistente. Eventuali modifica delle utilizzazioni in atto dovranno risultare compatibili con le funzioni indicate dal PATI, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente.</li> </ul>			
Residenziale	mc	= 90.445	= 9.480
Commerciale/Direzionale	mq	= 4.000	= 4.000
Produttivo	mq	= 15.000	= 3.000
Turistico	mc	= 5.000	= 750
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 17.230	n. = 316

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

**Art. 55.5 - AMBITO AGRICOLO, INSEDIATIVO E PRODUTTIVO DI PADERNO DEL GRAPPA**

<b>ATO n° 7</b>	<b>Ambito agricolo, insediativo e produttivo</b>
<b>IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE</b>	<p>L'ATO n° 7 di Paderno del Grappa coincide con l'area prevalentemente di pianura del comune.</p> <p>L'ambito sul lato nord confina con il complesso "Filippin", partendo dal quale spostandosi verso sud il pendio è inciso da una serie di piccoli corsi d'acqua (Erega, Ereghetta, Ru, Mordignon e Cal Cavada) creatisi con lo scorrere delle acque pluviali.</p> <p>Il confine sud dell'ambito è delimitato da un tratta della Piovega, un'antica strada che fin dal 1763 era la principale arteria del settore nord-occidentale dell'asolano collinare.</p> <p>L'ambito contiene i centri storici di Bernardi e Farra oltre ad una serie di aggregazioni edilizie storiche quali Erega, Case Costarezzo, Case Brunelli, Colli, Fighet, Cotti e Laguna.</p> <p>L'ambito è inoltre interessato dalla principale zona produttiva del comune.</p>
<b>OBIETTIVI</b>	<p>L'obiettivo principale è quello di preservare il territorio agricolo da ulteriori edificazioni che non siano legate alla conduzione delle aziende agricole esistenti, fatte salve le necessità relative alla zona produttiva esistente ed alle edificazioni diffuse già normate dal PRG vigente.</p> <p>La disciplina di tutela e valorizzazione sarà volta alla conservazione degli elementi specifici dei luoghi, valorizzando le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole nonché gli insediamenti, gli aspetti tipologici e strutturali degli edifici e l'impiego di materiali propri della tradizione costruttiva locale.</p> <p>Particolare cura sarà posta nell'esecuzione delle opere di sistemazione agraria affinché non venga alterato l'assetto originario dei luoghi e non ne vengano modificati i caratteri connotativi.</p> <p>Dovranno essere promossi interventi di recupero e di riqualificazione di ambienti compromessi o degradati presenti nell'ambito di tutela paesaggistica al fine di reintegrare i valori preesistenti o di realizzarne altri che risultino coerenti con questi.</p>
<b>PRESCRIZIONI E DIRETTIVE</b>	<p>Nel contesto della realizzazione della strada "Pedemontanina" vanno previste opere di mitigazione ambientale, incentivando la formazione di masse boscate e delle connessioni a verde.</p> <p>Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in</p>

funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004. Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate nella tavola 4, relative ai corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici.

Inoltre si dettano le seguenti direttive per il PI:

- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile;
- disciplinare ed incentivare gli interventi per il restauro del paesaggio agricolo;
- promuovere la ricettività agrituristica anche attraverso il riuso dei fabbricati esistenti mediante interventi di ristrutturazione, in accordo con la disciplina statale e regionale, ed il potenziamento della percorribilità ciclo-pedonale;
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, nonché per la partizione ed identificazione delle proprietà;
- relativamente agli insediamenti produttivi localizzati in zona impropria, il PI dovrà individuare strumenti e regole che favoriscano il trasferimento delle attività e la riqualificazione degli ambiti impropri, ed introdurre regole che disincentivino l'ampliamento e il mantenimento nel medio e lungo periodo delle attività ricadenti in tale categoria;

Il PI stabilisce altresì:

- quali destinazioni d'uso ammissibili per gli edifici con valore storico-ambientale le seguenti: quelle esistenti compatibili, quelle residenziali, le destinazioni pubbliche, quelle ricettive ed in generale tutte quelle compatibili con i valori dell'edificio e con le caratteristiche del sito in cui si trovano, nel rispetto della disciplina regionale e statale vigente, e secondo le puntuali indicazioni del PI (schede);
- quali interventi edilizi ammissibili in zona agricola in funzione della conduzione delle aziende agricole, quelli ammessi dalle disposizioni legislative regionali (art. 44 LR 11/2004 e DGRV n. 3178/2004 e succ. modifiche ed integrazioni);

Ferme restando le direttive di cui ai precedenti commi il PI dovrà:

- a. individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e di una schedatura puntuali;
- b. individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammissibili nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004, il PATI definisce i limiti fisici alla

- nuova edificazione nelle aree agricole come corrispondenti ai perimetri degli "aggregati abitativi" intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100; il PI individuerà tali limiti per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita;
- c. individuare le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, previa catalogazione puntuale ed indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità, fermo restando quanto previsto dal PATI per gli edifici con valore storico-ambientale; l'eventuale trasformazione verso destinazioni non agricole sarà inoltre subordinata alla dimostrata non possibilità di utilizzare gli stessi ai fini produttivi primari attraverso interventi di adeguamento funzionale; dopo l'avvenuta trasformazione non sarà possibile per le aziende agricole interessate edificare nuovi annessi rustici, salvo documentate diverse necessità conseguenti alla localizzazione del centro aziendale e/o alla variazione della consistenza e/o delle caratteristiche delle aziende stesse.
  - d. individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la destinazione ed il tipo di interventi ammessi nel rispetto della disciplina regionale vigente;
  - e. individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alle regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività, nel rispetto della disciplina regionale vigente;
  - f. individuare gli elementi di degrado presenti nella zona agricola da rimuovere e/o riqualificare, integrando le individuazioni e le indicazioni del PATI;
  - g. individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per il trasferimento e/o la rimozione degli immobili e delle attività incompatibili;
  - h. individuare le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel rispetto della

disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività di agriturismo.

- i. operare il rilevamento, la valutazione e la protezione degli elementi che costituiscono l'equipaggiamento paesaggistico della campagna nella prospettiva della riqualificazione del paesaggio agrario, assicurando la permanenza di tutti i segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio rurale attraverso la redazione di sussidi operativi.

Nelle more dell'approvazione del PI adeguato alle sopra riportate direttive, nelle zone agricole, sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi dai titoli V e VI della LR 11/2004 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il PATI, in armonia con la disciplina regionale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, si pone l'obiettivo di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive e promuovendo la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, nonché quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b, della LR 11/2004, il PATI stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, come di seguito indicato:

a) parametri di compatibilità degli interventi (di nuovo insediamento o di ampliamento dell'esistente):

- priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
- equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;

b) tipologie e caratteristiche costruttive saranno stabilite dal PI, mediante la redazione di un prontuario / sussidio operativo costituito da indicazioni normative e progettuali puntuali relative al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla nuova edificazione, nel rispetto delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e delle seguenti prescrizioni generali:

- le forme planimetriche saranno semplici con sagoma limite formata da uno o più rettangoli sia per edifici di

tipo isolato (a casale), sia per aggregazioni lineari (a schiera);

- non saranno ammessi terrapieni o collinette antistanti o comunque disposte attorno all'edificio atte a mascherarne la reale dimensione fuori terra;
- sarà consentita l'aggregazione di due o più edifici purché allineati lungo un asse prestabilito posto conformemente a quello degli edifici di antica data esistenti della zona o del lotto nel quale si realizza l'intervento;
- le coperture saranno improntate a forme geometriche semplici, a due o quattro falde, secondo le tradizioni locali; la linea di colmo sarà parallela all'asse longitudinale del fabbricato; il manto di copertura sarà in coppi di laterizio, a colorazione naturale;
- la forometria: dovrà essere improntata a chiarezza di alternanze di vuoti e pieni; la disposizione dei fori seguirà un regolato ordine prospettico; le forature dovranno essere previste sulla base di forme rettangolari e nel rispetto dei rapporti tipici tra larghezza e altezza tanto per le finestre quanto per gli ingressi; gli archi saranno realizzati a tutto sesto, a sesto ribassato o policentrici; gli architravi potranno essere in legno, ferro o muratura, se di modeste dimensioni; i serramenti saranno di tipo tradizionale, salvo documentate esigenze;
- le grondaie e i pluviali dovranno essere a disegno semplice, in lamiera zincata e verniciata o in rame; le cornici di gronda, in linea con il solaio di copertura, dovranno essere a disegno semplice e con modanature tipiche dei luoghi, e potranno sporgere per un massimo di cm 50 dalla muratura

<b>ATO n° 7</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>		<b>Superficie Territoriale mq 2.382.612</b>	
Carico insediativo aggiuntivo:			Standard urbanistici (mq)
<p>Il fabbisogno dell'A.T.O. 7 riguarda il completamento delle aree ad edificazione diffusa (ex Aggregazioni Edilizie Rurali del P.R.G.), il riordino e la riqualificazione dei centri storici di Bernardi e Farra, la riconversione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo da destinare a residenza o a funzioni di servizio e le nuove edificazioni in zona agricola.</p> <p>Il P.I. dovrà inoltre, quantificare il carico insediativo aggiuntivo da assegnare all'unica area trasformabile prevista sul lato est del centro storico di Bernardi.</p> <p>Infine, il P.I. dovrà definire eventuali integrazioni dei nuclei rurali e la riconversione di eventuali edifici produttivi.</p>			
Residenziale	mc	= 12.000	= 1.027
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 1.000	= 150
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 1.177	n. = 34

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

## Art. 55.6 - AMBITO AGRICOLO DI CREPANO DEL GRAPPA

ATO n° 11	<b>Ambito agricolo</b>
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE	<p>L'ATO n° 11 di Crespano del Grappa coincide con l'area prevalentemente di pianura del comune utilizzata a fini agricoli ed essenzialmente integra.</p> <p>L'ambito sul lato nord confina con le zone produttive consolidate e da ristrutturarsi per estendersi sino al confine sud con i Comuni di Fonte e San Zenone .</p> <p>I territorio compreso nell'ATO è inciso verso sud da una serie di piccoli corsi d'acqua detti "valli" (Valle della Madonna, Cao de Spin, Valle Cao di Breda, Valle di Crespano), creatisi con lo scorrere verso valle delle acque pluviali e di risorgiva dal Massiccio del Grappa.</p> <p>La copertura del suolo è sostanzialmente a prato e seminativo con la presenza di siepi e vegetazioni ripariali in corrispondenza dei corsi d'acqua.</p> <p>Il confine sud dell'ambito è delimitato dalla via Piovega, un'antica strada ritenuta di origine romana che fin dal 1763 era la principale arteria del settore nord-occidentale dell'asolano collinare.</p>
OBIETTIVI	<p>L'obiettivo principale è quello di preservare il territorio agricolo da edificazioni che non siano legate alla conduzione delle aziende agricole esistenti.</p> <p>La disciplina di tutela e valorizzazione sarà volta alla conservazione degli elementi specifici dei luoghi, valorizzando le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole .</p> <p>Particolare cura sarà posta nell'esecuzione delle opere di sistemazione agraria affinché non venga alterato l'assetto originario dei luoghi e non ne vengano modificati i caratteri connotativi.</p> <p>Dovranno essere promossi interventi di recupero e di riqualificazione delle parti compromesse o degradate comunque limitate a due allevamenti ed un deposito di materiale inerte.</p>
PRESCRIZIONI E DIRETTIVE	<p>Nel contesto della realizzazione della strada "Pedemontantina", che in questo ambito segue grossomodo il tracciato della Piovega, vanno previste opere di mitigazione ambientale, incentivando la formazione di masse boscate e delle connessioni a verde.</p> <p>Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004. Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate nella tavola 4, relative ai</p>

corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici.

Inoltre si dettano le seguenti direttive per il PI:

- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile;
- disciplinare ed incentivare gli interventi per il restauro del paesaggio agricolo;
- relativamente agli insediamenti di allevamenti zootecnici , il PI dovrà individuare strumenti e regole che favoriscano la riqualificazione degli ambiti interessati e le mitigazioni;
- individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e di una schedatura puntuali;
- individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammissibili nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004,
- individuare le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, previa catalogazione puntuale ed indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità, fermo restando quanto previsto dal PATI per gli edifici con valore storico-ambientale; l'eventuale trasformazione verso destinazioni non agricole sarà inoltre subordinata alla dimostrata non possibilità di utilizzare gli stessi ai fini produttivi primari attraverso interventi di adeguamento funzionale; dopo l'avvenuta trasformazione non sarà possibile per le aziende agricole interessate edificare nuovi annessi rustici, salvo documentate diverse necessità conseguenti alla localizzazione del centro aziendale e/o alla variazione della consistenza e/o delle caratteristiche delle aziende stesse.
- individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la destinazione ed il tipo di interventi ammessi nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alle regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività, nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- individuare gli elementi di degrado presenti nella zona agricola da rimuovere e/o riqualificare, integrando le individuazioni e le indicazioni del PATI;

- individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per il trasferimento e/o la rimozione degli immobili e delle attività incompatibili;
- individuare le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel rispetto della disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività di agriturismo.
- operare il rilevamento, la valutazione e la protezione degli elementi che costituiscono l'equipaggiamento paesaggistico della campagna nella prospettiva della riqualificazione del paesaggio agrario, assicurando la permanenza di tutti i segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio rurale attraverso la redazione di sussidi operativi.

Nelle more dell'approvazione del PI adeguato alle sopra riportate direttive, nelle zone agricole, sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi dai titoli V e VI della LR 11/2004 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il PATI, in armonia con la disciplina regionale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, si pone l'obiettivo di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive e promuovendo la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, nonché quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b, della LR 11/2004, il PATI stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, come di seguito indicato:

a) parametri di compatibilità degli interventi (di nuovo insediamento o di ampliamento dell'esistente):

- priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
- equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;

b) tipologie e caratteristiche costruttive saranno stabilite dal PI, mediante la redazione di un prontuario / sussidio operativo costituito da indicazioni normative e progettuali puntuali relative al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla nuova edificazione, nel rispetto delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e delle seguenti prescrizioni generali:

- le forme planimetriche saranno semplici con sagoma limite formata da uno o più rettangoli sia per edifici di tipo isolato (a casale), sia per aggregazioni lineari (a schiera);
- non saranno ammessi terrapieni o collinette antistanti o comunque disposte attorno all'edificio atte a mascherarne la reale dimensione fuori terra;
- sarà consentita l'aggregazione di due o più edifici purché allineati lungo un asse prestabilito posto conformemente a quello degli edifici di antica data esistenti della zona o del lotto nel quale si realizza l'intervento;
- le coperture saranno improntate a forme geometriche semplici, a due o quattro falde, secondo le tradizioni locali; la linea di colmo sarà parallela all'asse longitudinale del fabbricato; il manto di copertura sarà in coppi di laterizio, a colorazione naturale;
- la forometria: dovrà essere improntata a chiarezza di alternanze di vuoti e pieni; la disposizione dei fori seguirà un regolato ordine prospettico; le forature dovranno essere previste sulla base di forme rettangolari e nel rispetto dei rapporti tipici tra larghezza e altezza tanto per le finestre quanto per gli ingressi; gli archi saranno realizzati a tutto sesto, a sesto ribassato o policentrici; gli architravi potranno essere in legno, ferro o muratura, se di modeste dimensioni; i serramenti saranno di tipo tradizionale, salvo documentate esigenze;
- le grondaie e i pluviali dovranno essere a disegno semplice, in lamiera zincata e verniciata o in rame; le cornici di gronda, in linea con il solaio di copertura, dovranno essere a disegno semplice e con modanature tipiche dei luoghi, e potranno sporgere per un massimo di cm 50 dalla muratura

<b>ATO n° 11</b>			
<b>DIMENSIONAMENTO</b>	<b>Superficie Territoriale mq.</b>		<b>2.366.644</b>
Carico insediativo aggiuntivo: Non sono previsti carichi insediativi aggiuntivi se non per l'edificazione in funzione dell'attività agricola, ampliamenti e l'eventuale riconversione degli edifici non più funzionali da destinare a residenza o a funzioni di servizio. Il P.I. dovrà definire le modalità di attuazione degli interventi di recupero.			Standard urbanistici (mq)
Residenziale	mc	= 3.000	= 300
Commerciale/Direzionale	mq	=	=
Produttivo	mq	=	=
Turistico	mc	= 2.000	= 300
Standard (abitante teorico) mq/ab			= 30
Totale	Aree per servizi		Abitanti teorici
	mq	= 600	n. = 10

\* Gli abitanti teorici vengono calcolati solo sulla parte del volume residenziale destinata al fabbisogno dell'incremento demografico.

## CAPO II AZIONI STRATEGICHE

### Art. 56 - AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

#### Residenza e servizi per la residenza – Attività economiche non integrabili con la residenza

##### 1. Definizione

Il PATI nella Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - individua le parti di territorio costituenti la "città consolidata", caratterizzata dalla presenza di insediamenti o urbanizzazioni consolidate o in via di urbanizzazione in cui sono possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti.

Le caratteristiche di tali ambiti sono riferibili ai Tessuti da consolidare, consolidati, e comunque pianificati dallo strumento urbanistico vigente.

Tale suddivisione, che tiene conto delle caratteristiche proprie degli insediamenti, possono essere ricompresa nelle seguenti parti:

- aree di urbanizzazione consolidata, comprendenti il centro storico e nuclei storici a prevalente destinazione residenziale, di elevata qualità storica, architettonica e culturale, comprendendo a volte al loro interno anche parti e /o preesistenze originariamente estranee;
- espansioni urbane esistenti e adiacenti al centro storico, a prevalente destinazione residenziale comprendendo al loro interno anche aree di urbanizzazione e standard urbanistici, nonché diversi gradi di qualità edilizia direttamente riconducibili all'epoca di impianto;
- parti di più recente realizzazione, all'interno dei quali sono presenti tutte le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici richiesti dalla legislazione vigente e quindi anche gli ambiti S.U.A. convenzionati o comunque approvati dal comune;
- centri urbani isolati a destinazione prevalentemente residenziale;
- spazi aperti di limitata dimensione interconnessi alla struttura insediativa e funzionali alla ricucitura del tessuto urbano, già riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente.

##### 2. Obiettivi

Di seguito si indicano gli obiettivi urbanistico-edilizi per le aree di urbanizzazione consolidata:

- conservazione e consolidamento del tessuto edilizio di valore storico e culturale;
- conservazione degli edifici di interesse architettonico ed ambientale;
- miglioramento funzionale del patrimonio edilizio mediante ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia;
- individuazione di ambiti dove incentivare interventi di riqualificazione e/o sostituzione edilizia;
- miglioramento della qualità delle costruzioni con incentivazione dell'edilizia a basso impatto ambientale e sostenibile;

- qualificazione degli spazi pubblici ed incentivazione della presenza di funzioni di interesse generale;
- adeguamento e miglioramento della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale;
- adeguamento e potenziamento delle dotazioni di servizi;
- potenziamento della funzione ecologica di viali ed aree verdi pubbliche e private, nonché del verde di connessione e dell'integrazione con le altre parti dell'edificato.

Ed ancora:

- localizzazione di eventuali insediamenti commerciali oggetto di procedura d'interesse generale, previa analisi territoriale della dotazione di strutture di grande distribuzione e di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli di popolazione, esclusivamente all'interno delle aree produttive non ampliabili purchè adeguatamente collegate alla rete viaria principale e dotate di opportune misure di mitigazione / compensazione;
- completamento e miglioramento del tessuto urbanistico;
- interventi di sostituzione edilizia anche con aumenti dell'edificabilità finalizzati alla qualificazione degli spazi pubblici;
- adeguamento e potenziamento di viabilità e di servizi di interesse generale, con specifica attenzione alla qualità degli spazi pubblici;
- interventi di integrazione, mitigazione ambientale e potenziamento vegetazionale, favorendo sistemi continui di verde per l'integrazione tra le diverse parti del territorio;
- specificatamente per le aree di frangia e/o marginali direttamente connesse al territorio agricolo, gli interventi dovranno portare alla realizzazioni di aree edificate ad alta densità di verde, che consentano una transizione "morbida" tra zone urbane e rurali.

### 3. Direttive

Il PI definisce indici e parametri edilizi, anche modificando quelli dei vigenti PRG dei comuni del PATI, finalizzati al raggiungimento di specifici livelli prestazionali (potenziamento e miglioramento di viabilità, standard, urbanizzazioni, verde, ecc.).

Il PI dovrà favorire il miglioramento funzionale del patrimonio edilizio mediante ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia, anche con forme di incentivazione finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di qualità urbana; nelle parti con tessuti non del tutto consolidati, gli interventi consentiti dovranno prevedere il recupero degli standard ed il miglioramento della viabilità.

Il P.I. darà indicazioni, sulla base di criteri di sostenibilità e coerenza urbanistica, per l'individuazione delle aree di trasformazione tra quelle ammissibili dando preferenza a proposte progettuali che consentano:

- la dotazione d'impianti che migliorino la qualità ambientale;
- la concentrazione razionale e coerente dei servizi alle imprese;
- la gestione coordinata tra le imprese di strutture ed impianti presenti nell'area.

Nei PI, in relazione allo stato dei luoghi, alle previsioni degli strumenti urbanistici previgenti, alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, sono ammessi limitati scostamenti dal perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata individuato dal PATI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento

complessivo, dei vincoli, delle invarianti, delle fragilità e delle altre tutele del PATI, in conseguenza della definizione di dettaglio delle previsioni urbanistiche, e sempre che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e per il miglioramento e la riqualificazione dei margini degli insediamenti, non potranno comunque consentire aumenti complessivi delle aree superiori al 5% per ogni singola ATO.

Entro tale limite sono altresì ammesse compensazioni delle aree complessive evitando comunque sviluppi di tipo "tentacolare" delle stesse caratterizzati cioè da improprie propaggini verso il territorio aperto.

**3.1** Il PI, in particolare, disciplina gli interventi volti a:

a) migliorare la qualità della struttura insediativa:

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;
- miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- miglioramento delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.);
- mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, (ad esempio residenziale e produttiva), anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi con funzione di schermo (ad esempio fasce tampone alberate);
- riqualificazione della Scena Urbana;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
- favorire la realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende all'interno delle aree produttive confermate.

b) promuovere il completamento e rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-testimoniale valgono le disposizioni di cui al precedente art. 40.3.
- interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente;
- recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse o riusi temporanei degli immobili, applicando criteri di equità tra le proprietà interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio della

collettività, promuovere e facilitare l'iniziativa degli operatori, garantendo però nello stesso tempo, la massima qualità urbanistica degli interventi.

- stabilisca tempi e modi della riconversione delle aree produttive;
- preveda apposita normativa per disciplinare le aree non ampliabili fino all'avvenuta riconversione.

**3.2** Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina:

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili;
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto di disturbo può essere schermato;
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni compatibili.
- conferma dell'esclusiva destinazione produttiva delle aree che il PTCP considera ampliabili.

**3.3** Andranno previste norme per l'edilizia a basso impatto ambientale e sostenibile, anche con forme di incentivazione volumetrica. Si dovranno altresì stabilire regolamenti per il controllo e la certificazione di questi interventi.

Dovranno essere individuate le aree a verde da conservare per la loro valenza ecologica, ambientale e paesaggistica, nonché definite modalità atte a favorire la permeabilità dei suoli e l'individuazione di sistemi continui di verde.

Per le nuove aree produttive e per gli ambiti terziari il P.I. dovrà prevedere:

- il riutilizzo delle acque depurate;
- il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio;
- l'eventuale scarico delle acque in un corso d'acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore.

**3.4** All'interno degli ambiti consolidati, il PI, oltre a definire specifici indici e parametri sia edilizi, che prestazionali, al fine di perseguire gli obiettivi suindicati, dovrà porre attenzione al miglioramento dell'accessibilità e della mobilità urbana, al potenziamento della rete viaria carrabile, ciclabile e pedonale, all'incremento degli standard e alle problematiche legate alla sicurezza idraulica. Il PI potrà, inoltre, in relazione alle specifiche connotazioni dei siti, definire specifici interventi attraverso la redazione di piani attuativi o piani guida, che potranno essere proposti anche dai privati e soggetti ad approvazione comunale ai sensi dell'articolo 20 della LR n. 11/2004. Tali piani potranno includere anche parti o tessuti consolidati, qualora finalizzati ad una migliore qualità degli interventi.

Il P.I. dovrà consentire la realizzazione, nelle nuove aree produttive, di edifici multipiano e di piani interrati, prevedendo indici di copertura massimi tali da garantire la futura espansione dell'attività sulla medesima area.

### 3.5 Direttive per gli spazi pubblici e/o di uso pubblico

Gli spazi pubblici e/o di uso pubblico (strade, piazze, portici, gallerie, giardini, parchi, ecc.) e le fronti edilizie prospettanti, concorrono a determinare l'identità storica di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno.

Tutti gli interventi, comprese le manutenzioni, devono essere orientati al riordino dell'immagine urbana ed alla riqualificazione fisica e funzionale degli spazi aperti al pubblico, garantendo la conservazione dei caratteri morfologici ed ambientali, il recupero dei manufatti, degli elementi e dei segni che documentano la memoria storica sia del centro urbano, sia dei luoghi esterni.

### 3.6 Direttive specifiche per:

- **parchi, giardini storici e spazi scoperti privati di interesse storico – ambientale;**
- **contesti figurativi dei complessi monumentali**

Il PI identifica i parchi, i giardini storici e gli spazi scoperti privati di interesse storico – ambientale e precisa i contesti figurativi storici dei complessi monumentali identificati dal PATI. Per detti ambiti valgono le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione permanente tra aree, edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l'integrità dei beni indicati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro intorno;
- le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico – ambientale, non possono essere abbattuti salvo che per ragioni fito - sanitarie o di sicurezza.

### 3.7 Direttive specifiche per le aree produttive

Il PATI individua le aree produttive esistenti sul territorio.

Il PATI acquisisce e conferma la suddivisione di P.T.C.P. (art. 12) in aree ampliabili e aree non ampliabili.

#### **Aree non ampliabili**

Il PATI acquisisce come non ampliabili le seguenti aree:

#### **Comune di Possagno: area Ciope**

Tale area attualmente adibita a produzione stoccaggio e commercializzazione di prodotti del cotto dovrà essere riconvertita prevalentemente ad attività collegata al terziario ed eventualmente a nucleo residenziale, anche recuperando le strutture agricole obsolete.

Il P.I. dovrà, sulla base di un censimento delle attività di produzione in essere, regolamentare e quantificare le attività da riconvertire al terziario nonché le possibili riconversioni ad uso residenziale.

Eventuali installazioni di impianti fotovoltaici dovranno essere dimensionati dal P.I. nel rispetto delle norme di tutela del P. di A..

#### **Comune di Paderno del Grappa: area alle “quattro strade”**

La zona produttiva ex Gizia è la prima area industriale di Paderno.

Il PATI ne prevede la conversione in attività legata al settore terziario.

**Comune di Crespano del Grappa:** le aree non ampliabili dovranno essere riconvertite in residenza ed attività terziarie.

**Comune di Castelvico:** l'area non ampliabile costituisce per il PATI "opera incongrua" per la quale saranno ammissibili destinazioni ad attività economiche del settore terziario.

### **Aree produttive ampliabili**

Il PATI prevede ampliamenti delle "aree ampliabili" dei comuni di Possagno – Castelvico – Crespano del Grappa.

Il PATI non prevede ampliamenti delle aree ampliabili di Paderno del Grappa.

Il P.I. potrà, altresì, apportare leggere modifiche al perimetro delle aree ampliabili al fine di un più puntuale adeguamento allo stato dei luoghi.

Tali limitati scostamenti dal perimetro individuato dal PATI, sarà ammesso solo nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo, dei vincoli, delle invariabili, delle fragilità e delle altre tutele del PATI, e sempre che non sia alterato l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni dovranno, comunque, essere poste in contiguità con il tessuto edificato esistente e per il miglioramento e la riqualificazione dei margini degli insediamenti, non potranno comunque consentire aumenti complessivi delle aree superiori al 5% per ogni singola area.

Il P.I. definirà gli ambiti all'interno di queste aree per l'insediamento delle attività a servizio delle aree produttive (ristorazione, servizi, impianti del tempo libero ecc...).

Il P.I. provvederà a definire le possibilità di ampliamento delle attività in essere, provvedendo puntualmente a definire le necessarie opere di mitigazione e l'eventuale reperimento di standards mancanti.

In tal senso dovranno essere codificati in schemi operativi le norme di cui all'art. 16/6 PTCP.

Sono in ogni caso auspicabili interventi di densificazione sulle aree già compromesse.

Il P.I. dovrà in particolare regolamentare gli interventi multipiano (anche in sotterraneo) definendo nuovi indici di utilizzazione fondiaria e quindi, in relazione a tali possibilità, anche la quantificazione degli standards insediativi.

## **4. Indirizzi**

### **4.1 Indirizzi di progettazione urbanistico – ambientale**

#### **Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici**

Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare la città antica, nella quale ogni elemento edificato ed ogni spazio aperto, assumono una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell'ambiente, edificato o naturale, circostante.

Usare pavimentazioni coerenti con l'esistente, adatti al calpestio, non sdruciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione, in grado di favorire sia i percorsi pedonali, sia la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche.

#### **4.2 Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato**

Considerare le aree sistemate a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento.

La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed architettonici dei luoghi, valutando:

- a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc.;
- b) le funzioni delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.;
- c) i caratteri delle alberature (foglia persistente o caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.) e le esigenze di manutenzione.

#### **4.3 Illuminazione artificiale**

Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.

La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:

- a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc.;
- b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.;

L'obiettivo è di consentire una lettura integrata dei caratteri e della morfologia del centro urbano, in coerenza con il processo della sua formazione, valorizzando le singolarità esistenti.

#### **4.4 Colori e materiali**

Le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, il legno, la vegetazione dei comuni del P.A.T.I., costituiscono il "campionario" di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti.

### **5. Prescrizioni**

In queste aree, qualora il PI non individui il ricorso a piani urbanistici attuativi, sono sempre consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nonché quelli di nuova costruzione e di ampliamento dell'esistente.

Il PATI prescrive il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il PI inoltre:

1. precisa il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata;

2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
3. indica, per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
4. provvede a definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree, nonchè interventi sulla rete ecologica al fine del riequilibrio complessivo della BTC

## **Art. 57 - EDIFICAZIONE DIFFUSA**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - individua le aree di urbanizzazione diffusa.

Sono parti del territorio rurale dove l'edificazione assume carattere di continuità, fino a strutturarsi in veri e propri nuclei abitativi a volte con presenza di standard urbanistici. La logica che ha presieduto la formazione di questi ambiti è stata a volte spontanea, ma più spesso rappresenta il retaggio di antichi piccoli "colmelli" sparsi nel territorio agricolo; in altri casi si tratta di successive adduzioni edificatorie tipiche o degli insediamenti periurbani, spesso derivate da un utilizzo non coerente delle normative urbanistiche afferenti il territorio agricolo.

La rappresentazione grafica di tali ambiti nel P.A.T.I. non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

### **2. Obiettivi**

Il PATI persegue il contenimento della diffusione insediativa e la riqualificazione del territorio agricolo recuperando, per quanto possibile, gli insediamenti residenziali esistenti.

Vanno tutelate le emergenze paesaggistiche, ambientali ed architettoniche eventualmente presenti, rispettati i coni visuali e le connessioni dei corridoi e/o sistemi continui del verde; devono inoltre essere definiti il margine urbano e gli interventi di saturazione degli interstizi e delle aree inedificate, oltre al decoro urbano ed alla progettazione degli standard urbanistici.

### **3. Direttive**

Nei PI, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, sono ammessi limitati scostamenti dal perimetro degli ambiti di edificazione diffusa individuato dal PATI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo, dei vincoli, delle invariati, delle fragilità e delle altre tutele del PATI, in conseguenza della definizione di dettaglio delle previsioni urbanistiche, e sempre che non sia alterato l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di

pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e per il miglioramento e la riqualificazione dei margini degli insediamenti, non potranno comunque consentire aumenti complessivi delle aree superiori al 10% per ogni singola area.

Entro tale limite sono altresì ammesse compensazioni delle aree complessive evitando comunque sviluppi di tipo “tentacolare” delle stesse caratterizzati cioè da improprie propaggini verso il territorio aperto.

Il PI attraverso approfondimenti di dettaglio anche con “schede norma” dovrà provvedere alla:

- definizione del limite urbano dell’edificato;
- definizione delle modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e di adeguati standard urbanistici;
- individuazione di direttive e prescrizioni in merito alla salvaguardia, tutela e valorizzazione ambientale;
- attribuzione di possibilità edificatorie, anche con interventi di credito edilizio;
- possibilità di insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell’area.
- definizione dei limiti e dell’estensione dello sviluppo insediativo laddove indicate le linee preferenziali di cui al successivo art. 65
- perimetrazione delle aggregazioni edilizie rurali di antica origine conformemente ai criteri contenuti nel PAMAG.

Il PI provvederà a definire le azioni previste per gli edifici ricadenti nelle zone di edilizia diffusa e le nuove possibilità edificatorie ammissibili; queste saranno generalmente riferibili agli interventi di adeguamento igienico-sanitario e funzionale. Saranno altresì, consentiti interventi di nuova edificazione limitatamente ai lotti ineditati eventualmente individuati e comunque per un massimo di 600 mc e a condizione che siano convenzionate le opere di urbanizzazione finalizzate alla riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’intera area. Incentivi volumetrici possono essere previsti nel caso di recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli insediamenti esistenti, qualora finalizzati alla riduzione degli accessi stradali, alla realizzazione di standard, opere ed infrastrutture di interesse collettivo, tratti di piste ciclopedonali, alla valorizzazione di contesti figurativi e di con visuali e paesaggistici.

In sede di PI si dovranno definire le modalità attuative per l’esecuzione degli interventi ammissibili, con particolare riferimento alle nuove costruzione, e previo completamento delle opere di urbanizzazione ed alla realizzazione degli standard urbanistici. Le previsioni edificatorie ammissibili, devono in ogni caso garantire una viabilità adeguata, prevedendo pertanto interventi di miglioramento e potenziamento della viabilità esistente e comunque nel rispetto dei vincoli e delle fragilità individuate dal PATI.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno prioritariamente essere riservati all’“atterraggio” dei crediti edilizi conseguenti alla demolizione delle opere incongrue insistenti nelle aree di cui all’art. 43 precedente.

Tali interventi dovranno essere puntualmente progettati dal P.I., in un contesto unitario riferito all’intero ambito dell’aggregazione rurale.

Gli interventi di consolidamento dell’esistente dovranno in ogni caso essere strettamente correlati con quelli di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale con riequilibrio della BTC (opere di mascheramento vegetale,

potenziamento dell'equipaggiamento vegetazionale, impianto di filari e siepi, mantenimento di coni visuali, ecc.).

In questi ambiti potranno essere applicate forme perequative e/o compensative secondo quanto definito dal PATI. Queste ultime potranno essere utilizzate a fronte di previsioni che prevedano l'acquisizione di suoli per la realizzazione di interventi di interesse generale (viabilità, parcheggi, opere infrastrutturali, ecc.).

#### **4. Prescrizioni**

Nella definizione degli interventi ammissibili il PI dovrà provvedere:

- al controllo delle possibilità edificatorie, compatibilmente con quelle di tipo estensivo delle aree rurali;
- a migliorare l'accessibilità fronte strada e le condizioni di sicurezza della circolazione;
- a definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e della nuova edificazione, nonché di progettazione del verde e delle opere di riqualificazione ambientale;
- a tutelare le emergenze paesaggistiche , ambientali ed architettoniche;
- a individuare le eventuali opere incongrue e gli immobili o parte di immobili da demolire o da rilocalizzare in quanto incompatibili e/o in conflitto con il contesto, anche con determinazione di credito edilizio ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/2004.
- a definire specifiche norme di qualità urbanistico-edilizia negli ambiti in cui ricadono edifici e complessi di valore monumentale testimoniale di cui al precedente art. 44.1
- a definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree, nonché interventi sulla rete ecologica al fine del riequilibrio complessivo della BTC

### **Art. 58 - SERVIZI E DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA**

#### **1. Definizione**

Il sistema dei servizi e delle attrezzature di maggiore rilevanza comprende attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, sanitarie, dell'istruzione superiore all'obbligo, culturali, religiose, di carattere generale, ecc.), di notevole importanza, costituenti nell'insieme un sistema di attrezzature la cui influenza si estende anche oltre i confini comunali.

Il PATI nella Tavola 4 – Carta delle trasformabilità – individua i servizi e le attrezzature di interesse rilevante esistenti, da confermare, da potenziare e di nuova previsione, tra le quali vanno richiamate le seguenti attrezzature:

#### Comune di Castelcucco:

- Impianti sportivi in via S. Antonio

Comune di Crespano del Grappa:

- Istituto scolastico di nuova formazione adiacente al complesso sportivo
- Complesso sportivo in via Asolana
- Centro Scolastico ex Suore di Maria Bambina
- Complesso di Spiritualità S.Maria del Covolo

Comune di Paderno del Grappa:

- Istituto Filippin

Comune di Possagno:

- Gipsoteca Canoviana
- Istituto Cavanis

**2. Direttive**

Il P.I. dovrà favorire la realizzazione dei progetti d'interesse provinciale dell'allegato "FF", senza pregiudicare né aggravare la loro realizzazione ed eventualmente proponendo modifiche alle norme di PTCP se necessarie alla realizzazione di tali interventi.

**3. Prescrizioni**

Il PI provvede a definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree di nuova formazione, nonché interventi sulla rete ecologica, al fine del riequilibrio complessivo della BTC.

**Art. 59 - AREA VOLO LIBERO**

**1. Definizione**

Sono aree situate sulle linee di cresta del Grappa verso la pianura interessate da correnti tali da renderli idonee al volo libero (deltaplano e parapendio).

**2. Direttive**

Il P.A.T.I. conferma la zona esistente per il volo libero di cui il P.I. dovrà prevederne il mantenimento allo stato di fatto nel rigoroso rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici negando qualsiasi opera di trasformazione sull'area di balza individuata e sulle aree circostanti.

**3. Prescrizioni**

Valgono gli obiettivi, direttive, prescrizioni, salvaguardie e strumenti operativi di cui alla scheda n° 4 "AREA VOLO LIBERO" dell'elaborato "Progetti di Rilevanza Strategica", allegato alle presenti Norme, a cui si rimanda.

## **Art. 60 - AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E TERRITORIALE.**

### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - individua le aree idonee, per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Sono parti del territorio urbano o agricolo, edificate totalmente o parzialmente e/o aree inedificate, le cui caratteristiche di impianto, edilizie, morfologiche, funzionali ed ambientali, risultano inadeguate rispetto al ruolo territoriale alle quali sono destinate, oppure presentano caratteristiche tali da risultare strategiche nell'ambito del potenziamento complessivo della dotazione di standard ed infrastrutture di interesse generale, nonché di quelle ambientali ed ecologiche.

Tali aree includono parti urbane specificatamente idonee a definire nuove centralità, zone periurbane, oppure ambiti interessati da importanti assi viari di livello sovracomunale.

### **2. Obiettivi**

In queste parti del territorio vanno previsti interventi atti al potenziamento di aree ed attrezzature di interesse generale e tali da garantire la sostenibilità degli interventi ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti.

Questi obiettivi vanno perseguiti con modalità rapportate alle specificità dei contesti e delle situazioni attraverso consolidamento, riuso, riqualificazione, riconversione e trasformazione urbanistica ed edilizia.

Il PATI, all'interno degli ATO interessati, definisce gli obiettivi da perseguire nelle singole aree dove sono previsti interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale. In questo contesto gli indirizzi dovranno riguardare:

- la riqualificazione dell'edificato anche con interventi di sostituzione edilizia;
- il miglioramento della qualità ambientale ed ecologica;
- la ristrutturazione e la realizzazione di assi viari;
- le mitigazioni ambientali in aree interessate da forme di inquinamento (rumore, polveri, fumi, ecc.);
- la salvaguardia idraulica.

### **3. Direttive**

Le modalità di intervento in queste aree saranno generalmente riferite alle disposizioni contenute nei Piani Urbanistici Attuativi. All'interno dei singoli ambiti, il PI può prevedere più PUA o Comparti al fine della semplificazione ed agevolazione degli interventi, considerati i tempi di realizzazione o la molteplicità dei soggetti coinvolti.

In sede di PI, sulla scorta delle indicazioni contenute nei singoli ATO, si dovrà predisporre un disegno complessivo del riordino urbano tenendo in debito conto, tra gli altri, dei problemi legati alla viabilità, alla qualità urbana dell'edificazione, al miglioramento ambientale ed ecologico, alla realizzazione di idonei standard e servizi e alla sicurezza idraulica.

Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori aree di cui al presente articolo, oltre a quelle individuate dal PATI.

All'interno di queste zone possono essere conclusi accordi tra Comune e soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Il PI individua la demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo di miglioramento della qualità urbana, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

Tali interventi potranno essere oggetto di compensazione e perequazione urbanistica tra parte pubblica e privata.

#### **4. Direttive**

Il PATI prescrive il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata con particolare attenzione alle espansioni urbane adiacenti al centro storico e ai centri urbani isolati anche interni al sistema ambientale e nei quali prevale la destinazione residenziale.

Il PI deve disciplinare gli interventi volti a:

##### **4.1. migliorare** la qualità della struttura insediativi attraverso:

- la riqualificazione e il potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- il miglioramento degli spazi urbani aperti e della percorribilità pedonale e ciclabile;
- la prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;

**4.2. rispondere** alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con particolare attenzione alle aree con attività dismesse;

**4.3.** dare disposizioni normative volte a *promuovere* la costruzione di insediamenti pubblici e privati ecosostenibili e biocompatibili con l'ambiente, *favorendo* anche le iniziative progettuali e costruttive che assicurano il risparmio energetico;

**4.4.** favorire tutte le iniziative volte ad aumentare la sicurezza dal punto di vista della salvaguardia idraulica, della popolazione residente, degli edifici e delle attività insediate.

### **Art. 61 - AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E TRASFORMAZIONE**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - individua le aree di riqualificazione, riconversione e trasformazione.

Le aree di riqualificazione interessano ambiti da valorizzare sia sotto l'aspetto urbanistico, che sotto quello ambientale; possono comprendere parti dell'abitato anche poste in ambiti centrali o in zone periurbane o agricole che costituiscono motivo di disagio paesaggistico o ambientale. In alcuni casi presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e

spazi pubblici. Possono altresì comprendere singoli edifici oppure complessi edilizi che necessitano di ridefinizione funzionale e/o morfologica.

Nel loro complesso tali aree, che si qualificano sostanzialmente come spazi sottoutilizzati e non completamente risolti in ordine all'impostazione insediativa, divengono parte integrante delle finalità di recupero di parti di città, orientando le iniziative affinché per tali ambiti vengano elevate le soglie di qualità ed il ruolo nell'organizzazione urbana.

Le aree di trasformazione interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso e recupero dell'edificato esistente, oppure la nuova edificazione. Comprendono quindi: aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità urbana ed ambientale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari urbanistici.

## **2. Obiettivi**

Il PATI individua le principali Azioni di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano, o sono di fatto interessate, da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale; si tratta di aree coinvolte in progetti che determineranno un'evoluzione e aggiornamento delle strutture (aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta, aree con attività dismesse e in situazione di degrado, aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto).

Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori azioni di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle segnalate dal PATI.

In queste parti del territorio vanno previsti interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione del territorio, atti a garantire la sostenibilità degli interventi ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti.

In questo contesto gli obiettivi dovranno essere i seguenti:

- riqualificazione dell'edificato anche con interventi di sostituzione edilizia;
- riuso di aree ed insediamenti produttivi all'interno delle aree urbane o conflittuali con le stesse;
- potenziamento e/o miglioramento dell'accessibilità;
- miglioramento funzionale in grado di favorire la qualità edilizia;
- recupero o riequilibrio degli standard urbanistici e caratterizzazione degli spazi pubblici;
- tutela e conservazione degli edifici di interesse architettonico ed ambientale;
- salvaguardia delle aree verdi private di pregio e di riconosciuta valenza ecologica;
- realizzazione di connessioni verdi, anche tramite percorsi ciclopedonali e viali alberati.

## **3. Direttive**

Le modalità di intervento in queste aree, saranno generalmente quelle dei Piani Urbanistici Attuativi. Il PI potrà modificare il perimetro delle aree di riqualificazione e trasformazione per una migliore attuazione degli obiettivi individuati dal PATI, senza che ciò comporti variante al PATI stesso.

Le quantità edificabili e la modalità per la loro definizione sono determinate all'interno degli ATO.

In sede di PI, sulla base di quanto indicato dalle presenti norme per i singoli ATO, per le aree di trasformazione si dovranno definire:

- i parametri edilizi ed urbanistici in conformità al dimensionamento del PATI;
- le tipologie edilizie;
- le destinazioni d'uso ammissibili favorendo il mix funzionale, attraverso quote flessibili;
- la viabilità a sostegno degli interventi, nonché la rete dei percorsi ciclopedonali;
- norme urbanistiche per la localizzazione degli edifici, favorendo progettazioni di tipo bioclimatico;
- la qualità urbana dell'edificazione con individuazione di spazi ed attrezzature pubbliche;
- la sicurezza idraulica;
- il miglioramento della qualità ambientale ed ecologica con l'individuazione di fasce di mitigazione dall'inquinamento atmosferico ed acustico.

In queste aree gli interventi edificatori potranno essere organizzati mediante l'istituto della perequazione urbanistica.

Andranno previste nel PI, forme di incentivazioni per l'edilizia sostenibile, anche con forme di scomputi volumetrici. Si dovranno altresì stabilire regolamenti per il controllo e la certificazione di questi interventi.

Le proprietà ricadenti all'interno di tali aree contribuiscono, in proporzione al rispettivo imponibile catastale, alla quantificazione dell'edificazione ammissibile ed alla cessione di aree pubbliche e/o di uso pubblico. In caso di mancato accordo tra le proprietà vale quanto previsto all'articolo 21 della LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle aree di trasformazione il PI potrà individuare le quantità massime di capacità volumetrica attribuibili a crediti edilizi ai sensi dell'articolo 39 della LR 11/2004, nonché le eventuali aree, superfici o volumi da destinare ad ERP.

L'allevamento intensivo individuato in Comune di Crespano località "Fontanelle" di via S.Lucia dovrà essere riqualificato sostituendo l'attuale complesso edificato con nuove strutture residenziali anche funzionali alla costituzione di un insediamento ecosostenibile (ecovillaggio) ponendo nel contempo particolare attenzione per mitigare i nuovi interventi e ridurre l'impatto ambientale.

L'Area ubicata in località "via Giare" a sud Ovest dell'ATO 10, attualmente interessata da insediamenti di allevamenti industriali frammistati ad attività artigianali, agroindustriali, magazzinaggio e servizi comunali e/o di interesse pubblico dovrà essere oggetto di specifico strumento attuativo esteso all'intero ambito e finalizzato alla riconversione dell'attuale situazione di degrado ed alla ricomposizione delle parti edificate con una struttura urbana (viabilità parcheggi, aree a verde) a costituire un tessuto ordinato nel rispetto del particolare contesto di valenza paesaggistica ed ambientale.

L'allevamento individuato in Comune di Castelcucco, in località "Patt", lungo via Collalto, dovrà essere riqualificato sostituendo l'attuale complesso edificato con nuove strutture idonee per funzioni turistico ricettive o altro uso compatibile con il sito e funzionali alla costituzione di un insediamento sostenibile e consono al paesaggio, ponendo nel contempo particolare attenzione per mitigare i nuovi interventi e ridurre l'impatto ambientale.

#### 4. Prescrizioni

Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio di ampliamento, restauro e ristrutturazione edilizia; modifiche delle destinazioni d'uso sono consentite purché compatibili con le destinazioni previste nell'ambito di intervento.

Il PI nelle aree di trasformazione dovrà individuare l'ambito dove localizzare gli spazi destinati ad aree ed attrezzature pubbliche e le modalità di realizzazione del verde ecologico per la compensazione della sottrazione del suolo ed il riequilibrio della BTC, avvalendosi in questo di apposito Piano del Verde comunale; dovrà prevedere altresì le modifiche ammissibili in sede di PUA.

Gli interventi di trasformazione interessanti ambiti fragili e/o aree produttive dismesse da destinare a funzioni residenziali, terziarie e di servizio, dovranno in ogni caso essere subordinati a specifica relazione attestante lo stato di fatto, sia dal punto di vista della qualità ambientale sia della sicurezza idraulica.

### Art. 62 – AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIORDINO IN ZONA AGRICOLA

#### 1. Definizione

Nella tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - sono individuate due aree (Comune di Castelcucco e di Paderno di Grappa) interessate da interventi di trasformazione che hanno compromessa la produttività dell'area agricola

#### 2. Obiettivi

Il PATI persegue l'obiettivo generale di garantire il riordino ambientale – produttivo dell'area compromessa.

#### 3. Direttive

Per il riordino della zona agricola si dettano i seguenti indirizzi:

- va risolta la situazione di forte compromissione dei fondi agricoli, mirando ad un riordino del rapporto residenza – fondo agricolo.
- effettuare opere di riqualificazione dei siti degradati incentivando il recupero ambientale o ridestinandoli ad usi agricoli compatibili;
- incentivare la piantumazione sui bordi dei campi riqualificando il paesaggio;
- potenziare le percorribilità ciclopedonali;
- Il P.I. potrà proporre nuove aree da assoggettare a interventi di riordino agricolo;
- Il P.I. può integrare l'individuazione delle opere da assoggettare a riordino, nonché gli elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal PATI, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
- A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità

paesaggistica finanziata a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, determinata a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

## **Art. 63 - OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO**

### **1. Definizione**

Il PATI individua fabbricati ed altri manufatti che per caratteristiche morfologiche, strutturali, volumetriche ed estetiche e d'uso costituiscono elementi non congruenti e/o di degrado rispetto al contesto paesaggistico-ambientale in cui sono inseriti..

### **2. Obiettivi**

Il PATI persegue l'obiettivo generale di riqualificazione dell'ambito interessato da opere incongrue ed elementi di degrado.

### **3. Direttive**

L'ambito individuato è indicativo e verrà meglio definito nel P.I.

Il PI dovrà definire i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e paesaggistiche nelle aree oggi occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d'intervento ammesse sugli edifici esistenti.

Per il recupero delle aree in oggetto il PI potrà utilizzare lo strumento del credito edilizio. Potrà inoltre individuare ulteriori opere incongrue o di degrado di modesta entità oltre a quelle segnalate negli elaborati grafici del PATI.

Il PI definisce le regole per la demolizione degli edifici esistenti classificati come incongrui o di degrado e definisce le modalità per l'utilizzo del credito edilizio secondo quanto previsto dal successivo art. 79.

## **DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.**

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal PATI, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

### **3.1 Direttive per gli allevamenti intensivi**

Il PATI individua gli allevamenti intensivi localizzati in prossimità delle aree di urbanizzazione consolidata o che risultano incompatibili con le condizioni ambientali del contesto e che dovranno essere dismessi, prevedendo la demolizione dei fabbricati e il recupero ambientale dell'area.

In ragione della prossimità ad aree di urbanizzazione consolidata ovvero qualora l'ambito stesso sia reputato idoneo, il PI potrà prevedere la possibilità di trasformazione con destinazione residenziale, in spazi aperti attrezzati, in servizi di

interesse comune od altre attività economiche nel rispetto del dimensionamento complessivo previsto dal PATI e a condizione che l'intervento sia coerente con il disegno complessivo della zona. In alternativa potrà essere previsto l'utilizzo del credito edilizio secondo quanto previsto dal successivo art. 79.

#### **4. Prescrizioni**

Nelle more del PI, in assenza di uno specifico piano di riqualificazione, è ammessa solo la manutenzione ordinaria.

### **Art. 64 - LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, TECNICO-AGRONOMICHE E DI INTEGRITA' FONDIARIA DEL TERRITORIO**

#### **1. Definizione**

Il PATI nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - individua i limiti fisici alla nuova edificazione. Gli ambiti compresi all'interno di tali limiti sono trasformabili solo previa verifica da parte del PI della compatibilità con il dimensionamento del PATI, secondo quanto previsto dalla LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **2. Obiettivi**

Questa indicazione riguarda le parti del territorio oltre le quali non si ritiene opportuno prevedere interventi di espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

All'interno di questi limiti possono essere attuati:

- lo sviluppo degli insediamenti secondo quantità e modalità meglio definite dal PI;
- interventi di recupero di manufatti che comportano un degrado ambientale o paesaggistico e per i quali può essere applicato il "credito edilizio";
- opere pubbliche in attuazione del PAT.

#### **3. Direttive**

In sede di PI si dovranno definire gli interventi relativi allo sviluppo insediativo ed al riordino urbanistico, avendo attenzione alla sostenibilità degli interventi ed all'esigenza di soddisfare, oltre alle esigenze abitative, la realizzazione di servizi ed attrezzature che consentano una riqualificazione dei margini urbani e degli ambiti di frangia periurbana.

Il PI definirà in tali ambiti le modalità per la realizzazione di opere pubbliche.

#### **4. Prescrizioni**

Nelle norme relative alle singole ATO sono definite le caratteristiche relative ai margini urbani; in assenza di tali indicazioni gli interventi di trasformazione all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione dovranno essere indirizzati:

- alla realizzazione di margini urbani prevalentemente vegetali, (qualora prospettanti su ambiti di invarianti paesaggistico-ambientali). I margini verdi dovranno garantire ampiamente la mitigazione ambientale;

- alla realizzazione di linee edificate eventualmente inframmezzate con parti vegetali negli altri casi;
- alla realizzazione di opere di compensazione/protezione degli abitati dal rischio idraulico.

Il PI potrà prevedere limitate modifiche fisiche alle indicazioni del PATI sulla base del maggior dettaglio della scala urbanistica, nel rispetto delle quantità edificatorie ammesse per ogni ATO e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Il PI potrà quindi discostarsi dai limiti fisici alla nuova edificazione evidenziati nel PATI nel limite del +/- 10% (in termini di superficie ed in riferimento ad ogni singola ATO) purché le modifiche non contrastino con il dimensionamento e con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal PATI.

In sede di programmazione ed attuazione delle trasformazioni territoriali, il PI dovrà in ogni caso evitare sviluppi insediativi di tipo "tentacolare", caratterizzati cioè da improprie propaggini dell'abitato verso il territorio aperto, avendo cura di sviluppare gli impianti a rete e le opere infrastrutturali in maniera razionale ed equilibrata, e completando prioritariamente i vuoti urbani prima di prevedere ulteriori estensioni dell'abitato verso le aree agricole esterne.

In assenza di recepimento nel PI dell'edificabilità di queste aree, all'interno dei limiti fisici per la nuova edificazione, sono ammessi solamente gli interventi consentiti dalle normative di zona individuate dal PI.

## **Art. 65 - LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO**

### **1. Definizione**

Il PAT individua nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ossia le direzioni di sviluppo degli insediamenti più opportune, tenuto conto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Questa indicazione riguarda le parti del territorio che sulla base delle verifiche di sostenibilità risultano maggiormente idonee allo sviluppo degli insediamenti.

Le indicazioni cartografiche delle linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

### **2. Obiettivi**

Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo, in tutti i casi, devono:

- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;

- interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo evitando dilatazioni incoerenti con il complessivo urbanistico.

### 3. Direttive

Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO:

- definisce gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le specifiche zone d'intervento;
- conduca su tutto il territorio comunale una verifica dettagliata delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già autorizzate;
- consenta lo sviluppo residenziale, esclusivamente qualora gli edifici abitativi effettivamente disponibili scendano sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati.
- indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, gli indici stereometrici e, in generale, i parametri insediativi in riferimento ai criteri di sostenibilità del PAT e della VAS, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso, la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di territorio edificate, incluse negli ambiti di trasformazione urbanistica.

Il PI disciplinerà gli interventi volti a garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio mediante:

- predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
- definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti.

Ed inoltre fornirà le disposizioni per:

- integrare e riorganizzare l'edificazione esistente eventualmente presente all'interno degli ambiti di sviluppo insediativo;
- ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto e organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce boscate) per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo; definisce pertanto le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree di espansione, nonché interventi sulla rete ecologica, anche in ambito rurale, al fine del riequilibrio complessivo della BTC
- prevedere la mappatura e l'aggiornamento delle infrastrutture presenti nel sottosuolo, stabilendo criteri uniformi per le future pose.
- prevedere per le aree di nuova urbanizzazione, reti fognarie di tipo separato, garantendo la verifica idraulica delle reti di drenaggio delle acque meteoriche.

- individui indicatori volti a definire la sostenibilità degli interventi ammessi in relazione alla dotazione di servizi a rete ed infrastrutture tecnologiche.

#### **4. Prescrizioni**

La perimetrazione delle aree edificabili troverà precisazione ed attuazione in sede di PI in conformità al dimensionamento complessivo del PAT. Dovranno comunque sempre essere considerate la riduzione di consumo di territorio agricolo, a salvaguardia e la valorizzazione dei “segni” propri del territorio e la qualità paesaggistica ed ambientale presenti.

Nelle norme relative ai singoli ATO sono definite le caratteristiche relative allo sviluppo degli insediamenti. La modalità di attuazione delle previsioni edificatorie avverrà tramite strumento urbanistico attuativo o programma integrato; i singoli ATO indicheranno gli ambiti e le modalità perequative.

Gli interventi di espansione urbana dovranno, in tutti i casi:

- configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
- relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riquilificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
- ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto;
- applicare le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni sulla sicurezza idraulica degli insediamenti previste dalle presenti norme;
- per le nuove aree produttive, dovrà essere rispettata la distanza minima di 250 mt dai centri abitati (definiti ex art. 4 D. Lgs 285/92)
- definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree in espansione, nonché interventi sulla rete ecologica, anche in ambito rurale, al fine del riequilibrio complessivo della BTC

#### **Art. 66 - LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO DI TIPO PRODUTTIVO**

Valgono le prescrizioni di cui all'art. 65.

#### **Art. 67 – DESTINAZIONI SPECIFICHE D'USO: TURISTICHE**

Valgono le prescrizioni di cui all'art. 65

**Art. 68 - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA:  
NUOVA VIABILITA' PROVINCIALE****1. Definizione**

L'articolo 13 della LR 11/2004 alla lettera j) dispone che il PATI debba individuare le infrastrutture di maggiore rilevanza.

Il PATI nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità – individua con specifica grafia le infrastrutture viarie principali di progetto la cui realizzazione riveste specifica importanza a livello comunale e di connessione sovracomunale, mentre nella Tavola 1- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - vengono riportate le reti viarie di competenza provinciale (S.P. n. 6 “Pradazzi”; S.P. n. 20 “Di Fonte”; S.P. n. 26 “Pedemontana del Grappa”; S.P. n. 129 “Castello”; S.P. n. 150 “Dei Colli Asolani”; S.P. n. 157 “Di Crespano”)

La Tav. 4 riporta, altresì, un “impianto di risalita” Crespano Cima Grappa (normato al successivo art. 69).

**2. Obiettivi**

Le scelte strutturali del PATI, formulate per il sistema infrastrutturale al precedente Articolo 5, vengono sviluppate e precisate dal PI in coerenza con gli eventuali Piani Urbani del Traffico e comunque, anche in assenza di questi ultimi, sulla base dei seguenti principi.

a) Riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:

- scorrimento esterno al centro urbano;
- penetrazione alle zone centrali;
- collegamento diretto, non veicolare, tra la pianura e Cima Grappa;
- collegamento tra le diverse parti di città e tra le aree centrali;
- strade locali di collegamento tra aree centrali e i centri delle frazioni.

b) Le funzioni attribuite ai singoli elementi devono essere rese effettive e percepibili attraverso gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale e la rimozione o riduzione dei principali elementi di criticità.

A tal fine il PATI:

- prevede l'integrazione e la riorganizzazione dell'assetto della rete viaria agendo sulla separazione e distribuzione su circuiti diversi di alcuni flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto della compatibilità dei flussi rispetto alle funzioni esercitate dei luoghi, al miglioramento di accessibilità al centro urbano, alle aree di servizio e alle aree produttive, e, soprattutto, di connettere in modo adeguato le parti di territorio attualmente separate e scarsamente integrate;
  - predisporre direttive specifiche per mitigare, ridurre o eliminare i punti di conflitto rappresentati da tratti o da nodi della rete viaria soggetti in maniera continua o discontinua a sovraccarichi di traffico, situazioni di disagio e/o difficoltà per la circolazione, condizioni di pericolosità sulla strade e di inquinamento per gli insediamenti circostanti.
- c) Promuovere le forme di possibile integrazione tra trasporto privato e trasporto pubblico (ferroviario e extraurbano su gomma) attraverso interventi volti a rendere

l'uso del trasporto pubblico competitivo all'uso del trasporto privato, soprattutto per le esigenze del pendolarismo casa-lavoro, casa-scuola, casa-servizi.

I tracciati viari di progetto sono finalizzati a dotare il territorio comunale di infrastrutture:

- che rispondano alle necessità di trasporto di persone e merci (generate sia da fattori locali che di carattere sovracomunale);
- che rendano maggiormente funzionale alle esigenze di trasporto degli insediamenti produttivi e terziari, le infrastrutture per la mobilità;
- apportino miglioramenti alle condizioni del traffico, in particolare nei centri urbani, contribuendo a diminuire i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico;
- che contribuiscano ad una migliore sicurezza della circolazione stradale.

Il PATI diviene, inoltre, riferimento per l'aggiornamento e l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale di settore eventualmente in atto o in previsione: (Piano Urbano del Traffico e Piano di Classificazione Acustica).

Tra gli obiettivi specifici espressi dal PATI in materia di strade e tratte stradali di nuova previsione, si conferma in particolare:

- il tracciato della strada provinciale "Pedemontanina", ossia alla variante alla S.P. n. 26 Pedemontana del Grappa ;

### 3. Direttive

Il PI dovrà individuare:

- le strade di nuova previsione;
- le strade che devono essere protette da "fasce ecologiche boscate" per la mitigazione degli inquinamenti da traffico;
- i parcheggi al servizio della mobilità urbana, da prevedere nell'ambito della eventuale formazione del PUT (Piano Urbano del Traffico), che devono essere preferibilmente realizzati in aree da alberare e/o da schermare allo scopo primario di mitigare l'impatto visivo degli stessi;
- le piste pedonali e/o ciclabili, i percorsi ambientali (anche in accordo con i comuni contermini e/o con gli enti sovraordinati), che devono costituire una rete continua di collegamenti riconoscibili sul piano strutturale e funzionale. La rete deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto;
- le strade, che richiedono interventi di razionalizzazione, da progettare mediante fasce di rispetto nelle quali potrà essere consentita:
  - a) la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
  - b) la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti per autotrazione, strutture per assistenza automobilistica, ecc.).

Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le possibilità di:

- revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto;

- adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi;
- riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate, con particolare attenzione alla sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla segnaletica, all'illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i pedoni e le diverse categorie di mezzi in transito.

Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le possibilità di:

- revisione complessiva del sistema di circolazione automobilistico e ciclopedonale all'interno degli insediamenti, con la previsione di nuove tratte atte ad intercettare il traffico pesante e passante;
- riqualificazione/riprogettazione della viabilità, con particolare attenzione alla sistemazione delle carreggiate e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla segnaletica, all'illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i pedoni e le diverse categorie di mezzi in transito.

#### **4. Prescrizioni**

Ai sensi dell'articolo 34 della LR 11/2004, i comuni possono, anche su proposta dei proprietari interessati, attuare le previsioni del PATI in ordine alle infrastrutture per la viabilità, tramite il ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio; è in ogni caso sempre ammessa, l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

In tutti gli interventi di modifica o nuova viabilità e comunque nel potenziamento dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, sia interni che esterni ai centri urbani, il PI provvederà a definire le compensazioni in loco all'eventuale sottrazione di suolo, con individuazione di siepi e fasce alberate o boscate di filtro a margine delle nuove previsioni viarie nonché potenziamento degli elementi della rete ecologica nelle aree contermini al fine del riequilibrio complessivo della BTC

Valgono inoltre gli obiettivi, direttive, prescrizioni, salvaguardie e strumenti operativi di cui alla scheda n° 1 "PEDEMONTANINA" dell'elaborato "Progetti di Rilevanza Strategica", allegato alle presenti Norme, a cui si rimanda.

### **Art. 69 - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA: IMPIANTO DI RISALITA**

#### **1. Definizione**

Il PATI riconsidererà la fruizione della viabilità, su gomma, di accesso alla Cima Grappa integrata all' "impianto di risalita" Crespano Cima Grappa.

#### **4. Prescrizioni**

Il PI dovrà individuare le infrastrutture viarie di nuova realizzazione, compreso l'impianto di risalita Crespano Cima Grappa , (le cui previsioni e modalità realizzative dovranno anche essere opportunamente contestualizzate ed integrate nel Progetto "Cima Grappa" /P.P.S.S.E.C.M. anni 2007 – 2011 di cui al successivo art. 73) nonché quelle esistenti oggetto di adeguamento e/o potenziamento, dove andranno previste opere di mitigazione e compensazione necessarie a ridurre gli impatti paesaggistici ed ambientali.

In particolare il PI dovrà provvedere a definire le compensazioni in loco alla sottrazione di suolo, con quantificazione degli standard a verde ed individuazione di siepi e zone a verde arboreo-arbustivo con fasce alberate o boscate di filtro a margine delle aree di intervento, nonché azioni sulla rete ecologica nelle aree contermini al fine del riequilibrio complessivo della BTC

Ai sensi dell'articolo 34 della LR 11/2004, i comuni possono, anche su proposta dei proprietari interessati, attuare le previsioni del PATI in ordine alle infrastrutture per la viabilità, tramite il ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio; è in ogni caso sempre ammessa, l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Valgono inoltre gli obiettivi, direttive, prescrizioni, salvaguardie e strumenti operativi di cui alla scheda n° 3 "IMPIANTO DI RISALITA" dell'elaborato "Progetti di Rilevanza Strategica", allegato alle presenti Norme, a cui si rimanda.

**Art. 70 - CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Accordi pubblici/privati – art. 6 L.R. 11/2004.**

**1. Definizione**

Il Comune può concludere accordi, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Gli accordi di cui al comma precedente, d'ora in avanti denominati per brevità "accordi", sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, può essere promossa la sottoscrizione di "accordi di programma" ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel PI "accordi" ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi. Le proposte di accordo pervenute al Comune sono poste all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte costituiranno parte integrante del PI e soggette alle procedure previste dalla LR 11/2004.

**2. Direttive**

I rapporti con i privati sono disciplinati da un "accordo" o, nel caso di accordi di programma di cui all'articolo 7 della LR 11/2004, da una convenzione da allegare all'accordo stesso.

Gli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della LR 11/2004 devono contenere:

- i dati relativi al soggetto proponente e gli estremi di individuazione catastale;

- una specifica Scheda Normativa comprendente la documentazione cartografica evidenziante le modificazioni da apportare allo strumento urbanistico generale, corredata da norme tecniche specifiche di attuazione e parametri dimensionali;
- la valutazione relativa alla compatibilità ambientale degli interventi;
- ogni altra documentazione tecnica utile per la valutazione della proposta rapportata agli obiettivi prefissati.

In sede di accordo relativamente al PI e/o PUA, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di dettaglio al fine di pervenire ad una più precisa definizione in ordine ai contenuti e alla impostazione della proposta urbanistica.

In ogni caso l'applicazione di accordi di cui all'articolo 6 della LR 11/2004 dal punto di vista procedurale dovrà articolarsi secondo i seguenti momenti:

- presentazione da parte delle ditte proponenti al Comune di un atto unilaterale d'obbligo con i contenuti essenziali della proposta di accordo;
- valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale;
- nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli accordi sono sottoposti al Consiglio Comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico;
- infine, gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione al quale accedono (PI, PUA, ...) e del quale costituiscono parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

### **3. Prescrizioni**

L'approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati mediante le distinte procedure previste dagli articoli 6 e 7 della LR 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi.

Gli accordi di cui all'articolo 6 della LR 11/2004, dovranno essere conformi alle previsioni urbanistiche del PATI approvato e, per lo specifico contesto territoriale interessato ad accordi al PI, e soggetti alla procedura di cui all'articolo 18 della stessa LR 11/2004, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Nel caso di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004, qualora le parti contraenti rinuncino in tutto o in parte a dare effettiva esecuzione agli stessi, il patrimonio volumetrico eventualmente "non realizzato" tornerà disponibile all'interno dell'ATO di appartenenza e ridistribuito attraverso il PI.

Il PATI recepisce la natura "strumentale" di alcuni accordi, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione. Detti accordi vanno intesi come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non possono e non devono modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli APP accedono.

Gli accordi pubblico/privato di seguito descritti e assunti in sede di PATI hanno valenza, in termini di forme e di contenuti, di natura strategico strutturale.

#### **Comune di Crespano del Grappa:**

- n° 2 – accordo sottoscritto tra Zanusso Paolo, Savio Alvise ed il Comune funzionale alla realizzazione della prevista infrastruttura di collegamento tra via Asolana e via Molinetto valida alternativa al passaggio dei mezzi anche pesanti in centro

abitato infrastruttura questa inserita nel contesto di declassamento delle relative strade Provinciali S.P. 59 ed S.P. 157 e già oggetto di accordo con la Provincia di Treviso;

- n° 3 – accordo sottoscritto tra Bolzan Luigi ed il Comune funzionale alla realizzazione della prevista infrastruttura di collegamento tra via Asolana e via Molinetto di cui sopra;
- n° 4 – accordo sottoscritto tra Rosato Mario e Vardanega Caterina ed il Comune funzionale alla realizzazione della prevista infrastruttura di collegamento tra via Asolana e via Molinetto di cui sopra;
- n° 5 – accordo sottoscritto tra Torresan Paolo e Roberto ed il Comune funzionale alla realizzazione della prevista infrastruttura di collegamento tra via Asolana e via Molinetto di cui sopra;

**Comune di Paderno del Grappa:**

Suore Francescane Elisabettiane – Del. c.c. n° 51 del 26/11/2008

- n° 1 – accordo sottoscritto tra “L’istituto Suore Francescane Elisabettiane” ed il Comune sintetizzabile con l’allargamento ed asfaltatura del tratto di via Boschi per circa 250 ml.

**Art. 71 - CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Aree a vocazione speciale**

**1. Definizione**

Il PATI individua nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità – contesti territoriali che per la complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad esse riferibili, nonché per la specificità degli attori direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e concertazione anche di più di piani e/o programmi attuativi.

Il PATI individua gli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi, negli specifici ambiti, così ripartito per comune:

**2. Direttive**

In questi ambiti, le Amministrazioni Comunali possono attivare accordi di programma che richiedono l’azione integrata di Regione, Provincia, soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo dell’attuazione delle previsioni di PATI.

In sede di PI, sulla scorta delle indicazioni contenute nei singoli ATO, si dovrà predisporre un disegno complessivo di riordino urbanistico, con riferimento ai problemi legati al miglioramento ambientale ed ecologico, alla sicurezza idraulica, all’individuazione di sistemi continui di verde ed alla realizzazione di idonei standard e servizi, e della viabilità.

All’interno di queste zone possono essere conclusi accordi tra Comune e soggetti pubblici e privati per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico.

La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel

presente articolo di miglioramento della qualità urbana, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della LR 11/2004.

Tali aree potranno essere oggetto di compensazione e perequazione urbanistica tra parte pubblica e privata.

In sede di PI potranno essere definiti nuovi ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi oltre a quanto già individuato nel PATI.

### **3. Prescrizioni**

In questi ambiti, fatto salvo quanto di competenza provinciale o regionale, gli interventi andranno realizzati attraverso i programmi integrati previsti dall'articolo 19 della LR 11/2004, oppure in attuazione degli articoli 7 della medesima legge. In assenza di tali strumenti il PI individua gli interventi ammissibili.

#### In Comune di Crespano del Grappa

n° 1 – “Area acque minerali” ubicata il località “Belvedere” ed “Alle Acque”

n° 2 – “ex Opificio Andreatta” ubicato lungo il corso del Torrente Astego

##### n° 1 – “Area acque minerali”

In questo ambito gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle strutture esistenti ovvero al recupero della memoria storica dell'antico impianto termale. Trattasi sostanzialmente di un piano di valorizzazione indirizzato all'utilizzo di acque oligominerali per cure termali e terapeutiche quali l'idropinoterapia accompagnata a bagni termali. L'intervento di nuova edificazione dovrà essere indirizzata alla costruzione di semplici strutture all'aperto con vasche, piscine funzionali alle terapie, impianti tecnologici opportunamente mascherati, una struttura di accoglienza e di servizi posta in posizione di fondovalle, defilata e coperta rispetto alle principali visuali, percorsi pedonali, aree di sosta etc... L'intero complesso dovrà essere doverosamente contestualizzato nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici dell'ambito con recupero di percorrenze pedonali anche nel territorio urbano circostante

##### n° 2 – “ex Opificio Andreatta”

Il piano di vocazione speciale interessante il complesso storico dell'ex Opificio Andreatta dovrà essere finalizzato al recupero architettonico ed urbano del complesso inserendolo tra le eccellenze culturali locali. L'interesse pubblico è sostanziato in primo luogo dal mantenimento dei valori tipologici e compositivi del complesso degli edifici nonché dal valore monumentale di archeologia industriale che lo stesso rappresenta e quindi dalla possibilità ricondurre lo stesso nelle azioni di potenziamento del sistema turistico

## **Art. 72 - CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Progetti Speciali ex art. 30 P.A.M.A.G.**

### **Progetto speciale ex art. 30 P.A. Cima Grappa**

Il progetto deve perseguire obiettivi di ricomposizione ambientale, prevedendo un più razionale e corretto inserimento nell'ambiente delle infrastrutture esistenti; in

particolare la strada di accesso ed il parcheggio, che va adeguatamente potenziato e, nel contempo, mimetizzato.

Identica finalità va perseguita per il complesso del Sacrario e delle aree contermini, collegando in un unico sistema sia gli edifici esistenti, che i punti salienti di interesse storico-panoramico, con particolare cura per l'aspetto vegetazionale.

Vanno proposte ipotesi di riuso degli edifici militari ora dimessi, nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Possibilità di interventi mirati per l'area ex proprietà dell'Ente nazionale di controllo del volo.

### **Prescrizioni**

In questo ambito il P.I. dovrà dettare norme specifiche al recupero dei seguenti siti particolarmente significativi:

- la Galleria Vittorio Emanuele III° prevedendone la valorizzazione a scopi culturali, didattici e turistici;
- la Galleria Conca Bassano (denominata anche Galleria Madonnina del Grappa);
- la rete di trincee e gallerie di manufatti e di postazioni, dei principali serbatoi d'acqua;
- vanno recuperati e trasformati i fabbricati dell'ex base Nato in struttura museale della Grande Guerra.

## **Art. 73 - CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Ambito progetto "Cima Grappa" (P.P.S.S.E.C.M. 2007/2011)**

### **Progetto "Cima Grappa" P.P.S.S.E.C.M. anni 2007 – 2011)**

Il progetto si collega a quanto previsto nel precedente articolo relativamente al "Progetto speciale" ex art. 30 delle N.T.A. del Piano di Area ove l'ambito di "Cima Grappa" è sottoposto a "Piano di Settore" da redigersi congiuntamente tra i comuni interessati e la Provincia di Treviso.

#### **1. Definizione**

Il PATI acquisisce il perimetro del Piano Pluriennale Socio-Economico della Comunità Montana del Grappa 2007/2011 relativo all'ambito di Cima Grappa, comprendente la Val delle Mure fino alla Cima del Monte Pallon.

#### **2. Obiettivi**

Il Massiccio del Grappa deve essere considerato il "magnete" di un territorio vasto (anche sovra comunale), contenitore di un'elevata potenzialità di risorse e di offerte (turismo storico-culturale, sportivo, ambientale, escursionistico, alla biodiversità, al vantaggio geografico, ecc...) i cui benefici potranno ricadere sui territori pedemontani sottostanti.

Il Massiccio del Grappa ed i territori a valle, attraverso la loro specificità e la loro forte identità territoriale, costituiscono cerniera di collegamento tra pianura, collina e montagna, sono pertanto in grado di garantire un modello di sviluppo economico

sostenibile, un'economia integrata che contrasta fenomeni di "monocultura" sia nel settore del turismo che nelle attività produttive, soprattutto l'agricoltura e i servizi.

Nella Pedemontana Trevigiana negli ultimi 10 anni sono sorte varie strutture ricettive.

Vanno favorite ed incentivate l'ospitalità e l'accoglienza diffusa dando priorità al recupero ed alla trasformazione di manufatti esistenti;

Va sostenuta l'attività dell'alpeggio malghivo, incentivando la produzione dei prodotti tipici (formaggio di malga in particolare del morlacco come prodotto unico) migliorando i prati-pascoli in quota, contenendo e riqualificando le aree boscate con essenze autoctone e realizzando percorsi natura didattici;

Favorire la pratica di sport compatibili quali ciclo turismo, il turismo equestre con l'individuazione e la regolamentazione di appositi percorsi ciclabili ed ippovie, la razionalizzazione e l'incentivazione del volo libero, palestra di roccia, sci da fondo, escursionismo estivo ed invernale;

Promuovere azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la semplificazione burocratica degli interventi, relativamente a malghe, rifugi e bivacchi.

### 3. Direttive e prescrizioni

Il "Piano di Settore" con valenza ambientale dovrà prevedere:

- il ripristino di alcuni tratti significativi delle opere della guerra 15/18, in continuazione ai siti già interessati da analoghi lavori (Monte Pallon/Meatte) e, comunque, tali da collegare il Monte Tomba a Cima Grappa;
- il recupero del fabbricato ex Base Nato;
- la valorizzazione delle funzioni economiche e turistiche della val delle Mure;
- il recupero delle malghe di Val delle Mure (Malga Mellin);
- la valorizzazione dei siti carsici (protezione – segnalazione – visibilità) attorno Cima Grappa;
- la regolamentazione delle accessibilità automobilistiche a Cima Grappa – Val delle Mure – Prati di Borso non direttamente connesse alla fruizione turistica ed economica dei luoghi in un contesto di integrazione con forme alternative di accessibilità a Cima Grappa (impianto di risalita Crespano Cima Grappa);
- il progetto di riforestazione dei siti degradati (non recuperabili a pascolo).

I comuni del PATI, anche associati tra loro e con i comuni contermini, potranno attuare tali obiettivi attraverso lo strumento del PUA ex art. 19 L.R. 11/2004 par. e) (Piano ambientale di cui all'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984 n° 40).

In ogni caso nella redazione del "Piano di Settore" di cui al presente articolo risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive cittadinanze e delle loro forme associative.

### CAPO III VALORI E TUTELE CULTURALI

Il PATI individua e perimetra i centri storici, le ville venete, i complessi ed edifici di pregio architettonico esterni ai centri storici e comprensivi dei manufatti dell'archeologia industriale.

Il P.I. dovrà effettuare la valutazione e selezione dei caratteri culturali delle risorse presenti nel territorio, facendone discendere opportuna e correlata disciplina di tutela.

Il P.I. dovrà prevedere che ogni progetto d'intervento su risorse culturali sia adeguatamente motivato tramite analisi, anche documentarie, basate sulle schede dell'allegato "M" del PTCP, garantendo la tutela ed il recupero dei caratteri culturali emersi dall'analisi.

Per le risorse culturali d'interesse provinciale il P.I. dovrà prevedere l'obbligo di una progettazione articolata in quattro momenti:

- riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
- riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
- disciplina degli usi, funzioni ed attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
- disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili;
- individuare gli edifici di particolare pregio architettonico all'interno dei centri storici, da assoggettare alla medesima disciplina dei beni d'interesse provinciale"

Nel caso in cui per i beni siano ammessi interventi non esclusivamente conservativi, il P.I. dovrà prevedere:

- che gli interventi d'iniziativa pubblica siano assoggettati a procedura concorsuale mirata alla selezione di proposte che costituiscano orientamento prescrittivo per le fasi successive;
- che gli interventi d'iniziativa privata siano assoggettati alla valutazione della Commissione Edilizia anche integrata, o se mancante di una Commissione ad hoc nominata dal Comune o, in alternativa, a procedura concorsuale.
- garantisca gli interventi precedenti nelle fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva;

Infine il P.I. dovrà prevedere, per le risorse culturali d'interesse provinciale, norme finalizzate ad assicurare:

- l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
- l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
- indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
- l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di apposita commissione provinciale di esperti.

**Art. 74 - AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE I CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE****1. Definizioni**

Il PATI individua gli ambiti da riqualificare e valorizzare. Trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore.

**2. Obiettivi**

L'obiettivo del PATI è quello di mantenere e dove possibile ripristinare l'assetto originario di tali aree, le cui trasformazioni superficiali non hanno comportato cambiamenti radicali dell'assetto del territorio, ma che pur tuttavia hanno comportato una alterazione della percezione del paesaggio.

Ugualmente oggetto di tutela da parte del PATI sono gli elementi relativi alla copertura del suolo (copertura vegetale e/o assenza di vegetazione), ed in particolare gli elementi infrastrutturali, che evidenziano una grande importanza nel paesaggio perché costituiscono una maglia che scandisce il territorio secondo particolari cadenze e geometrie, nonché gli elementi che maggiormente incidono sulla percezione dell'ambiente, costituenti fondamentali del paesaggio, costituiti da quinte dovute ad una netta soluzione di continuità esistente nella copertura del suolo o dalla particolare conformazione morfologica del territorio.

**3. Direttive**

Il P.I. provvederà ad affinare, in termini operativi, i seguenti temi:

- Ambiti di tutela di naturalità della matrice urbana: in queste zone le tutele dovranno prevedere attraverso indicazioni del PI e/o interventi di rinaturazione individuati da progetti, nuove unità para-naturali in grado di favorire la funzionalità della rete ecologica; la possibilità di valorizzare tale categoria è di importanza decisiva nel territorio ove i processi di artificializzazione e frammentazione hanno raggiunto livelli elevati.
- Ambiti di tutela degli elementi di naturalità nella matrice agraria: nelle aree agricole si dovrà svolgere un'azione tesa al consolidamento della rete ecologica mediante conservazione e/o ripristino degli elementi di naturalità, quali canali, macchie boscate, filari alberati, incolti di piccole dimensioni etc., che nell'insieme contribuiscono a conservare un discreto livello di biodiversità.

**Art. 75 - PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE****1. Definizioni**

Il PATI individua le pertinenze scoperte da tutelare, costituite da aree quasi esclusivamente di pertinenza di edifici storici di cui ai precedenti artt. 13, 16, 17, 43.1, e 43.4, ai quali si rimanda.

## **2. Direttive**

Il PI dovrà adottare misure volte a:

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
- riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- conservare i beni storico/architettonici succitati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- approntare lo studio botanico e storico artistico del bene al fine di accertare l'eventuale progettualità d'autore e la presenza di alberature d'epoca.

Il P.I. potrà altresì affinare gli ambiti di cui sopra sulla base di un rilievo più puntuale delle aree scoperte da tutelare.

## **Art. 76 - CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI**

### **1. Definizioni**

Tematismo già regolamentato dagli artt. 10, 13 e 17 delle presenti norme, ai quali si rimanda.

### **2. Direttive**

Tali contesti vanno intesi nel senso più ampio, e come tali sviluppati dal PI, non trattandosi soltanto delle aree contigue dei parchi, dei giardini, dei broli, delle adiacenze significative a servizio dell'attività agricola, ma di tutti quei segni territoriali che costituiscono il contorno delle ville e dei complessi monumentali e la cui interpretazione è indispensabile per porre le basi di un'azione pianificatoria, che valuti congiuntamente il complesso ed i sistemi territoriali che da essa si dipartono.

Il PI dovrà quindi riconoscere e tutelare i segni tipici dell'insediamento dei complessi monumentali, e organizzarne il recupero.

## **Art. 77 - CONI VISUALI**

### **1. Definizioni**

Il PATI individua i più significativi con visuali relativi ad ambiti di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

## 2. Direttive

Gli indirizzi da seguire nella formazione del PI sono i seguenti:

- il PI integrerà le individuazioni operate dal PATI e ne preciserà la localizzazione.
- i coni visuali potranno essere di due tipi :

Aperti o Puntuali.

I coni visuali aperti sono volti principalmente alla percezione del paesaggio libero da edificazioni,

mentre i coni visuali puntuali sono volti principalmente alla percezione del paesaggio con presenze storico-architettoniche-monumentali;

- il PI determinerà la distanza in cui l'edificazione sarà da vietare, considerando il vertice in cui viene posto il cono visuale e l'angolo ad esso assegnato;
- gli eventuali volumi da realizzare potranno essere edificati al di fuori della linea che si ottiene prolungando i segmenti che delimitano il cono visuale fino alla distanza considerata, valutando attentamente anche l'intorno di tali coni visuali al fine di non pregiudicarlo con interventi che alterino l'insieme paesistico del sito;

per gli edifici esistenti negli ambiti di coni visuali verranno ammessi gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione edilizia, per gli edifici privi di specifica scheda di intervento; mentre per gli edifici catalogati come storico-ambientali gli interventi ammessi saranno quelli individuati nelle schede d'intervento specifiche al fine di eliminare elementi incongrui, (che potranno essere oggetto di credito edilizio).

## Art. 78 - RETE ECOLOGICA LOCALE: NORME GENERALI ED AREE NUCLEO

### 1. Definizione

Il PATI individua gli elementi della "Rete ecologica comunale" recependo ed affinando le indicazioni riguardanti la costruzione delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore (PTCP).

La Rete ecologica del PATI comprende, quali elementi costitutivi:

- le area nucleo (core areas)
- le aree di connessione naturalistica, (buffer zones)
- i corridoi ecologici principali
- i corridoi ecologici secondari
- le isole ad elevata naturalità (stepping zones)
- i varchi

Il PATI individua, tra gli elementi strutturanti della "Rete ecologica comunale", gli elementi portanti della sistema comunale del verde.

In particolare individua le:

- area nucleo: porzioni di territorio che offrono uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità alle popolazioni animali, un'area minima vitale in grado di sostenere le comunità autoriproducentesi. Tali aree comprendono gli ambiti imposti

dalla Regione Veneto in ottemperanza alla Dir. 92/43/CE e classificati, nello specifico, SIC – ZPS Montegrappa IT 3230022; comprendono inoltre le aree di completamento del nucleo, di cui alla rete ecologica del PTCP, individuate sulla dorsale collinare di Castelcuoco e sulla Val Maor con connotati del tutto equiparabili alle pendici boscate del Massiccio ed in tal senso elevate al rango di core area nella definizione del PATI.

## **2. Obiettivi generali per la rete ecologica**

Il PATI persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio intercomunale e dei singoli comuni, individuando nella rete ecologica il fattore preminente per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e del potenziamento della biodiversità.

## **3. Direttive generali per la rete ecologica**

Il PI sulla base delle indicazioni del PATI e del PTCP dovrà provvedere alla disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate, ecc.);
- la limitazione dell'avanzamento del bosco circostante in zone di arbusteti e prateria;
- in presenza di rischio idrogeologico, previa puntuale verifica, l'incremento della naturalità diffusa tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- la valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la tutela, la riqualificazione e il miglioramento del verde urbano, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
- l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.
- la definizione dei livelli di idoneità faunistica con norme differenziate secondo il livello di idoneità da conferire o conservare ed i criteri contenuti nel PTCP;
- l'incentivazione di eventuali accordi con Comuni e Province limitrofe per la definizione di norme e progetti comuni per le direttrici di permeabilità ecologica rivolte verso l'esterno;

Il PI definirà, in rapporto alle trasformazioni previste dal PATI, contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica.

Il PI provvederà ad incentivare l'agricoltura di servizio da affidare, anche tramite bando, a soggetti disposti a svolgere attività e funzioni di tutela della rete ecologica e potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica comunale.

Andranno recepite le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore.

#### 4. Prescrizioni generali per la rete ecologica

Il PI provvederà alla ricognizione e alla definizione puntuale della Rete Ecologica, affinandone la perimetrazione e specificando ulteriormente i limiti e le condizioni per le trasformazioni del suolo e per l'esercizio delle attività antropiche.

Nelle more di approvazione del PI, vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, quali siepi, filari, macchie ed aree boscate, rientranti tra gli elementi portanti della Rete ecologica e riportati nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità.

In corrispondenza dei punti e/o percorsi di permeabilità faunistica, le opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione oppure modifica degli elementi naturali attuali o potenziali sono soggette a valutazione di congruità ambientale.

Non sono ammessi nuovi interventi edilizi localizzati all'interno delle "core areas" e "stepping stone"; il PI, all'interno delle aree interessate da elementi ed ambiti della rete ecologica, individuerà la specifica ubicazione di detti interventi, le modalità costruttive e quant'altro necessario in riferimento alle specifiche valutazioni di carattere geologico e geomorfologico, idrogeologico, paesaggistico ed ambientale.

Il PI disciplinerà tra l'altro:

- la localizzazione di eventuali manufatti ed infrastrutture ammissibili;
- l'inserimento delle reti ed impianti tecnologici;
- la realizzazione di opere per favorire o consentire la permeabilità faunistica (ecodotti) soprattutto in presenza di barriere infrastrutturali.

Il PI dovrà definire gli interventi per i quali necessitano misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti.

#### 5. Prescrizioni per le aree nucleo

- All'interno delle aree nucleo i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VInc) ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
- E' vietato, salvo che in particolari situazioni da motivare ed assoggettare comunque a valutazione di incidenza:
  - a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 20 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati
  - b) formare nuovi sentieri
  - c) realizzare nuove edificazioni sparse
- Sono ammessi solamente:
  - a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by-pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
  - b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
  - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
  - d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;

- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- g) realizzazione di siepi e fasce boscate.

Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

La gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante incentivazioni, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva

La realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento delle biodiversità

Nelle aree SIC/ZPS deve inoltre essere fatto riferimento alle specifiche normative; sono in particolare prescritte:

- a) l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti
- b) la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua

## **Art. 79 - RETE ECOLOGICA LOCALE: AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA**

### **1. Definizioni**

Il PATI , individua, al limite dell'edificato, le zone di connessione naturalistica, intendendosi per *aree di connessione naturalistica* (buffer zones): porzioni di territorio contermini alle core areas la cui funzione prevalente è di proteggere/attenuare i fattori di disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate e/o insediate;

Nello specifico tali zone costituiscono fasce esterne in grado di attenuare il livello d'impatto tra la zona urbana ed il territorio "aperto".

Tali zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PATI saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato e le aree nucleo, i corridoi ecologici e le stepping zone dovranno essere sempre realizzate.

### **2. Direttive**

Il PI provvede a perimetrare in modo definitivo, sulla base delle indicazioni del PATI e di informazioni più dettagliate, le buffer zone, indicando le aree d'idoneità faunistica comprese in esse e definendo norme differenziate in relazione al relativo livello di idoneità;

Il PI provvede ad individuare e ad organizzare tali spazi mediante la piantumazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristiche:

- fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di parchi, aree protette, ecc.,
- fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e in zone limitrofe a parchi, ecc.;
- filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungo i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc. ed interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto lungo i corsi stessi con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.
- realizzazione di fasce di protezione riparia, localizzandole prevalentemente nelle aree definite dal PTCP in Tav. 2.5 e determinandone la profondità, comunque non inferiore ai 7 metri, in relazione alle specificità del contesto locale.

### 3. Prescrizioni

- In questi ambiti i progetti che implicano modificazioni d'uso, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VInc) in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in materia; nelle aree distanti da quest'ultime ma prossime a corridoi ecologici e/o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità delle opere con i luoghi. La necessità della procedura VInc è valutata dal responsabile del procedimento.
- Salvo motivata eccezione non sono ammesse attività ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti.
- Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere
- In questi ambiti sono ammesse attività di agricoltura non intensiva, attività agrituristiche, centri di didattica ambientale ed attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto
- Per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza, è prescritto il divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali nonché la realizzazione di interventi di deframmentazione e di recupero ambientale; nuovi interventi viari o riqualificazione di quelli esistenti sono subordinati a verifica di compatibilità ambientale finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.

## Art. 80 - RETE ECOLOGICA LOCALE: CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI ED ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ

### 1. Definizioni

Il PATI individua nel suo territorio i corridoi ecologici principali, la cui funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di essere delle idrovie all'interno di una matrice antropizzata.

Si intendono compresi in questi ambiti anche "le isole ad elevata naturalità" (*stepping stone*). Sono questi elementi di collegamento non continuo, areali o puntuali, immersi nella matrice circostante e caratterizzati da elevata naturalità.

Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.

I corsi d'acqua svolgono il ruolo di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla antropizzazione conseguente la trasformazione del territorio.

Tali corridoi partecipano alla costruzione della rete ecologica del PATI, ossia all'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal Piano, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.

## **2. Direttive**

Il PI provvederà a determinare in modo definitivo, sulla base delle indicazioni del PATI e di informazioni più dettagliate, la dimensione dei corridoi ecologici principali e secondari ed il perimetro delle isole ad elevata naturalità.

Il PI in accordo con il PAMAG perseguirà il rilievo e la valorizzazione dei seguenti sistemi:

- a) aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;
- b) zone umide anche minime;
- c) aree boscate anche minime;
- d) corsi d'acqua naturali e artificiali;

Il PI, sulla base delle previsioni del PATI, provvederà altresì ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:

- a) i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;
- b) i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;
- c) le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
- d) le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.

## **3. Prescrizioni**

- All'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zones i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti ad analisi ambientale che dimostri la compatibilità dell'opera con i luoghi salvo che il responsabile del procedimento disponga la valutazione di incidenza (VIInc) in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS;
- Valgono altresì le ulteriori prescrizioni relative alle aree nucleo di cui al precedente art. 78 punto 5

**Art. 81 - RETE ECOLOGICA LOCALE: CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI****1. Definizioni**

Il PATI individua i corridoi ecologici secondari.

Essi assolvono, seppure in forma più limitata, la stessa funzione dei corridoi ecologici principali.

Garantiscono la continuità degli habitat più minuti presenti sul territorio garantendo, quindi, la presenza di specie animali e vegetali anche al di fuori dei corridoi ecologici principali.

I corridoi ecologici secondari hanno, quindi, la stessa valenza dei corridoi ecologici principali di cui al precedente articolo 80.

Alla relativa regolamentazione pertanto si rimanda.

**Art. 82 - RETE ECOLOGICA LOCALE: VARCHI DI PERMEABILITA' FAUNISTICA****1. Definizioni**

I varchi sono i punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire la permeabilità della fauna.

I varchi debbono, pertanto, garantire la permeabilità delle barriere infrastrutturali e naturali che rappresentano gli ostacoli di origine antropica (strade – canali artificiali ecc..) e naturale alla continuità della rete ecologica

**2. Direttive**

Il P.I. al fine di mantenere ed incrementare i varchi di permeabilità faunistica incentiva l'edilizia ecosostenibile:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto mantenendo inalterati i coni visuali, le invariati e le tutele previste dal PATI, e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative;
- favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l'utilizzo di materiali biocompatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologiche di risparmio energetico;
- privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche.

**3. Prescrizioni**

Il P.I. dovrà preliminarmente ad ogni intervento prevedere la conservazione della rete ecologica esistente, garantendo:

- a) il mantenimento delle alberature esistenti, che preveda un piano di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;

- b) la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente le essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona;

Nella stesura del P.I. si dovranno inserire in ambiti predeterminati degli "Ecodotti", al fine di superare le barriere e consentire la continuità dei flussi dispersivi.

Gli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, dovranno essere individuati in base alle specie faunistiche che frequentano le zone e alle loro abitudini.

In particolare per le strade con elevato volume di traffico il sistema migliore è costituito da una combinazione di:

- ecodotti (passaggi sotterranei/sovrappassi ecc.);
- cespugli e siepi disposte ad "invito" all'ecodotto.

## TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DI PIANO

### Art. 83 - PEREQUAZIONE URBANISTICA

#### 1. Definizione

Il PATI persegue l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, ed in particolare:

- a) all'equità di trattamento verso tutte la proprietà incluse negli ambiti di trasformazione urbanistica previsti dal PI, soggetti a strumento urbanistico attuativo, prevedendo la medesima edificabilità su tutte le aree che si trovano nelle medesime condizioni.
- b) al superamento dei problemi legati alla decadenza dei vincoli urbanistici attraverso regole di attuazione che permettano di concordare la cessione delle aree destinate a servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale, senza ricorrere alla loro espropriazione, con evidente risparmio di spesa per il Comune.

#### 2. Direttive

La perequazione urbanistica si applica alle zone di trasformazione urbanistica secondo le seguenti specifiche categorie:

- ambiti unitari di intervento, ossia aree unitarie, oppure distinte, ma tra loro dotate di collegamento funzionale;
- ambiti separati di intervento, ossia aree autonome e distinte da considerare ai fini perequativi quale area unitaria, oggetto di individuazione anche in sede di PI.

Sono zone di trasformazione urbanistica le aree che da agricole modificano la loro destinazione in senso urbano o produttivo, oppure le parti consolidate o non del tutto consolidate per le quali il PATI prevede la sostanziale modifica della struttura urbanistica.

La perequazione urbanistica non si applica nelle aree urbane consolidate, per le quali il PATI prevede la conservazione dell'attuale configurazione urbanistica.

**3. PI, PUA**, comparto urbanistico e gli atti di programmazione negoziata, attuano la perequazione, secondo quanto previsto all'articolo 35 della LR 11/2004 e secondo le seguenti direttive:

**3.1. selezione delle aree:** le aree vengono selezionate facendo riferimento alle caratteristiche dello stato di fatto e di diritto dei suoli che definiscono la tipologia degli ambiti di perequazione;

**3.2. attribuzione delle quote di edificabilità all'interno degli ambiti di trasformazione:** il PI attribuisce l'edificabilità agli ambiti sulla base di valutazioni esclusivamente urbanistiche ed ambientali, ripartendo pro – quota, tra i proprietari, sia l'edificabilità prevista, sia gli oneri di urbanizzazione connessi;

**3.3. definizione della edificabilità:** viene stabilito che le aree di trasformazione appartenenti alla stessa tipologia, abbiano la medesima edificabilità;

**3.4. utilizzazione del territorio:** l'edificazione viene localizzata all'interno di aree di concentrazione edilizia, dimensionate in modo da poter contenere anche le opere di urbanizzazione primaria; lo spazio rimasto viene destinato sia ai servizi, intesi come spazi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale, sia per altre utilizzazioni di pubblico interesse;

**3.5. impostazione degli atti di convenzione:** la convenzione precisa i termini e le modalità della partecipazione pro – quota alla edificazione ed agli oneri di urbanizzazione (cessione delle aree e realizzazione delle opere), definisce le garanzie reciproche, i tempi di attuazione e quanto ancora necessario per assicurare l'ordinata attuazione del piano.

**3.6 Le aree cedute al Comune** nell'ambito della perequazione, possono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), e per gli interventi di compensazione e/o per il credito edilizio.

Il PI, ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra gli aventi titolo interessati, in relazione agli specifici programmi comunali, potrà prevedere, nelle zone residenziali soggette a PUA, che una quota del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per la durata del PI, possa essere destinata a ERP (sia sovvenzionata che convenzionata).

#### **DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI**

Il P.I. individuerà le aree di trasformazione assoggettate a perequazione urbanistica.

##### **Ambiti assoggettati a perequazione**

Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti dal PI in conformità al PATI, saranno assoggettati a perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della LR 11/2004 secondo i criteri e le modalità stabilite dalle presenti norme.

Il PI sulla base di tale indirizzo, individuerà i seguenti ambiti assoggettati a perequazione urbanistica:

- gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;
- gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi ( artt. 6 e 7 L.R. n.11/2004 – accordi di programma);
- gli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all' ambito insediativo.

Resteranno esclusi dalla perequazione urbanistica gli interventi edilizi diretti, ammissibili in assenza di PUA, che necessitino della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

Le modalità di applicazione della perequazione urbanistica sono così definite in relazione agli ambiti di cui sopra.

##### **Ambiti assoggettati a PUA e comparti urbanistici:**

I piani urbanistici attuativi ed i comparti urbanistici attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

L'applicazione delle previsioni del PI negli ambiti assoggettati a perequazione urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero ambito d'intervento secondo le modalità prescritte dall'art. 32 della LR 11/2004, anche la cessione gratuita di una quota aggiuntiva di aree per servizi e/o quote di volumetria edificabile per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile per usi di produzione secondaria – terziaria, da localizzare nell'ambito di intervento determinato dal PI.

La quota aggiuntiva di cui sopra (aree per servizi e/o volumetria edificabile e/o superficie coperta edificabile), sarà determinata sulla base dei criteri specificatamente stabiliti dal PI e dovrà in ogni caso essere quantificata in misura compresa tra il 50% e il 20% del plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli interventi conseguente alle previsioni urbanistiche operate dal PI.

Tale plus-valore è definito come l'incremento del valore di mercato degli immobili (aree e/o edifici) conseguente alla diversa potenzialità edificatoria e/o alla diversa destinazione d'uso attribuite dal PI ed è determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione d'uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste.

La quota aggiuntiva ceduta gratuitamente al Comune sarà utilizzata dallo stesso per le seguenti finalità:

- Realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime prescritte dall'art. 32 della LR 11/2004 (Art. 35 L.R. 11/2004);
- Realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 39 L.R. 11/2004);
- Utilizzo del Credito Edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle compensazioni urbanistiche (Artt. 36 - 37 L.R. 11/2004);
- Interventi di compensazione / mitigazione ambientale indicati dalla VAS e/o quelli già contenuti nelle presenti norme.

Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in materia di bilancio e di gestione del patrimonio degli Enti Locali.

Il PI disciplinerà i casi in cui sarà possibile destinare le quote acquisite per il finanziamento di specifici interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di cui al comma precedente.

In ambiti individuati il PI potrà stabilire criteri diversi per la determinazione delle quote aggiuntive di plus-valore da cedere al Comune di cui sopra, a fronte di puntuali e documentate motivazioni di ordine sociale e/o di interesse collettivo non valutabili in termini economici.

Tra queste potranno essere contemplate in particolare le motivazioni riferite a benefici collettivi derivanti da:

- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura igienico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla tutela della pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità.

**Ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi****(artt. 6 e 7 L.R. n.11/2004 – accordi di programma):**

Sono gli ambiti nei quali la trasformabilità è condizionata all'adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Tali atti / strumenti attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersi al Comune in applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmente definita nelle convenzioni sulla base delle puntuali indicazioni del PI e nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

Tale quota dovrà essere utilizzata per le stesse finalità e nelle stesse forme e modalità indicate per gli ambiti assoggettati a PUA.

**Ambiti di riqualificazione e riconversione:**

In tali ambiti la trasformabilità è condizionata all'adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione dei contesti territoriali interessati.

La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersi al Comune in applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmente definita nelle convenzioni sulla base delle puntuali indicazioni del PI e nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo, tenuto conto in particolare dei vantaggi di ordine sociale e/o di interesse collettivo non valutabili in termini economici, quali:

- risanamenti e bonifiche ambientali;
- riqualificazione dell'ambiente sociale;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi ritenuti di incidente rilevante;
- risoluzioni di problematiche di natura igienico-sanitaria;

L'eventuale quota di plus-valore dovrà essere utilizzata per le stesse finalità e nelle stesse forme e modalità indicate per gli ambiti assoggettati a PUA.

**Interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all'ambito insediativo:**

Tali interventi, le fattispecie e le caratteristiche dei quali saranno definite in maniera puntuale dal PI sulla base della consistenza degli stessi e dei nuovi carichi insediativi indotti, determineranno l'obbligo per gli attuatori degli interventi a contribuire ai necessari interventi di riorganizzazione e/o integrazione dei sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all'ambito insediativo, nelle forme e nelle percentuali che saranno definite dal PI sulla base dei seguenti parametri:

- costi del completamento delle opere di urbanizzazione, tenuto conto delle eventuali necessità di adeguamento delle infrastrutture esistenti;
- necessità di integrazione degli standards pubblici esistenti;
- numero, dimensione e caratteristiche delle nuove edificazioni;
- destinazione delle nuove edificazioni (necessità familiari, soddisfacimento di abitazioni per dipendenti aziendali, ERP, libera vendita / affitto).

Il PI disciplinerà tali interventi mediante un apposito schema di convenzione nel quale saranno previste anche le opportune garanzie in ordine al rispetto degli obiettivi di cui sopra.

## **Art. 84 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E CREDITO EDILIZIO**

### **1. Definizione**

La riqualificazione ambientale e il credito edilizio, ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/2004, sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, mediante la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; questi interventi determinano un credito edilizio ovvero una quantità volumetrica riconosciuta, liberamente commerciabile, utilizzabile con le modalità e negli ambiti definiti dal PI.

### **2. Obiettivi**

Il PATI attraverso il credito edilizio persegue i seguenti obiettivi:

- il ripristino e la riqualificazione delle componenti ambientali, storiche e naturalistiche del territorio;
- la difesa delle testimonianze storiche, architettoniche ed ambientali presenti;
- la tutela dei segni e degli assetti territoriali, agricoli e culturali tradizionali;
- l'eliminazione o la mitigazione degli elementi detrattori dei beni architettonici, paesaggistici e culturali;
- la riqualificazione di ambiti con carenze e/o inadeguatezza di dotazioni urbane, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici. Tali ambiti possono comprendere anche singoli edifici oppure complessi edilizi che necessitano di ridefinizione funzionale e/o morfologica.

### **3. Direttive**

Il PATI ai sensi dell'articolo 36 dalla LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, individua le principali situazioni di riqualificazione ambientale alle quali risulta applicabile, ferme le prescrizioni di cui al presente articolo, il credito edilizio:

- opere incongrue, realizzate all'interno delle aree oggetto di vincolo e tutela da parte di norme nazionali, regionali e comunali;
- elementi di degrado, immobili in contrasto con i caratteri ambientali e paesaggistici, superfetazioni edilizie, opere di carattere precario, manufatti che inibiscono percezione e comprensione dello spazio aperto;
- interventi di miglioramento della qualità urbana, che interessano parti del territorio urbano edificate totalmente o parzialmente e/o con caratteristiche di impianto, edilizie, morfologiche, funzionali ed ambientali, dotazione di servizi, qualità del paesaggio e dell'arredo urbano, appaiono inadeguate rispetto al ruolo territoriale alle quali sono destinate;
- interventi di mitigazione e riduzione della criticità idraulica presente nel territorio;

- completamento e razionalizzazione della rete viaria esistente o realizzazione di nuova viabilità;
- realizzazione di aree boscate nel contesto della rete ecologica;
- riordino della zona agricola, riguardante immobili produttivi o edificazione sparsa non più funzionali al fondo, edifici dismessi o sottoutilizzati, fabbricati con destinazioni diverse da quelle consentite nel territorio rurale, strutture agricole di carattere intensivo.

In sede di PI potranno essere individuate eventuali opere incongrue, non individuate dal PATI in quanto modeste per dimensioni e conseguente impatto, dove, nel rispetto delle sopraccitate fattispecie, poter applicare il credito edilizio.

Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione degli indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi del PATI.

Il PI prevede una quantità volumetrica per il raggiungimento dei succitati obiettivi di riqualificazione urbanistica ed ambientale, ripartendo all'interno dei singoli ATO la quota dei diritti edificatori per credito edilizio nel rispetto complessivo del PATI.

Il PI definisce le modalità di calcolo dell'ammontare del credito edilizio secondo i seguenti momenti:

- perizia tecnica per la determinazione di coefficienti di valore delle volumetrie da recuperare sulla base della situazione di diritto e di fatto (zona urbanistica, destinazione d'uso, età e stato di conservazione, tipologia, vantaggi ottenibili dalla demolizione, ecc.);
- attribuzione di coefficienti e parametri di capacità edificatoria, sulla base della zona urbanistica e delle modalità dove sviluppare il credito edilizio (zone residenziali, agricole, ecc.).

#### **4. Prescrizioni**

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione delle norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

In sede di PI dovrà essere predisposto l'apposito registro dove annotare i crediti edilizi.

### **Art. 85 - COMPENSAZIONE URBANISTICA**

#### **1. Definizione**

L'articolo 37 della LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni consente compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con riferimento anche ai precedenti artt. 22, 23 e 27, di recuperare adeguata capacità edificatoria anche in forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.

La compensazione urbanistica è consentita con le procedure previste dalla succitata LR: accordo di programma, piano attuativo o comparto urbanistico. Con l'accordo di

programma la compensazione sarà determinata sulla base di un atto unilaterale d'obbligo del privato o di una Convenzione da allegare all'accordo e potrà prevedere compensazioni anche in assenza di preesistente vincolo espropriativo.

## **2. Direttive**

Il PI determina la quantità di diritti edificatori all'interno dei singoli ATO, da riservare ai fini della compensazione urbanistica.

Il PI potrà determinare le seguenti modalità compensative:

- nelle zone consolidate e di riqualificazione - individuazione di premi volumetrici o di superficie finalizzati alla cessione al comune degli immobili preordinati all'esproprio o per i quali il Comune ritiene opportuna l'acquisizione;
- nelle zone di trasformazione - individuazione delle quantità edificatorie da destinare alla compensazione e dei crediti edilizi per attuare gli obiettivi del PATI.

In sede di PI andranno indicate le modalità per la determinazione dei valori dei beni oggetto di compensazione e di quelli dei diritti edificatori ricevuti o dati a titolo di indennizzo, al fine di una loro equivalenza (mercato immobiliare, imposta comunale sugli immobili, microzone catastali, ecc.).

## **Art. 86 - INCENTIVI PER LA QUALITA' DEGLI INTERVENTI**

### **1. Definizione**

Il PATI individua obiettivi generali al fine di incentivare la qualità degli interventi attraverso forme premiali. Queste ultime possono configurarsi quali aumenti degli indici edificatori articolati secondo obiettivi qualitativi riguardanti aspetti urbanistici, edilizi, ambientali ed ecologici, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 9 marzo 2007, n. 4 e comunque nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI.

### **2. Obiettivi**

Il PATI, con specifico richiamo alla VAS, persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità complessiva degli interventi di sostenibilità edilizio-urbanistici;
- potenziare la rete ecologica, al fine migliorare le condizioni ambientali generali, con particolare riferimento alla riduzione degli inquinanti chimici;
- adottare tipologie edilizie, accorgimenti tecnici e opere edilizie ed urbanistiche atte ad incrementare la sicurezza idraulica;
- migliorare il microclima urbano, la rigenerazione ecologica di aree produttive dismesse e dei siti contaminati.

### **3. Direttive**

Il PI:

- in coerenza con le indicazioni del PATI, precisa l'ambito delle azioni di riqualificazione e riconversione;
- indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi

complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;

- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

La quota incentivante potrà riguardare:

a) interventi edilizi ed urbanistici sostenibili:

- adozione di regole bioclimatiche nell'impianto urbanistico (orientamento, soleggiamento, ventilazione, ecc.);
- ridotti consumi energetici (riscaldamento, acqua calda, energia elettrica);
- sfruttamento di fonti alternative per l'autoproduzione di energia (solare, eolico, ecc.);
- riduzione dei consumi d'acqua, trattamento, recupero e di riutilizzo anche di quella piovana, maggior impiego possibile di materiali rinnovabili o recuperati, utilizzo di materiali e tecniche costruttive a basso contenuto energetico.

b) interventi di potenziamento del verde pubblico con quantità eccedenti a quelle richieste, in particolare nei casi in cui si configurino caratteri di continuità rispetto al contesto circostante;

c) realizzazione di alloggi di edilizia pubblica o per fasce deboli di popolazione, nonché di attrezzature pubbliche oppure private di interesse collettivo;

d) miglioramento di attrezzature ed aree pubbliche (arredo e decoro urbano, pavimentazioni, attrezzature, ecc.);

e) organizzare le aree urbane di trasformazione in modo da eliminare e/o ridurre il rischio idraulico di esondazione e favorire il corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Il Comune a fronte di accertati interventi di edilizia sostenibile, ecocompatibile o a basso impatto potrà, anche, in coordinamento con enti ed associazioni di riconosciute esperienza e competenza nel settore della bioedilizia, rilasciare attestazioni di qualità, sulla base delle prestazioni (energetiche, ecologiche, ambientali, ecc.) dell'intervento. Tale attestazione potrà avviare una selezione del mercato immobiliare, consentendo ai cittadini di poter scegliere abitazioni di accertata qualità edilizia.

#### **4. Prescrizioni**

Il PI stabilirà la quota incentivante sulla base della tipologia, dell'ambito di intervento e della destinazione, non potendo in nessun caso superare complessivamente il 30% degli indici edificatori ammissibili. La quota incentivante, nell'ambito di quanto previsto dalla LR 4/2007, non incide sul dimensionamento del PATI.

Gli interventi di bioclimatica, bioedilizia, edilizia sostenibile a basso impatto, ai fini dell'ottenimento della quota incentivante, dovranno rispondere a requisiti e modalità stabiliti dal PI di cui all'allegato "GG" del "PTCP"..

Analogamente, gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, ai fini dell'ottenimento della quota incentivante, dovranno rispondere ai requisiti e modalità stabilite dal PI.

Negli altri casi detta quota incentivante sarà stabilita a mezzo di perizia estimativa certificata.

Il PI determina gli indicatori per la valutazione dell'indice di compatibilità ambientale degli interventi ed i criteri per l'assegnazione delle quote volumetriche aggiuntive.

#### **Art. 87 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI CUI AL DPR 447/1998**

1. Il PATI detta i seguenti criteri per la disciplina delle attività produttive in zona impropria da attuarsi con il PI:

- Non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione dell'intera opera nell'attuale sito: la demolizione di volumi esistenti fa evidentemente cessare la necessità di sistemare tali volumi e consente di trasferire l'attività in zone idonee, ripristinando una situazione urbanisticamente condivisibile anche attraverso lo strumento del credito edilizio.

- Nelle strutture deve essere esercitata l'attività perché venga riconosciuta la necessità/ possibilità di ampliare le attività esistenti. Nel caso in cui gli immobili siano abbandonati, il loro recupero dovrà essere effettuato in coerenza alle destinazioni di zona del PI

- Divieto di ampliare strutture precarie: attività produttive ubicate in strutture palesemente precarie e inadatte. E' opportuno, non consolidare tali situazioni e favorire il trasferimento di queste attività nelle zone all'uopo attrezzate anche attraverso lo strumento del credito edilizio.

- Divieto di trasferimento, nel senso di non ammettere nuovi volumi autonomi fuori zona per trasferirvi attività ubicate in altri siti: se l'attività si trasferisce va ubicata in zona a ciò predisposta.

- Gli ampliamenti non possono essere nuove costruzioni, ossia non è ipotizzabile prevedere l'ampliamento di una attività esistente che consista in un nuovo edificio isolato lontano dalle attività "madre", per gli stessi motivi esposti sopra.

- Divieto di ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio.

- Divieto di ampliamenti lesivi della integrità ambientale e paesaggistica aree di pregio, parchi, compendi di Ville Venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.

- Divieto di ampliare edifici tipicamente residenziali a tipologia chiaramente definita (~~La~~ la casa a schiera, il villino, il condominio a blocco, ecc.). Consentire ampliamenti a carattere tipicamente produttivo a edifici residenziali di tipologia conclusa comporta elementi di confusione urbana e disturbo estetico che degradano i connotati architettonico - ambientali del tessuto e/o del contesto.

- Rispetto dell'art. 41 del P.T.R.C.: in zona residenziale volume inferiore a 1001 mc, superficie utile di calpestio inferiore a 251 mq, rapporto di copertura max 50%.

- Rispetto delle dotazioni di standard di legge: 10% della superficie fondiaria di pertinenza, da vincolare ad uso pubblico per verde e parcheggi.

- Ampliamenti non superiori all'80% della superficie coperta delle attività esistenti, ritenendo l'80% limite oltre il quale l'ampliamento perderebbe il proprio connotato specifico per assumere il preponderante carattere di nuovo insediamento.

- Impossibilità di prevedere ampliamenti dall'area di pertinenza, in quanto se da un lato si vuole consentire il mantenimento dell'attività in essere, dall'altro consentire

acquisizioni di nuove aree ai fini produttivi potrebbe generare surrettiziamente delle nuove zone industriali fuori dal controllo del PATI e del PI.

- Le aree di pertinenza devono avere figura geometrica unica e chiusa, per evitare la possibilità di utilizzare aree di proprietà lontane dagli impianti e/o di assegnare ambiti di pertinenza di estensione eccessiva o comunque non coerente con l'attività. E' il caso di sottolineare che l'elemento da valutare (significativo in termini urbanistici), è l'area di pertinenza delle attività, e non l'area di proprietà.

- Gli ampliamenti devono essere coerenti con il linguaggio architettonico delle strutture da ampliare, purché riconoscibili, per motivi di uniformità di immagine.

- Fruibilità aree per servizi: poiché si tratta di aree per servizi di uso pubblico, le stesse devono essere collocate il modo da poter essere utilizzate ai fini pubblici.

- Gli ampliamenti devono essere collocati in contiguità al fabbricato esistente, diversamente non sarebbero ampliamenti, ma nuove costruzioni. Sono ammissibili limitate eccezioni purché adeguatamente motivate da esigenze produttive particolari o dalle particolarità geomorfologiche del sito.

- Progettazione unitaria. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi coperti e scoperti dovranno essere oggetto di progetto unitario per tutto l'ambito di pertinenza delle attività, ancorché realizzabili per stralci.

- Per impianti situati in contesti complessi per funzioni e connotato urbano, il PI indicherà la necessità di assoggettare gli interventi a strumento attuativo eventualmente esteso alle zone limitrofe che siano in rapporto fisico / funzionale con gli insediamenti produttivi da ampliare.

2. Il PI potrà riconoscere attività produttive fuori zona senza necessariamente consentire ampliamenti a condizioni che si apportino miglioramenti al sistema ambientale e il recupero delle aree di servizi nella misura minima del 10% della superficie di competenza dell'attività, da vincolare all'uso pubblico.

3. Le attività produttive in zona impropria potranno sempre essere trasferite in zona propria, individuata dal PI, anche attraverso la necessaria riqualificazione ambientale con eventuale ricorso al credito edilizio di cui al precedente art. 7.

4. Ogni intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a convenzionamento con il Comune.

5. A tal proposito il PI dovrà includere uno schema di convenzione con i seguenti contenuti minimi:

- impegni, modalità e tempi per gli interventi di riqualificazione architettonico - ambientale e per la realizzazione delle opere contenute nel progetto presentato;

- definizione delle opere pubbliche necessarie per il miglioramento delle condizioni di accessibilità del sito ove è insediata l'attività e/o per la riduzione degli impatti, nonché delle modalità di realizzazione delle stesse con attribuzione dei relativi oneri - in misura parziale o totale - a carico dei privati.

Ogni scheda di attività produttiva riconosciuta dal PI dovrà essere corredata da adeguata documentazione dello stato di fatto e di progetto.

6. Il PI potrà prevedere ulteriori e specifici criteri più restrittivi.

7. Il PATI assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al D.P.R. 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/07/2001: "Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98). Indirizzi in materia urbanistica." pubblicata sul BUR n. 74 del 17/08/2001, per le parti che non risultino in contrasto con le disposizioni introdotte dalla L.R 11/2004 dettante Norme per il Governo del Territorio e che siano compatibili con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.

8. Restano in vigore le norme del PAMAG in ordine alle attività produttive inserite nell'ambito del Piano di Area.

## TITOLO SESTO

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 88 - COMPATIBILITA' E CONFORMITA' TRA IL PRG VIGENTE E IL PRESENTE PATI**

1. Il PI potrà prevedere limitate modifiche alle indicazioni di PATI, purché non vengano sostanzialmente modificati contenuti e indirizzi dello stesso e siano rispettati gli obiettivi di sostenibilità definiti nel processo di VAS.
2. Non sono quindi da considerarsi varianti al PATI le seguenti modifiche:
  - il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
  - l'introduzione di norme che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici;
  - limitati aggiustamenti al perimetro degli ATO nel rispetto del dimensionamento di PATI e dei limiti fisici alla nuova edificazione, opportunamente motivati e sulla base del maggiore dettaglio della scala urbanistica;
  - la trasposizione tra ATO delle capacità edificatorie fino ad un massimo del 5%, per singola destinazione e nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI;
  - la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure previste dal DPR 8 giugno 2001, n. 327 e dalla LR 7 novembre 2003, n. 27.

#### **Art. 89 - VALIDITA' DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE DIA APPROVATI E/O EFFICACI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NTA**

1. L'entrata in vigore del PATI e delle presenti NTA non comporta la decadenza dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. in contrasto con le norme stesse, se approvate ed efficaci (nei termini di validità) né dei Piani Urbanistici Attuativi approvati e convenzionati, sino a decadenza degli stessi.
2. Sono sempre ammesse varianti di adeguamento al presente PATI.

#### **Art. 90 - ENTRATA IN VIGORE DEL PATI**

1. Ai sensi del comma 5, art. 48, LR 11/2004, a seguito dell'entrata in vigore del PATI, il Piano Regolatore Generale vigente dei singoli comuni acquista il valore e l'efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il PATI.
2. Ai sensi del comma 11, art. 14 della LR 11/2004, l'entrata in vigore del PATI comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle

parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della LR 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PATI senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste DPR 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 – disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio ed una compatta e lineare composizione dei margini urbani, potrà discostarsi limitatamente dai perimetri delineati dal PATI – ed unicamente alle singole “aree di urbanizzazione consolidata” e di “edificazione diffusa” alle seguenti condizioni:

1. nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PATI e del dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;
2. sono escluse dalle presenti modifiche le aree interessate da “vincoli”, “invarianti” e “fragilità” e le aree classificate in “valori e tutele” rispettivamente nelle tavole del PATI;
3. possono, altresì, essere considerati compatibili in sede di PI, modesti scostamenti al perimetro delle “aree di urbanizzazione consolidata” e all’“edificazione diffusa” che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.

Le suddette variazioni in sede di PI dovranno avvenire in ogni caso nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PATI, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

4. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni di piano, continuano ad applicarsi al PATI i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Il PI dovrà assicurare la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione, ivi compresi eventuali Accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, secondo priorità valutate in base ai seguenti criteri:

- salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- tutela e valorizzazione delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento, anche mediante accordi per la realizzazione e/o manutenzione degli elementi della rete;
- minore impatto dal punto di vista infrastrutturale ed ambientale, considerando anche la presenza di infrastrutture e servizi a rete e l'assenza d'interferenza con fonti d'inquinamento, anche elettromagnetico;
- riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire;
- interesse pubblico che può essere soddisfatto dal livello di perequazione ottenibile dall'intervento, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti strategici del PAT ed alle priorità elencate nel documento di avvio del PI.

#### **Art. 91 - MISURE DI SALVAGUARDIA**

1. Ai sensi dell'art. 29 LR 11/2004, dalla data dell'adozione del PATI, nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 – Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

2. Ai sensi del comma 11, art 14, LR 11/2004, l'approvazione del PATI, comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

3. L'approvazione del PATI comporta la decadenza dei permessi di costruire e delle denunce di inizio attività limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano rispettati i termini per la loro ultimazione stabiliti dal provvedimento abilitativo.

4. Fino all'entrata in vigore del PI sono fatte salve le capacità edificatorie del PRG vigente nei singoli comuni.

**Art. 92 - MODIFICHE AL PATI**

1. E' obbligatorio il consenso di tutti i comuni partecipanti al PATI per le varianti allo stesso riguardanti, anche parzialmente, i seguenti temi:

- modifiche al sistema ambientale;
- modifiche al sistema suolo e sottosuolo;
- modifiche al sistema del turismo;
- modifiche ai servizi intercomunali;
- modifiche a infrastrutture;
- modifiche necessarie per adeguamento alla V.A.S.;
- modifiche al dimensionamento.

2. Per l'adozione e l'approvazione di tali varianti dovranno essere seguite le procedure di cui alla LR 11/2004 con la partecipazione di tutti i Comuni del PATI.

3. Non è obbligatorio il consenso di tutti i comuni partecipanti al PATI per le varianti allo stesso riguardanti, anche parzialmente, i seguenti temi (purchè non siano modificati i dati dimensionali del P.A.T.I.):

- modifiche del sistema insediativo;
- modifiche del sistema produttivo primario (agricoltura);
- modifiche del sistema produttivo secondario.

4. Per l'adozione e l'approvazione di tali varianti dovranno essere seguite le procedure di cui alla LR 11/2004 da parte dei singoli Comuni interessati.

**Art. 93 - MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE**

1. I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PATI modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiranno variante al PATI

2. L'eventuale approvazione di strumenti urbanistici e/o territoriali sovraordinati, compresi i piani ambientali e paesistici, comporterà l'automatica variazione del PATI, salvo diversa disposizione e/o necessità di variante di adeguamento per definire il regime urbanistico delle aree modificate.

**Art. 94 - PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA – (PAMAG)**

1.L'entrata in vigore del PATI e delle presenti N.T.A. non comporta la decadenza del PAMAG e dei relativi "Sussidi Operativi" redatti ai sensi dell'art. 19 delle N. di A. del P.A.M.A.G. stesso.

### **Art. 95 – NORME DI SALVAGUARDIA DEL P.T.C.P. ADOTTATO**

1. Le previsioni del P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Treviso in data 30 giugno 2008 n. 25/66401/2008, comportano per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia.

### **Art. 96 – NORME DI SALVAGUARDIA DEL P.T.R.C. ADOTTATO**

1. Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 372 del 17/02/09, comportano per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia.

### **Art. 97 – PIANO DI MONITORAGGIO**

1. Per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal PATI, e per adottare le eventuali opportune e idonee misure di riequilibrio è previsto il monitoraggio dello stato di attuazione del PRC, da effettuarsi con cadenza periodica, almeno triennale.

2. In questo quadro programmatico, i PI assumono quindi la funzione di monitoraggio dei contenuti, delle azioni e del dimensionamento del PATI. I PI daranno corso alla verifica dello stato e dell'uso dei suoli destinati a funzioni urbane, dei fabbisogni e delle previsioni insediative atte a soddisfare tali fabbisogni.

3. I PI, nei limiti di espansione posti dal PATI, potranno utilizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati sia tale da giustificare la ulteriore implementazione, selezionando le direttrici di espansione che diano la migliore garanzia di sostenibilità e di applicabilità dei principi perequativi.

4. Il procedimento di VAS fa del monitoraggio uno dei momenti fondamentali di gestione del Piano consentendo:

- la verifica di attuazione delle previsioni di Piano;
- il controllo della effettiva coerenza degli obiettivi di Piano in fase realizzativa;
- la corrispondenza degli effetti del Piano agli obiettivi prefissati.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è stato redatto dal Piano di Monitoraggio.

Le attività di monitoraggio sono finalizzate al mantenimento degli impegni previsti e alla verifica diacronica dei risultati conseguenti alle azioni di Piano. L'azione di monitoraggio degli effetti del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale si avvale di "indicatori prestazionali" o "di controllo", in grado cioè di rappresentare una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di un obiettivo.

Nel programma di monitoraggio previsto dal PATI gli indicatori mirano a tenere sotto controllo gli effetti del Piano, in stretta relazione con gli obiettivi prioritari definiti dall'Amministrazione e con i risultati prestazionali attesi.

Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del PATI, ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati. Alle tabelle successive si riportano tutti gli indicatori considerati, contenenti inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli indicatori.

### Monitoraggio di contesto

Indicatore	Trend atteso	Tempistica	Ente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concentrazione di PM10</li> <li>• Concentrazione di NOx</li> <li>• Concentrazione di O3</li> </ul>		Annuale	ARPAV
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di estensione della rete ecologica</li> </ul>		Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di estensione della rete ecologica</li> </ul>		Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di pascolività</li> </ul>		Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % di raccolta differenziata sul totale</li> </ul>		Annuale	ARPAV Comune

### Monitoraggio di piano

Indicatore	Trend atteso	Tempistica	Ente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % allacciamenti in fognatura</li> </ul>		Annuale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % riduzione carico Azoto organico</li> </ul>		Triennale	ARPAV Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di Biopotenzialità</li> </ul>		Quinquennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAU annua consumata</li> </ul>		Annuale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di Integrità</li> <li>• Indice di Naturalità</li> </ul>	 	Quinquennale	Comune

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di recupero elementi incongrui o di degrado</li> <li>• Indice di riuso degli edifici non più funzionali al fondo</li> </ul>	😊	Triennale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % aumento della BTC</li> </ul>	😊	Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di recupero elementi incongrui o di degrado</li> <li>• Mobilità ciclistica</li> <li>• % zone F sul totale aree residenziali</li> <li>• Interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione</li> </ul>	😊	Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice di qualità percettiva</li> </ul>	😊	Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flussi veicolari in attraversamento dei capoluoghi.</li> </ul>	😊	Annuale	ARPAV Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % popolazione esposta a livelli critici di rumore</li> </ul>	😊	Triennale	ARPAV Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione</li> </ul>	😊	Triennale	Comune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° di allevamenti delocalizzati</li> </ul>	😊	Triennale	Comune

**Art. 98 - RINVIO FINALE**

1. Per quanto non normato dalle presenti norme si farà riferimento alle disposizioni statali e regionali vigenti, che prevarranno anche nel caso di contrasto con le norme e/o con le previsioni del PATI.

\* \* \*

**SOMMARIO**

<b>TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 CONTENUTI DEL PATI	1
Art. 2 FINALITA' DEL PATI	1
Art. 3 ELABORATI DEL PATI E LORO CONTENUTO PREVALENTE	2
Art. 4 CONFINI COMUNALI – CONFINI DEL PATI	3
<b>TITOLO SECONDO - ASSETTO DEL TERRITORIO</b>	<b>4</b>
Art. 5 COMPONENTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO	4
Art. 6 CARATTERI DEL TERRITORIO	5
Art. 7 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI	6
Art. 8 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI	6
Art. 9 AZIONI STRATEGICHE AFFIDATE AL PATI	7
<b>TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO</b>	<b>9</b>
<b>CAPO I - TUTELA DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO</b>	<b>9</b>
Art. 10 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	9
Art. 11 AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	9
<b>CAPO II - VINCOLI E NORME GENERALI DI TUTELA</b>	<b>12</b>
Art. 12 VINCOLI E NORME GENERALI DI TUTELA	12
Art. 13 VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	13
Art. 14 VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE	16
Art. 15 VINCOLO SISMICO	17
Art. 16 VINCOLO ZONA MONUMENTALE DEL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	18
Art. 17 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO	18
Art. 18 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – CORSI D'ACQUA	19
Art. 19 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AMBITI MONTANI PER LA PARTE ECCEDENTE I 1600 M SLM	20
Art. 20 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – AREE BOSCATI	21
Art. 21 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – USI CIVICI	22
Art. 22 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 – ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	22
Art. 23 BIODIVERSITA': SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) – ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)	23
Art. 24 AMBITI DEI PARCHI O PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED A TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 33 NTA PTRC)	24
Art. 25 PIANI DI AREA E DI SETTORE VIGENTI (ART. 33 NTA PTRC)	25
Art. 26 AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE (ART. 19 NTA PTRC)	26
Art. 27 AREE A PERICOLOSITA' DI VALANGA IN RIFERIMENTO AL PAI DEL FIUME PIAVE	27
Art. 28 CENTRI STORICI	27
Art. 29 CIMITERI / FASCE DI RISPETTO	30
Art. 30 VIABILITA' / FASCE DI RISPETTO	31
Art. 31 IDROGRAFIA / FASCE DI RISPETTO IDRAULICO	32

Art. 32	DEPURATORI / FASCE DI RISPETTO	34
Art. 33	CAVE	34
Art. 33bis	DISCARICHE	36
Art. 34	MINIERE / LIMITE CONCESSIONE	36
Art. 35	ELETTRODOTTI / FASCE DI RISPETTO	36
Art. 36	POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE, IDROTERMALE E IDROPRODUTTIVO / FASCE DI RISPETTO	37
Art. 37	IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE AD USO PUBBLICO	39
Art. 38	ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	40
Art. 39	AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)	40
Art. 39bis	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO O PROVOCATO DAGLI AGENTI FISICI ED AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO	41
<b>CAPO III - INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA, DI NATURA PAESAGGISTICA, DI NATURA AMBIENTALE, DI NATURA AGRICOLO PRODUTTIVA E DI NATURA STORICO-MONUMENTALE</b>		<b>45</b>
Art. 40	Grotte e abissi carsici	45
Art. 41	AMBITI DI NATURA PAESAGGISTICA	46
Art. 42	AMBITI DI NATURA AMBIENTALE	48
Art. 42.1	Pozze d'alpeggio	49
Art. 42.2	Sorgenti	49
Art. 43	AMBITI DI NATURA AGRICOLO - PRODUTTIVA	49
Art. 44	INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE	51
Art. 44.1	Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	54
Art. 44.2	Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete	55
Art. 44.3	Ritrovamenti archeologici	55
Art. 44.4	Resti di trincee Guerra 1915-18	55
Art- 44.5	Grotte militari	56
<b>CAPO IV - FRAGILITA' DEL TERRITORIO</b>		<b>57</b>
Art. 45	AREE IDONEE A CONDIZIONE	67
Art. 45.1	AREE CON INCLINAZIONE TRA 15° e 30°	69
Art. 45.2	TERRENI COMPRESSIBILI E CON DIFFICOLTA' DI DRENAGGIO	69
Art. 45.3	AREE ESONDABILI O SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO	69
Art. 45.4	ZONE DI RISORGIVA	70
Art. 46	AREE NON IDONEE	70
Art. 46.1	AREE CON INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°	71
Art. 46.2	AREE DI VALANGA CON PERICOLOSITA' P2 ESTRATTE DAL P.A.I. DEL FIUME PIAVE	71
Art. 46.3	AREE DI VALANGA CON PERICOLOSITA' P3 ESTRATTE DAL P.A.I. DEL FIUME PIAVE	71
Art. 46.4	DOLINE	71
Art. 46.5	AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI DI VARIO TIPO	72
Art. 47	AREE DI FRANA	73
Art. 48	AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO.	73
Art. 49	AREA SOGGETTA A VALANGHE	75
Art. 50	AREA DI RISORGIVA	75

Art. 51	ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA	76
Art. 51.1	AREE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI SISMICHE	77
Art. 51.2	AREE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'	77
Art. 52	CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	77
Art. 53	AREE BOSCHIVE O DESTINATE AL RIMBOSCHIMENTO	79
Art. 54	AREE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE DELLA FLORA E DELLA FAUNA	80
<b>TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI SULLA TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEGLI INSEDIAMENTI INTERNI AL SISTEMA AMBIENTALE</b>		<b>82</b>
<b>CAPO I -</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI</b>	<b>82</b>
Art. 55	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)	82
Art. 55.1	AMBITO DEL SISTEMA MONTANO DI POSSAGNO, PADERNO DEL GRAPPA E CRESPANO DEL GRAPPA	86
Art. 55.2	AMBITO COLLINARE DI PADERNO DEL GRAPPA, CRESPANO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO	91
Art. 55.3	POLO DEL COTTO DI POSSAGNO	100
Art. 55.4	AMBITO AGRICOLO INSEDIATIVO E INTEGRATO DI POSSAGNO, PADERNO DEL GRAPPA, CRESPANO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO	103
Art. 55.5	AMBITO AGRICOLO, INSEDIATIVO E PRODUTTIVO DI PADERNO DEL GRAPPA	117
Art. 55.6	AMBITO AGRICOLO DI CRESPANO DEL GRAPPA	123
<b>CAPO II -</b>	<b>AZIONI STRATEGICHE</b>	<b>128</b>
Art. 56	AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA	128
Art. 57	EDIFICAZIONE DIFFUSA	135
Art. 58	SERVIZI E DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA	137
Art. 59	AREA VOLO LIBERO	138
Art. 60	AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E TERRITORIALE.	139
Art. 61	AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E TRASFORMAZIONE	140
Art. 62	AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIORDINO IN ZONA AGRICOLA	143
Art. 63	OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO	144
Art. 64	LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, TECNICO-AGRONOMICHE E DI INTEGRITA' FONDIARIA DEL TERRITORIO	145
Art. 65	LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO	146
Art. 66	LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO DI TIPO PRODUTTIVO	148
Art. 67	DESTINAZIONI SPECIFICHE D'USO: TURISTICHE	148
Art. 68	INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA: NUOVA VIABILITA' PROVINCIALE	149
Art. 69	INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA: IMPIANTO DI RISALITA	151
Art. 70	CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Accordi pubblici/privati – art. 6 L.R. 11/2004.	152

Art. 71	CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Aree a vocazione speciale	154
Art. 72	CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Progetti Speciali ex art. 30 P.A.M.A.G.	155
Art. 73	CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI: Ambito progetto "Cima Grappa" (P.P.S.S.E.C.M. 2007/2011)	156
<b>CAPO III - VALORI E TUTELE CULTURALI</b>		<b>158</b>
Art. 74	AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE I CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE	159
Art. 75	PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE	159
Art. 76	CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI	160
Art. 77	CONI VISUALI	160
Art. 78	RETE ECOLOGICA LOCALE: NORME GENERALI ED AREE NUCLEO	161
Art. 79	RETE ECOLOGICA LOCALE: AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA	164
Art. 80	RETE ECOLOGICA LOCALE: CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI ED ISOLE AD ELEVATA NATURALITA'	165
Art. 81	RETE ECOLOGICA LOCALE: CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI	167
Art. 82	RETE ECOLOGICA LOCALE: VARCHI DI PERMEABILITA' FAUNISTICA	167
<b>TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DI PIANO</b>		<b>169</b>
Art. 83	PEREQUAZIONE URBANISTICA	169
Art. 84	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E CREDITO EDILIZIO	173
Art. 85	COMPENSAZIONE URBANISTICA	174
Art. 86	INCENTIVI PER LA QUALITA' DEGLI INTERVENTI	175
Art. 87	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI CUI AL DPR 447/1998	177
<b>TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>		<b>180</b>
Art. 88	COMPATIBILITA' E CONFORMITA' TRA IL PRG VIGENTE E IL PRESENTE PATI	180
Art. 89	VALIDITA' DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE DIA APPROVATI E/O EFFICACI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NTA	180
Art. 90	ENTRATA IN VIGORE DEL PATI	180
Art. 91	MISURE DI SALVAGUARDIA	182
Art. 92	MODIFICHE AL PATI	183
Art. 93	MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE	183
Art. 94	PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA – (PAMAG)	183
Art. 95	NORME DI SALVAGUARDIA DEL P.T.C.P. ADOTTATO	184
Art. 96	NORME DI SALVAGUARDIA DEL P.T.R.C. ADOTTATO	184
Art. 97	PIANO DI MONITORAGGIO	184
Art. 98	RINVIO FINALE	186